

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VII e X) .....	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	35
GIUSTIZIA (II) .....	»	62
DIFESA (IV) .....	»	67
FINANZE (VI) .....	»	68
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	96
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	97
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	102
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	147
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	159
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	160

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della VII Commissione .....	3
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo. C. 2426 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3
ALLEGATO 1 ( <i>Ulteriori emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti</i> ) .....	18
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati nella seduta del 1° luglio</i> ) .....	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	16
ERRATA CORRIGE .....	16

##### SEDE REFERENTE

Martedì 1° luglio 2014. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI. — Interviene il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.

##### La seduta comincia alle 11.

##### Variazioni nella composizione della VII Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che i deputati Raciti, Zampa e Zoggia hanno cessato di far parte della Commissione Cultura. Comunica, inoltre, che sono entrati a farne parte i deputati Giuseppe Romanini, Paolo Rossi e Liliana Venticelli, ai quali rivolge un saluto di benvenuto e un augurio di buon lavoro.

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo.**

**C. 2426 Governo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2014.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, Avverte che sono stati predisposti alcuni nuovi fascicoli per la seduta odierna: in particolare, un fascicolo delle proposte emendative precedentemente accantonate e degli articoli non ancora esaminati dalle Commissioni; un fascicolo contenente le proposte emendative presentate dai relatori con i relativi subemendamenti; un ulteriore fascicolo, riguardante gli emendamenti predisposti dai relatori al fine di recepire le condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione, unitamente ad alcune correzioni formali.

Comunica, altresì, che i deputati Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Ciccio Ferrara e Matarelli hanno sottoscritto l'emendamento 8.25.

Propone, quindi, di iniziare l'esame delle proposte emendative degli articoli da 14 a 16, per proseguire poi con l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Invita quindi le relatrici ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 14.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, ritiene che il contenuto dell'emendamento Malisani 14.3, precedentemente accantonato, sia assorbito dall'emendamento 14.7 delle relatrici, di cui raccomanda l'approvazione, subordinatamente a tale riformulazione: sostituire le parole: « a evidenza » con le seguenti: « di selezione » e sostituire le parole: « di cinque anni » con le seguenti: « da tre a cinque anni ». Ricorda, altresì, che tale proposta emendativa è volta ad individuare i poli museali e gli istituti e i luoghi di cultura statali di rilevante interesse nazionale, nonché a consentire, con procedura di selezione pubblica, il conferimento di incarichi direttivi di tali strutture a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento 14.7 delle Relatrici, nel testo riformulato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita quindi le relatrici ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 15.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, propone di accantonare l'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 15, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti al riguardo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita quindi le relatrici ad esprimere il parere

sulle proposte emendative presentate all'articolo 16.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Alfreider 16.6, Mucci 16.13, Prodani 16.55 e Allasia 16.31, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Benamati 16.23. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Benamati 16.19, a condizione che sia riformulato. Formula, quindi, un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Mucci 16.12, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Benamati 16.20. Invita altresì al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Prodani 16.42, Palmieri 16.1, Allasia 16.28, Lacquaniti 16.2, Montroni 16.21. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Vignali 16.26 e Taranto 16.22, a condizione che siano riformulati. Invita altresì al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Alfreider 16.7 e Rampelli 16.9, nonché degli emendamenti Prodani 16.58 e Schirò 16.16, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Mucci 16.15. Formula, altresì, un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Mucci 16.33, Abrignani 16.37, Lacquaniti 16.4, Misuraca 16.39 e Rampelli 16.56. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Lainati 16.5 e Tancredi 16.10, nonché sull'emendamento Cani 16.18, a condizione che essi vengano riformulati.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Alfreider 16.6: s'intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Mucci 16.13 e Prodani 16.55.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emen-

damento Allasia 16.31: s'intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Benamati 16.23.

Gianluca BENAMATI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento 16.19 a sua firma, proposta dalle relatrici.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Benamati 16.19, nel testo riformulato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto che l'onorevole Mucci ritira l'emendamento 16.12 a sua firma.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Benamati 16.20.

Aris PRODANI (M5S) illustra il suo emendamento 16.42, auspicandone l'approvazione, precisando che esso propone che il MIBACT, con cadenza annuale, sia tenuto a presentare un'apposita relazione alle competenti Commissioni parlamentari – per informare il Parlamento sull'attività svolta dell'ENIT –, nonché di prevedere un'abbreviazione del periodo di commissariamento dell'ENIT e del termine per l'approvazione dello statuto dell'ENIT medesimo.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, conferma il parere contrario sull'emendamento Prodan 16.42.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI ribadisce il parere contrario sull'emendamento Prodan 16.42, evidenziando l'inopportunità di un'abbreviazione dei tempi per l'approvazione dello statuto dell'ENIT, che ne definisce i compiti e ne stabilisce la composizione. Manifesta disponibilità ad audizioni per informare le Camere sulle fasi attuative di trasformazione dell'ENIT.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Prodan 16.42.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto del ritiro degli emendamenti Palmieri 16.1, Allasia 16.28, Lacquaniti 16.2 e Montroni 16.21.

Comunica, altresì, l'accettazione, da parte dei presentatori, della riformulazione degli identici emendamenti Vignali 16.26 e Taranto 16.22, precedentemente illustrata dalla relatrice Petitti.

Le Commissioni approvano, quindi, gli identici emendamenti Vignali 16.26 e Taranto 16.22, così come riformulati.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti identici Alfreider 16.7 e Rampelli 16.9: s'intende che vi abbiamo rinunciato.

Aris PRODANI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 16.58, sottolineando che sarebbe opportuno istituire un Osservatorio per il turismo accessibile nell'ambito dell'Osservatorio nazionale del turismo.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI rileva l'importanza del tema sollevato dal deputato Prodan, ricordando però che già è operativo un Comitato per il turismo accessibile, istituito con decreto ministeriale. Ritiene, quindi, che non sia necessario istituire un analogo organismo per mezzo di una disposizione legislativa.

Mara MUCCI (M5S) rileva la necessità di rendere pubblici i dati concernenti l'attività del suddetto Comitato.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI ritiene che, in analogia con gli altri organismi pubblici, anche i dati del predetto Comitato per il turismo accessibile siano disponibili. Si impegna comunque a favorire la massima trasparenza dell'attività del predetto organismo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministro Franceschini, chiede invita il collega Prodan a presentare un ordine del giorno sulle questioni contenute nell'emenda-

mento 16.58, su cui le relatrici e il Governo hanno espresso un invito al ritiro.

Aris PRODANI (M5S) ritira l'emendamento a sua firma 16.58.

Gea SCHIRÒ (PI) interviene sull'emendamento a sua firma 16.16, che ha ad oggetto la *web reputation*, auspicandone l'approvazione.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI, intervenendo sull'emendamento Schirò 16.16, ricorda di avere istituito, con decreto ministeriale, presso il suo dicastero, il TDLAB (Laboratorio Turismo Digitale), il quale ha il compito di attuare una strategia digitale per il turismo. Ritiene quindi che l'attività del predetto organismo possa affrontare le esigenze connesse alla presentazione dell'emendamento Schirò 16.16. Invita, quindi, la presentatrice del predetto emendamento a valutare l'opportunità di un suo ritiro, potendo poi la stessa eventualmente presentare un apposito ordine del giorno in Assemblea.

Gea SCHIRÒ (PI) ritira il suo emendamento 16.16, riservandosi la presentazione di un apposito ordine del giorno di indirizzo al Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mucci 16.15.

Mara MUCCI (M5S) insiste per la votazione del proprio emendamento 16.33.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mucci 16.33.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), dopo aver illustrato la *ratio* del proprio emendamento 16.37, lo ritira, riservandosi di presentare un ordine del giorno di indirizzo al Governo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto del ritiro degli emendamenti Lacquaniti 16.4 e Misuraca 16.39. Constata, poi, l'assenza del presentatore dell'emenda-

mento Rampelli 16.56: s'intende che vi abbia rinunciato.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, presenta una proposta di nuova formulazione degli identici emendamenti Lainati 16.5 e Tancredi 16.10 e dell'analogo emendamento Cani 16.18.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI concorda.

Paolo TANCREDI (NCD) accetta la riformulazione del suo emendamento 16.10 testé illustrato dalla relatrice Coscia.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI chiarisce il riparto di competenze tra la società Promuovi Italia Spa e l'ENIT, ricordando come la prima svolga solo in parte attività concernenti il settore del turismo.

Gianluca BENAMATI (PD) interviene sulla nuova formulazione degli emendamenti Lainati 16.5, Tancredi 16.10 e Cani 16.18, osservando come il nuovo testo, che racchiude le predette proposte emendative, vada incontro alle esigenze del personale appartenente alla società Promuovi Italia Spa.

Emanuele CANI (PD) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 16.18 illustrata dalla relatrice Coscia.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Lainati 16.5 e accetta la riformulazione proposta. Rileva, quindi, come sia necessaria la figura di un liquidatore per regolare i rapporti facenti capo alla società Promuovi Italia Spa.

Mara MUCCI (M5S), intervenendo sulla riformulazione proposta che riassume gli emendamenti identici Lainati 16.5 e Tancredi 16.10 e l'analogo emendamento Cani 16.18, osserva che dovrebbe essere integrata con un riferimento alla necessaria trasparenza e pubblicità dell'attività di liquidazione della società Promuovi Italia Spa.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI ricorda come le ordinarie procedure garantiscano la pubblicità dell'attività del liquidatore della società Promuovi Italia Spa.

Gianluca BENAMATI (PD) chiarisce la portata normativa degli emendamenti Lainati 16.5, Tancredi 16.10 e Cani 16.18 nella nuova formulazione proposta delle relatrici.

Paolo TANCREDI (NCD) non condivide la richiesta della collega Mucci di inserire un'apposita norma che faccia riferimento alla necessità di garantire la trasparenza e la pubblicità dell'attività di liquidazione della società Promuovi Italia Spa. Rileva che già sussistono norme generali che regolano la trasparenza e la pubblicità degli atti amministrativi. Paventa, quindi, il pericolo che proseguendo nell'inserimento di norme *ad hoc* che facciano continuamente riferimento alla trasparenza e pubblicità degli atti, si finisca, in sede di interpretazione, di non ritenere applicabili le generali norme in materia, ove queste non siano espressamente richiamate.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI osserva come il suo Dicastero abbia il massimo interesse alla trasparenza e alla pubblicità degli atti di propria competenza e, in particolare, di quelli del commissario straordinario dell'ENIT e del liquidatore della società Promuovi Italia Spa.

Le Commissioni approvano, quindi, gli emendamenti Lainati 16.5, Tancredi 16.10 e Cani 16.18, riformulati in identico testo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita le relatrici ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 5 precedentemente accantonate.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Carocci 5.49, Chimienti 5.12 e Costantino 5.22 che introducono norme relative al trattamento del personale dipen-

dente delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Costantino 5.3, volto ad escludere le Fondazioni lirico-sinfoniche dal versamento dell'IRAP. Precisa a tale riguardo che pur condividendone l'intenzione, il parere contrario è motivato da problemi di copertura finanziaria.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Mara CAROCCI (PD) ritira l'emendamento 5.49. Desidera, inoltre, esprimere la propria soddisfazione per l'approvazione nella precedente seduta dell'emendamento Costantino 5.1 che intende sottoscrivere.

Maria MARZANA (M5S), chiede di sottoscrivere l'emendamento Chimienti 5.12.

Silvia CHIMIANTI (M5S) illustra l'emendamento 5.12 a sua firma relativo al trattamento del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche in esubero.

Guglielmo EPIFANI (PD), *presidente*, evidenzia che si tratta di un tema dal forte impatto sociale e ritiene che sarebbe preferibile l'individuazione di una soluzione di ordine generale piuttosto che approdare a soluzioni differenziate per le diverse categorie di lavoratori.

Celeste COSTANTINO (SEL) illustra l'emendamento 5.22 a sua prima firma ed insiste per la votazione, ribadendo la necessità di un progetto per il futuro dei lavoratori dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI rileva come già con il cosiddetto decreto Valore Cultura, fortemente voluto dal Ministro Bray, il Governo abbia dimostrato l'intenzione di aiutare le Fondazioni lirico-sinfoniche. Tuttavia ritiene che, per il futuro, dovranno essere adottati criteri per sanare l'iniqua situazione tra le fondazioni « virtuose » – che non percepiscono con-

tributi statali – e quelle che, trovandosi in condizione di difficoltà, ricevono aiuti economici. Evidenzia, inoltre, come attraverso l'assunzione da parte di Ales Spa si sia inteso proprio garantire e salvaguardare la condizione dei lavoratori in esubero.

Celeste COSTANTINO (SEL) concorda con il Ministro sul merito delle sue affermazioni ma, come precisazione nel metodo, ritiene che tali problematiche andrebbero affrontate nell'ambito di un disegno di legge di riforma piuttosto che in un decreto-legge.

Simone VALENTE (M5S) condivide le considerazioni formulate dalla collega Costantino ed aggiunge che nel caso in cui la Ales Spa non provvedesse all'assunzione dei lavoratori in esubero, questi resterebbero privi di occupazione.

Luigi GALLO (M5S) condivide quanto affermato dal Ministro relativamente alla penalizzazione delle fondazioni « virtuose » e ricorda che il MoVimento 5 Stelle ha già avanzato proposte per risolvere questa problematica.

Celeste COSTANTINO (SEL) illustra l'emendamento 5.3 a sua prima firma volto ad escludere le fondazioni lirico-sinfoniche dall'obbligo del pagamento dell'IRAP, reintrodotta nell'anno in corso.

Simone VALENTE (M5S), sottoscrive l'emendamento Costantino 5.3 anche a nome del suo gruppo e ne preannuncia il voto favorevole. Il pagamento dell'IRAP potrebbe costringere tanti teatri, già in difficoltà, ad una definitiva chiusura.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Chimienti 5.12, Costantino 5.22 e Costantino 5.3.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita le relatrici ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 7 precedentemente accantonate.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, pur apprezzando il valore della proposta e riservandosi di valutare un'eventuale riconsiderazione nel corso dell'esame in Assemblea, invita al ritiro, dell'emendamento Mariani 7.42. Invita altresì al ritiro dell'emendamento Petrenga 7.61 che è da ritenersi sostanzialmente assorbito dall'emendamento 11.73 delle Relatrici nella nuova formulazione che verrà proposta e che sarà illustrata in sede di esame delle proposte emendative all'articolo 11. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, del subemendamento Mucci 0.7.69.1. Esprime parere favorevole sul subemendamento Di Benedetto 0.7.69.2 a condizione che sia riformulato. Raccomanda, infine, l'approvazione dell'emendamento 7.69 delle Relatrici.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI esprime parere conforme a quello della relatrice e, in merito all'emendamento Mariani 7.42, precisa che si tratta di un'iniziativa positiva ma che necessita di copertura finanziaria.

Luisa BOSSA (PD), nel concordare con quanto finora sostenuto in merito alle esigenze di trasparenza ricorda, tuttavia, che esistono norme precise in termini di obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni derivanti, in particolare, dalla legge n. 190 del 2012 ed dai decreti legislativi n. 150 del 2009 e n. 33 del 2013.

Manuela GHIZZONI (PD), in qualità di cofirmataria, ritira l'emendamento Mariani 7.42.

Giovanna PETRENGA (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 7.61

Mara MUCCI (M5S), insiste per la votazione del proprio subemendamento 0.7.69.1.

Chiara DI BENEDETTO (M5S) accetta la nuova formulazione proposta dalla relatrice del suo subemendamento 0.7.69.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Mucci 0.7.69.1, approvano il subemendamento Di Benedetto 0.7.69.2, come riformulato, e approvano, infine, l'emendamento 7.69 come subemendato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita le relatrici ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 11 precedentemente accantonate.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dei subemendamenti Di Benedetto 0.11.73.1, Gallo 0.11.73.2, Mucci 0.11.73.3 e Mucci 0.11.73.4.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI, esprime parere conforme a quello della relatrice precisando che l'espressione « mobilità dolce » non risulta idonea ad essere inserita in un testo di legge e che, peraltro, il concetto ad essa sotteso è già presente nel testo del decreto-legge in esame.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, propone una nuova formulazione dell'emendamento 11.73 delle Relatrici che propone di aggiungere dopo il comma 3, anziché dopo il comma 2.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI concorda.

Luigi GALLO (M5S), richiama l'attenzione del Governo affinché si promuova un turismo a basso impatto ambientale ed invita le Relatrici a proporre, eventualmente, una nuova formulazione del proprio subemendamento 0.11.73.2.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI, ribadisce che il testo in esame contempla già quanto richiesto. Infatti, il comma 3 dell'articolo 11, fa riferimento alla « realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici ».

Mara MUCCI (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.11.73.4.

Guglielmo EPIFANI (PD), *presidente*, prende atto che i subemendamenti Di Benedetto 0.11.73.1, Gallo 0.11.73.2, Mucci 0.11.73.3 e Mucci 0.11.73.4 sono stati ritirati.

Le Commissioni approvano l'emendamento 11.73 delle Relatrici come riformulato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, passa all'esame degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 12.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, formula un invito al ritiro sull'emendamento Vargiu 12.9, precisando che dagli approfondimenti svolti è emerso come la finalità dell'emendamento possa essere perseguita anche tramite indicazioni di carattere amministrativo.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

BRUNO MOLEA (SCpI), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Vargiu 12.9.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, in considerazione della richiesta formulata dalle relatrici di disporre di un ulteriore tempo per formulare il parere sulle restanti proposte emendative, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 12.50, è ripresa alle 14.45.**

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, passa ora all'esame proposte emendative riferite all'articolo 15.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento Luigi Gallo 0.15.14.1; esprime parere favorevole sull'emendamento Schirò 15.4, riformulandone il testo in modo da ricomprendere anche il subemendamento

Abrignani 0.15.14.2 del quale invita al ritiro. Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 15.14 delle relatrici.

LUIGI GALLO (M5S) ritira il proprio subemendamento 0.15.14.1.

Gea SCHIRÒ (PI) accetta la riformulazione proposta sull'emendamento 15.4 a sua firma.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), dichiara di accettare la riformulazione sull'emendamento Schirò 15.4, volta a comprendere anche il subemendamento 0.15.14.2 a sua firma. Pertanto ritira il proprio subemendamento 0.15.14.2.

Manuela GHIZZONI (PD) sottoscrive l'emendamento Schirò 15.4.

ROBERTO RAMPI (PD), nell'apprezzare il proficuo lavoro di riformulazione svolto dalle relatrici, sottoscrive l'emendamento Schirò 15.4.

Le Commissioni approvano l'emendamento Schirò 15.4 come riformulato.

LUIGI GALLO (M5S) chiede chiarimenti riguardo ai soggetti delle restanti Aree sui quali dovranno incidere le misure previste dall'emendamento 15.14 delle Relatrici che assicura il mantenimento in servizio del personale dell'Area 1.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, precisa che le circa 100 unità di personale attribuite all'Area 1 verranno compensate attraverso una riduzione delle unità presenti nei profili delle Aree 2 e 3 attualmente non occupati.

MARIA MARZANA (M5S) domanda se nelle Aree 2 e 3 sia presente una situazione di carenza di personale.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI fornisce ulteriori precisazioni, ribadendo quanto affermato dalla relatrice Coscia.

Le Commissioni approvano l'emendamento 15.14 delle Relatrici.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, passa ora all'esame dell'unico articolo aggiuntivo riferito all'articolo 13 precedentemente accantonato.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Prodani 13.018, a condizione che sia riformulato.

PRODANI esprime apprezzamento per lo sforzo compiuto dalle relatrici ed accetta la riformulazione proposta.

Gianluca BENAMATI (PD) preannuncia un voto convintamente favorevole sull'articolo aggiuntivo Prodani 13.018, così come riformulato su proposta delle relatrici, che sottoscrive, evidenziando come il lavoro da queste svolto abbia introdotto un elemento qualificante nelle politiche per la promozione del turismo.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), nel dichiarare voto favorevole, auspica che il Ministro possa reperire altri fondi per favorire la promozione del turismo.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Prodani 13.018, come riformulato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, passa ora all'esame dell'articolo 10 precedentemente accantonato.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, illustra l'emendamento 10.92 delle Relatrici ed esprime, parere contrario sui subemendamenti Schirò 0.10.92.1, Prativiera 0.10.92.14 ed Allasia 0.10.92.15 e parere favorevole sul subemendamento Vignali 0.10.92.31.

Esprime, quindi, parere contrario sui subemendamenti Vignali 0.10.92.30 e 0.10.92.29, Alfreider 0.10.92.2, Prativiera 0.10.92.16, Prodani 0.10.92.3, Prativiera 0.10.92.17, Allasia 0.10.92.18, Prodani 0.10.92.4, Abrignani 0.10.92.19 e

0.10.92.20, Mucci 0.10.92.5 e 0.10.92.6, Prativiera 0.10.92.21 e Mucci 0.10.92.7, mentre esprime parere favorevole sui subemendamenti Costantino 0.10.92.12 e Pizzolante 0.10.92.32.

Esprime, inoltre, parere contrario sul subemendamento Prativiera 0.10.92.22, sugli identici subemendamenti Abrignani 0.10.92.23 e Prativiera 0.10.92.24, e sul subemendamento Alfreider 0.10.92.8, mentre esprime parere favorevole sui subemendamenti Pizzolante 0.10.92.33 e Abrignani 0.10.92.27, purché riformulati.

Esprime, infine, parere contrario sui subemendamenti Abrignani 0.10.92.28, parere favorevole con riformulazione sul subemendamento Costantino 0.10.92.13 e parere contrario sui subemendamenti Prativiera 0.10.92.25, Prodani 0.10.92.9, Crippa 0.10.92.10 e 0.10.92.11 e Allasia 0.10.92.26. Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 10.92 delle relatrici.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara che, in caso di approvazione dell'emendamento delle relatrici 10.92 risulteranno assorbiti gli emendamenti Bini 10.85, Prodano 10.57, Bini 10.41, Abrignani 10.19, Prativiera 10.66, Cani 10.61, Benamati 10.62, gli identici Abrignani 10.20, Vignali 10.40 e Rampelli 10.53, Prativiera 10.73, Alfreider 10.2, Vignali 10.49 e 10.39, Pizzolante 10.38, Abrignani 10.12, Bini 10.80, Pizzolante 10.48, gli identici Bini 10.82, Abrignani 10.24 e Alfreider 10.4, Allasia 10.69, gli identici Rampelli 10.54 e Abrignani 10.58, Rampelli 10.55, gli identici Vignali 10.51, Bini 10.84 e Abrignani 10.13 e l'articolo aggiuntivo Benamati 10.012.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Rampelli 10.87, Luigi Gallo 10.15 e sull'articolo aggiuntivo Crippa 10.016.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI esprime parere conforme a quello espresso della relatrice.

Gea SCHIRÒ (PI) ritira il proprio subemendamento 0.10.92.1.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduti i subemendamenti Allasia 0.10.92.14 e Prativiera 0.10.92.15.

Davide CRIPPA (M5S) evidenzia come, a suo parere, in sede di valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative, non siano stati adottati criteri uniformi. Si riferisce in particolare ai commi 5 e 6 dell'articolo 10, come risultante in seguito all'eventuale approvazione dell'emendamento 10.92 delle relatrici, che prevedono rispettivamente la revisione dei criteri di classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche e i distretti turistici: tali materie costituiscono oggetto di altre proposte emendative precedentemente dichiarate inammissibili.

Celeste COSTANTINO (SEL) concorda con quanto evidenziato dal collega Crippa, segnalando una contraddizione nella valutazione dell'articolo aggiuntivo a propria firma 7.01 – dichiarato inammissibile per estraneità di materia – e l'emendamento Sereni 7.46, dichiarato ammissibile, anche se vertente sul medesimo argomento, e successivamente assorbito dall'emendamento 7.69 delle relatrici. Dichiara comunque di sottoscrivere l'emendamento Sereni 7.46.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, pur comprendendole osservazioni dei deputati Crippa e Costantino, sottolinea come, nella valutazione di un numero rilevante di proposte emendative, da completare in tempi brevi, possa accadere che si verifichino incongruenze. Ritiene che, nel complesso, il lavoro di valutazione sia stato improntato a criteri di rigore e buon senso. In ogni caso sottolinea come le parti dell'emendamento 10.92 di contenuto analogo a quello di emendamenti dichiarati

inammissibili apparivano sostanzialmente differenti da questi ultimi e soprattutto più direttamente collegati al contenuto del decreto.

Le Commissioni approvano il subemendamento Vignali 0.10.92.31.

Raffaello VIGNALI (NCD) ritira i propri subemendamenti 0.10.92.30 e 0.10.92.29.

Daniel ALFREIDER (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio subemendamento 0.10.92.2.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduto il subemendamento Pratavia 0.10.92.16.

Aris PRODANI (M5S) ritira il proprio subemendamento 0.10.92.3.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduti i subemendamenti Pratavia 0.10.92.17 e Allasia 0.10.92.18.

Aris PRODANI (M5S) ritira il proprio subemendamento 0.10.92.4.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira i propri subemendamenti 0.10.92.19 e 0.10.92.20.

Le Commissioni respingono il subemendamento Mucci 0.10.92.5.

Mara MUCCI (M5S) ritira il proprio subemendamento 0.10.92.6.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduto il subemendamento Pratavia 0.10.92.21.

Mara MUCCI (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.10.92.7, volto a individuare fattispecie che comportano la revoca del credito di imposta per le spese di ristrutturazione delle strutture ricettive

turistico-alberghiere, chiedendo quale sia il motivo per il quale la relatrice Petitti abbia espresso parere contrario sullo stesso.

Davide CRIPPA (M5S) osserva che analoghe fattispecie di revoca sono state introdotte dalla Commissione Attività produttive con riferimento ad altre tipologie di credito di imposta.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, osservando come appaia poco realistica l'ipotesi di revoca consistente nel trasferimento dei beni oggetto dell'investimento in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, comunica che il subemendamento Mucci 0.10.92.7 si intende accantonato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano i subemendamenti Costantino 0.10.92.12 e Pizzolante 0.10.92.32.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduto il subemendamento Pratavia 0.10.92.22.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira il proprio subemendamento 0.10.92.23 e accetta la riformulazione proposta dalla relatrice del proprio subemendamento 0.10.92.27.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduto il subemendamento Pratavia 0.10.92.24.

Daniel ALFREIDER (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio subemendamento 0.10.92.8.

Sergio PIZZOLANTE (NCD) accetta la riformulazione del proprio subemendamento 0.10.92.33 proposta dalla relatrice Petitti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano i subemendamenti Pizzolante 0.10.92.33 (*Nuova formulazione*) e Abri gnani 0.10.92.27 (*Nuova formulazione*).

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira il proprio subemendamento 0.10.92.28.

Celeste COSTANTINO (SEL) dichiara di non accettare la riformulazione del proprio subemendamento 0.10.92.13 proposta dalla relatrice Petitti e chiede che lo stesso venga posto in votazione.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.10.92.13.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduto il subemendamento Pratavia 0.10.92.25.

Aris PRODANI (M5S) ritira il proprio subemendamento 0.10.92.9.

Davide CRIPPA (M5S) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso dalla relatrice Petitti sul proprio subemendamento 0.10.92.10.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, osserva come l'estensione dell'ambito di applicazione del credito di imposta agli alberghi diffusi sia in contrasto con la riformulazione dell'articolo 10 contenuta nell'emendamento delle relatrici 10.92 e propone all'onorevole Crippa di presentare un apposito ordine del giorno in tal senso.

Davide CRIPPA (M5S) chiede come un tale ordine del giorno potrebbe essere accolto dal Governo, avendo la relatrice espresso parere contrario sul proprio subemendamento 0.10.92.10.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI evidenzia come il credito di imposta di cui all'articolo 10 non possa essere esteso agli alberghi diffusi sino a che tali strutture non siano ricomprese nell'ambito delle strutture alberghiere. Ritiene pertanto necessario che si proceda preliminarmente alla definizione dei nuovi criteri di classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche.

Gianluca BENAMATI (PD), concordando con quanto evidenziato dal Ministro Franceschini, osserva che, in seguito alla riclassificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, anche gli alberghi diffusi potranno essere ammessi a fruire del credito di imposta.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, evidenzia come, in considerazione dei chiarimenti testé forniti dal Ministro Franceschini, il subemendamento Crippa 0.10.92.10 possa essere validamente trasferito in un ordine del giorno.

Davide CRIPPA (M5S) ritira il proprio subemendamento 0.10.92.10 ai fini della ripresentazione dello stesso nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea. Ritira inoltre il proprio subemendamento 0.10.92.11.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduto il subemendamento Allasia 0.10.92.26.

Mara MUCCI (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.10.92.7, precedentemente accantonato, auspicandone l'approvazione.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI ribadisce il suo avviso contrario sul subemendamento Mucci 0.10.92.7.

Mara MUCCI (M5S) insiste per la votazione del proprio subemendamento 0.10.92.7.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sul subemendamento Mucci 0.10.92.7, chiarisce che esso intende evitare l'acquisizione di fraudolenti crediti di imposta, dovendosi quindi specificare quale sia l'oggetto beneficiario di tale credito, mentre l'attuale formulazione fa riferimento al solo soggetto beneficiario dell'agevolazione fiscale.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, chiarisce che la disposizione recata dall'articolo

10, oggetto della presente proposta emendativa, è riferita a crediti di imposta tesi a favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle sole strutture alberghiere, e non appare pertanto suscettibile di essere interessata da processi di delocalizzazione a differenza di quanto può accadere nel caso di agevolazioni relative ad impianti industriali.

Rocco PALESE (FI-PdL) interviene per chiarire la portata normativa delle disposizioni di cui all'articolo 10.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce le sue preoccupazioni in merito ad un utilizzo non corretto delle agevolazioni fiscali recate dall'articolo 10 del provvedimento.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI sottolinea che nel caso di utilizzo fraudolento delle agevolazioni fiscali introdotte dalle ristrutturazioni edilizie l'ordinamento prevede specifici meccanismi sanzionatori.

Davide CRIPPA (M5S) insiste per la votazione del subemendamento Mucci 0.10.92.7.

Le Commissioni respingono, quindi, il subemendamento Mucci 0.10.92.7.

Le Commissioni approvano l'emendamento delle relatrici 10.92.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduto l'emendamento Rampelli 10.87.

Le Commissioni respingono l'emendamento Luigi Gallo 10.15.

Davide CRIPPA (M5S) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso dalla relatrice Petitti sul proprio articolo aggiuntivo 10.016, volto alla concessione di incentivi per l'incremento dell'efficienza energetica negli esercizi ricettivi, mediante l'estensione della possibilità di ricorrere al conto termico, in alternativa alla detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica. Evidenzia inoltre come la norma non sia di immediata

applicazione, in quanto si richiede l'intervento di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico che apporti le modificazioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo aggiuntivo.

Gianluca BENAMATI (PD), pur ritenendo opportuno un approfondimento della tematica evidenziata dal collega Crippa, ricorda che il conto termico è attualmente limitato al settore pubblico, potendo il settore privato usufruire dell'apposita detrazione fiscale.

Emma PETITTI (PD), *relatrice per la X Commissione*, osserva che le motivazioni del parere negativo sono state correttamente indicate dal collega Benamati e che l'applicazione del conto termico in un settore privato come quello degli esercizi ricettivi costituirebbe un'importante innovazione, suscettibile di essere in seguito estesa ad altri settori privati.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI, pur ricordando come il sottosegretario allo sviluppo economico De Vincenti abbia evidenziato l'opportunità di rivedere la normativa in materia, ritiene che non sia questa la sede idonea per un simile intervento, che dovrebbe avere ben più ampia portata. Osserva infine che la norma proposta non lasci discrezionalità al Ministro dello sviluppo economico in relazione al contenuto del proprio decreto, dovendo questo semplicemente apportare le necessarie modifiche al proprio decreto del 28 dicembre 2012.

Davide CRIPPA (M5S) osserva che, se ci fosse stata volontà in tal senso, sarebbe stato possibile approfondire la problematica e intervenire anche in questa sede. Evidenzia inoltre che una riduzione delle spese energetiche degli esercizi ricettivi potrebbe avere effetti positivi sulla competitività delle strutture stesse. Dichiara infine di ritirare il proprio articolo aggiuntivo 10.016.

Le Commissioni passano, quindi, all'esame degli emendamenti dei relatori

recanti il recepimento delle condizioni espresse dalla Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Approvano, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti delle relatrici 3.14, 4.30, 5.54, 6.11, 7.70, 11.74, 12.46, 13.25, 14.8, 15.13, 16.59 e 16.60.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ai fini del coordinamento formale del testo, propone le seguenti correzioni di forma:

*All'articolo 1, al comma 6, secondo periodo, le parole: tra i privati sono sostituite dalle seguenti: da parte dei privati.*

*All'articolo 2:*

*al comma 1:*

*alla lettera h), le parole: « del responsabile unico del procedimento » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , rilasciata dal Direttore generale di progetto »;*

*al comma 3:*

*alla lettera c), le parole: « gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'articolo 14 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dagli articoli 14 e seguenti » e le parole: « dell'articolo 2 » dalle seguenti: « dall'articolo 2 »;*

*al comma 5, le parole: « è costituita una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, composta da » sono sostituite dalle seguenti: « è costituita, presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, una segreteria tecnica di progettazione composta da » e le parole: « entro i limiti di spesa » dalle seguenti: « entro il limite di spesa »;*

*al comma 6, secondo periodo, le parole: « nei limiti » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 2, lettera d), secondo periodo, le parole: « di cui l'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 2 »;*

*al comma 3, secondo periodo, le parole: « nei limiti » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, ultimo periodo, le parole: « all'articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, lettera g), capoverso 21-bis, secondo periodo, le parole: « Fondo unico delle spettacoli » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo unico per lo spettacolo »;*

*al comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:*

*« f-bis) il comma 19-bis è abrogato »;*

*al comma 5, alla lettera b), le parole: « i commi 326 e 327 » sono sostituite dalle seguenti: « il comma 327 »;*

*All'articolo 7:*

*al comma 1:*

*al quinto periodo, le parole: « Il Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro » e le parole: « del bilancio » dalle seguenti: « di bilancio »;*

*al sesto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo »;*

*al comma 3, le parole da: « recante » a « urgenti » sono soppresse.*

All'articolo 8:

al comma 5, le parole: « nei limiti » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite ».

All'articolo 9:

al comma 2, lettera g), capoverso, le parole: « Sono escluse dalle spese » sono sostituite dalle seguenti: « 2-bis. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 »;

All'articolo 10:

al comma 2, le parole: « decreto del Ministero dei lavori pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro dei lavori pubblici »;

al comma 3, terzo periodo, le parole: « primo gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2015 »;

All'articolo 11:

al comma 4, le parole: « ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole »;

All'articolo 12:

al comma 4, lettera a), la parola: « soppressa » è sostituita dalla seguente: « abrogata »;

All'articolo 14:

alla lettera b), capoverso 2-bis, le parole: « di cui articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 2 »;

Le Commissioni concordano.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che il testo, come modificato in sede referente dalle Commissioni riunite VII e X, sarà inviato alle Commissioni competenti per materia per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.10.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 260 del 25 giugno 2014:

a pagina 83, prima colonna, diciannovesima riga, le parole: « Piccoli Nardelli » sono sostituite dalla seguente: « Benamati » e la parola: « Benamati » è sostituita dalle seguenti: « Piccoli Nardelli »;

a pagina 167 prima colonna, trentottesima riga, dopo la parola: « conservazione », aggiungere il seguente periodo: « dei beni culturali, all'articolo 31 del »;

a pagina 167 prima colonna, quarantesima riga, dopo la parola: « legislativo », aggiungere le seguenti parole: « 22 gennaio 2004, n. 42, e successive ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 261 del 26 giugno 2014:

a pagina 28, prima colonna, tredicesima riga, le parole: « All'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, dopo il comma 3 è inserito il seguente: » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 7, dopo il comma 3 è inserito il seguente: »;

a pagina 29, prima colonna, dopo la quinta riga, aggiungere il seguente periodo: « Conseguentemente la rubrica dell'articolo 7 è così modificata: "(Piano strategico Grandi progetti beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali)" »;

a pagina 30, prima colonna, prima riga, aggiungere il seguente periodo: «*Al comma 1, sostituire le parole: , con l'obiettivo di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale., con le seguenti: , con l'obiettivo di restituirlo alla sua esclusiva destinazione culturale, educativa e museale. »;*

a pagina 34, seconda colonna, sopprimere le righe da tredicesima a ventiquattresima;

a pagina 35, seconda colonna, prima riga, sostituire le parole: «*Al comma 3, sostituire le parole: un uso gratuito con le seguenti »* con le seguenti: «*Al comma 3, dopo le parole: in uso gratuito inserire le seguenti: »;*

a pagina 36, seconda colonna, trentunesima riga, le parole: «*Le relatrici »* sono sostituite dalle seguenti: «*Basso, Quintarelli, Carrozza, Ascani, Coppola, Capua, Marco Di Maio, Catalano, Galgano, Tentori, Bonomo ».*

## ALLEGATO 1

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo.  
C. 2426 Governo.**

**ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI  
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

**ART. 10.**

*Sostituire ove ricorrenti le parole: imprese alberghiere con le seguenti: strutture ricettive.*

**0. 10. 92. 1.** Schirò.

*Al comma 1, sostituire la parola: 200.000 con la parola: 400.000.*

*Conseguentemente: Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2016, al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**0. 10. 92. 14.** Prata, Prata, Prata.

*Al comma 1, aggiungere infine, il seguente periodo: per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle strutture di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 344 a 349 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e per un valore massimo della detrazione dall'imposta lorda di 200 mila euro.*

*Conseguentemente: ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**0. 10. 92. 15.** Allasia, Prata.

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2 sopprimere le parole: esclusivamente;*

*b) aggiungere infine le seguenti parole: ovvero le tipologie di cui al successivo comma 7, secondo le modalità ivi previste.*

**0. 10. 92. 31.** Vignali, Tancredi, Pizzolante.

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2 sopprimere le parole: esclusivamente;*

*b) aggiungere infine le seguenti parole: o per le spese sostenute per l'acquisto di mobili.*

**0. 10. 92. 30.** Vignali, Pizzolante, Tancredi.

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 sopprimere le parole: esclusivamente;*

b) *aggiungere infine le seguenti parole e interventi di efficientamento energetico, tra cui le spese sostenute per l'acquisto di schermature solari che realizzino una prestazione energetica della schermatura solare di classe 2 o superiore come definite dalla norma EN UNI 14501:2006.*

**0. 10. 92. 29.** Vignali, Tancredi, Pizzolante.

*Al comma 2 sostituire le parole: interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con le seguenti: interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

*Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera b).*

**0. 10. 92. 2.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

*Al comma 2, dopo le parole: di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere, inserire la seguente: a).*

*Conseguentemente: Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**0. 10. 92. 16.** Pratavia, Allasia.

*Al comma 2, dopo la parola: lettere aggiungere la seguente: a.*

**0. 10. 92. 3.** Prodani, Mucci.

*Al comma 2, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 inserire le seguenti: ad interventi di cui al comma 1, dell'articolo 16-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,.*

*Conseguentemente: Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2016, al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**0. 10. 92. 17.** Pratavia, Allasia.

*Al comma 2, dopo le parole: Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserire le seguenti: ad interventi per il miglioramento e l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza delle strutture esistenti,.*

*Conseguentemente: Ai maggiori oneri, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per gli anni dal 2016, al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**0. 10. 92. 18.** Allasia, Pratavia.

*Al comma 2, sostituire la parola: o con: e.*

**0. 10. 92. 4.** Prodani.

*Al comma 2, infine, aggiungere il seguente periodo:* Il credito di imposta è riconosciuto per gli interventi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2004.

**0. 10. 92. 19.** Abrignani.

*Al comma 2, infine aggiungere il seguente periodo:* Il credito d'imposta è riconosciuto per gli interventi effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

**0. 10. 92. 20.** Abrignani.

*Al comma 3 dopo le parole:* Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *aggiungere le seguenti:* , né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

**0. 10. 92. 5.** Mucci, Prodani.

*Al comma 3, dopo le parole:* dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* , non è altresì soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**0. 10. 92. 6.** Mucci, Prodani.

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente:* Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**0. 10. 92. 21.** Prataviera, Allasia.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Il credito d'imposta è revocato:

*a)* se il beneficiario cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;

*b)* se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

**0. 10. 92. 7.** Mucci, Prodani.

*Al comma 4, alinea, sostituire le parole:* sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano *con le parole:* sentita la Conferenza Unificata.

*Al comma 5 sostituire le parole d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano con le parole:* d'intesa con la Conferenza Unificata.

**0. 10. 92. 12.** Costantino, Fratoianni, Giordano, Matarrelli, Ferrara.

*Al comma 4, sostituire le parole:* e il Ministro dello sviluppo economico, *con le seguenti:* , con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

**0. 10. 92. 32.** Pizzolante, Vignali, Tancredi.

*All'alinea del comma 4, sostituire le parole:* tre mesi *con le parole:* trenta giorni.

**0. 10. 92. 22.** Prataviera, Allasia.

*Al comma 4 le lettere a), b) e d) sono soppresse.*

**\* 0. 10. 92. 23.** Abrignani.

*Al comma 4 le lettere a), b) e d) sono soppresse.*

**\* 0. 10. 92. 24.** Prativiera, Allasia.

*Al comma 4 sopprimere la lettera d).*

**0. 10. 92. 8.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

*Al comma 5, dopo le parole: imprese turistiche aggiungere le seguenti: comprese le regole per i condhotel.*

**0. 10. 92. 33.** Pizzolante, Tancredi, Vignali.

*Al comma 5 aggiungere, infine, le seguenti parole: e del sistema di classificazione alberghiera Hotelstars Union adottato a livello europeo.*

**0. 10. 92. 27.** Abrignani.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo.

**0. 10. 92. 28.** Abrignani.

*Al comma 6, lettera a) punto 3) dopo la parola: fiscalità aggiungere il seguente periodo: In particolare si può sperimentare la creazione di un AFAI (Ambiente favorevole investimenti) in cui i diversi soggetti coinvolti, Governo, regione e comune compongano ognuno per la propria competenza, il quadro complesso delle conve-*

nienze fiscali e dei sostegni economici tali da incentivare ed accelerare la trasformazione urbana e l'innovazione del prodotto turistico. Nell'ambito dell'AFAI potranno essere elaborati progetti PRRI (progetti di riqualificazione e riconversione industriale) tra cui: azioni per la riqualificazione delle aree del distretto; realizzazioni di opere infrastrutturali; riqualificazioni del personale; altre agevolazioni quali quelle sull'efficienza energetica, *smart grid*, *smart city*, mobilità intelligente; finanziamenti per la ricerca e sviluppo.

**0. 10. 92. 13.** Costantino, Fratoianni, Giordano, Matarrelli, Ferrara.

*Al comma 7 sostituire le parole: 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 ».*

*Conseguentemente:* Ai maggiori oneri, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 e in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.

**0. 10. 92. 25.** Prativiera, Allasia.

*Al comma 7 sopprimere il secondo periodo;*

*Conseguentemente:* al terzo periodo dopo le parole, il Fondo *aggiungere le seguenti:* per la promozione del turismo istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

**0. 10. 92. 9.** Prodani, Crippa, Mucci.

*Al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche agli*

alberghi diffusi come normati dalle leggi regionali vigenti, i limiti massimi complessivi di cui al precedente periodo possono essere aumentati a valere su risorse del Fondo per la promozione del turismo, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

**0. 10. 92. 10.** Crippa, Prodani, Mucci.

*Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: comprese fino a: al comma 2.*

**0. 10. 92. 11.** Crippa, Prodani, Mucci.

*Al comma 7, dopo le parole: per l'acquisto di beni mobili inserire le seguenti: , con particolare riferimento all'acquisto di mobili made in Italy e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,.*

*Conseguentemente:* Ai maggiori oneri, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**0. 10. 92. 26.** Allasia, Prata, Prata.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 10.

*(Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico).*

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per

il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della « progettazione universale » di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18.

3. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « de minimis ». Il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del primo gennaio 2015.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a:

a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito di imposta;

b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 5;

d) le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;

e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della « progettazione universale », il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiorna gli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali.

6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa:

a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole: « nei territori costieri » sono soppresse; le parole: « con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo »; le parole: « nei medesimi territori » sono sostituite dalle seguenti: « nei territori interessati »;

2) al comma 5, primo periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo »; il secondo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità;

4) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) i Distretti costituiscono "Zone a burocrazia zero" ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano escluse dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; »;

b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le misure di agevolazione e

di semplificazione connesse al regime proprio delle « zone a burocrazia zero » trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del distretto turistico, ancorché soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico;

c) il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, è utilizzabile anche con riferimento al settore turistico, per il perseguimento dei seguenti obiettivi: supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitività e innovativa dell'imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri. ».

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17. Al fine di estendere il credito di imposta di cui al comma 1 a soggetti gestori di strutture ricettive, ivi inclusi i *condhotel*, e per spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di beni mobili finalizzati all'arredo degli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2, i limiti massimi complessivi di cui al precedente periodo possono essere aumentati a valere sulle risorse del Fondo per la promozione del turismo, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Fondo è alimentato tramite le risorse recuperate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso l'adozione di misure di informatizzazione finalizzate al contrasto alla frodi relative al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

**10. 92.** Le Relatrici.

ART. 15.

*Al comma 2-bis, primo periodo, dopo la parola: turismo sono inserite le seguenti: nella misura non superiore al 5,.*

**0. 15. 14. 1.** Luigi Gallo.

*Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:*

« 2-*quater*. Al fine di assicurare le funzioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Ministero è autorizzato ad assumere il Personale collocato nelle graduatorie dei passaggi dall'area A all'area B e dall'area B all'area C Area Terza F 1, per i profili professionali di funzionario amministrativo e funzionario tecnico (informatico, archivista, storico dell'arte, esperto in comunicazione ecc.) in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 15 o del 2009. Le procedure di mobilità non sono attivate per i profili ricompresi nelle suddette graduatorie ».

**0. 15. 14. 2.** Abrignani.

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

« 2-*bis*. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al personale di I Area di ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi II, lettere c), d) ed e) e 12 del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I maggiori oneri, eventualmente derivanti dal mantenimento in servizio del personale di I Area risultante in soprannumero nei

ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono neutralizzati rendendo indisponibili, nelle dotazioni organiche del personale delle Aree II e III del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie.

*2-ter.* Per le medesime finalità di cui al comma *2-bis* nonché al fine di assicurare la piena funzionalità degli Istituti del Mi-

nistero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la durata temporale dell'obbligo, di cui all'articolo 35, comma *5-bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, di permanenza nella sede di prima destinazione per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero, è di tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi ».

**15.14.** Le Relatrici.

## ALLEGATO 2

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo.  
C. 2426 Governo.**

**EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA DEL 1° LUGLIO**

ART. 14.

*a) al comma 2:*

*1. al primo periodo, dopo le parole: « pubblica amministrazione, » sono inserite le seguenti parole: « i poli museali, »; dopo la parola; « finanziaria » è aggiunta la parola: « contabile ».*

*2. al secondo periodo, dopo le parole: « è allegato l'elenco » sono inserite le seguenti « dei poli museali e ».*

*b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

*« 2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura statali di n. rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedura di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato*

livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

**14. 7.** *(Nuova formulazione)* Coscia, Pettiti.

*Al comma 4, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;*

**14. 8.** Le Relatrici.

ART. 16.

*Al comma 2, sostituire le parole: , culturali ed i con le seguenti: e culturali e per favorire la commercializzazione dei.*

**16. 23.** Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nella piattaforma tecnolo-*

gica e nella rete *internet*, anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del Turista che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura.

**16. 19.** (Nuova formulazione) Benamati e altri.

*Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: stipula convenzioni con le Regioni aggiungere le seguenti: e le Province Autonome.*

**16. 20.** Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

*Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: emolumento, indennità o rimborso spese.;*

**16. 59.** Le Relatrici.

*Al comma 6, sostituire le parole: scelto tra gli imprenditori del settore con le seguenti: sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.*

\* **16. 22.** (Nuova formulazione) Luigi Taranto.

*Al comma 6, sostituire le parole: scelto tra gli imprenditori del settore con le seguenti: sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.*

\* **16. 26.** (Nuova formulazione) Vignali, Tancredi, Pizzolante.

*Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*f-bis) l'organizzazione dell'offerta turistica e la promocommercializzazione attraverso il potenziamento e lo sviluppo del portale Italia.it.*

**16. 15.** Mucci.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: « a tempo indeterminato »;*

*b) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il liquidatore della società Promuovitalia S.p.a. può stipulare accordi con le società Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unità di personale non assegnate all'ENIT come trasformata ai sensi del presente articolo ».*

**16. 5.** (Nuova formulazione) Lainati.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*c) al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: « a tempo indeterminato »;*

*d) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il liquidatore della società Promuovitalia S.p.a. può stipulare accordi con le società Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unità di personale non assegnate all'ENIT come trasformata ai sensi del presente articolo ».*

**16. 10.** (Nuova formulazione) Tancredi.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*e) al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: « a tempo indeterminato »;*

f) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il liquidatore della società Promuovitalia S.p.a. può stipulare accordi con le società Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unità di personale non assegnate all’ENIT come trasformata ai sensi del presente articolo ».

**16. 18.** (Nuova formulazione) Cani.

Al comma 12, sostituire la parola: derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**16. 60.** Le Relatrici.

#### ART. 7.

Al comma 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: il programma Italia 2019 individua inserire le seguenti: secondo principi di trasparenza e pubblicità, anche tramite portale web.

**0. 7. 69. 2.** (Nuova formulazione) Di Benedetto.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Al fine di favorire progetti, iniziative ed attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale italiano materiale e immateriale, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il « Programma

Italia 2019 », volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura a « Capitale Europea della Cultura 2019 » delle città. Il « Programma Italia 2019 » individua, per ciascuna delle azioni proposte, l’adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi comunitari per il periodo 2014-2020. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di « Capitale italiana della cultura » ad una città italiana, sulla base di una apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con la Conferenza unificata Stato-Città, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana « Capitale Europea della Cultura 2019 ». I progetti presentati dalla città designata « Capitale italiana della cultura » al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione ivi previsto per un importo nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata « Capitale italiana della cultura » sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali.

Conseguentemente la rubrica dell’articolo 7 è così modificata: (Piano strategico Grandi progetti beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali).

**7. 69.** Le Relatrici.

## ART. 11.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di potenziare l'offerta turistico-culturale e di valorizzare con azioni congiunte il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della Nazione, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorità i progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, inseriti nei circuiti nazionali di cui all'articolo 11, comma 2, e nei percorsi di cui al comma 3. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica. A tal fine, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico, appositi progetti, predisposti sulla base della analisi dei territori e della mappatura delle risorse, nonché della progettazione di interventi concreti e mirati a favorire l'integrazione turistica.

**11. 73.** *(Nuova formulazione)* Le Relatrici.

*Al comma 5, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;*

**11. 74.** Le Relatrici.

## ART. 15.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in un'ottica di contenimento della spesa, nei limiti dei posti vacanti in organico, al

fine di ricoprire con personale qualificato le carenze di organico relative alla disponibilità di funzionari appartenenti ai vari profili professionali afferenti alla III Area Funzionale (ex posizione economica C1) e non sussistendo nel contempo graduatorie concorsuali pubbliche in corso di validità, è altresì autorizzato, in deroga all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad attingere alle graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento delle procedure di riqualificazione del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali in questione, tenuto conto che la progressione verticale del predetto personale non dà luogo ad aggravio di spesa in quanto riferita alla posizione giuridica e non economica, ai sensi dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e dell'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ».

**15. 4.** *(Nuova formulazione)* Schirò.

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

*2-bis.* Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al personale di I Area di ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi II, lettere c), d) ed e) e 12 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I maggiori oneri, eventualmente derivanti dal mantenimento in servizio del personale di I Area risultante in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono neutralizzati

rendendo indisponibili, nelle dotazioni organiche del personale delle Aree II e III del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie.

*2-ter.* Per le medesime finalità di cui al comma *2-bis* nonché al fine di assicurare la piena funzionalità degli Istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la durata temporale dell'obbligo, di cui all'articolo 35, comma *5-bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, di permanenza nella sede di prima destinazione per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero, è di tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi ».

**15. 14.** Le Relatrici.

*Al comma 3, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti;* pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2015;

**15. 13.** Le Relatrici.

#### ART. 13.

*Al comma 3, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;*

**13. 25.** Le Relatrici.

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

#### ART. 13-bis.

*(Istituzione del Fondo per la promozione del Turismo).*

1. L'importo relativo al recupero dell'imposta di cui all'articolo *38-quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, corrisposta da una società di Tax Free Shopping, non può essere inferiore all'80 per cento dell'importo IVA relativa

alla cessione, escludendo qualsiasi onere o commissione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro della Giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri dei contratti di intermediazione finanziaria Tax Free Shopping, ai fini di escludere ulteriori voci a carico del contribuente, e le modalità con le quali queste ultime dovranno versare il 50 per cento delle differenze dei propri margini di guadagno legate alla discrepanza tra l'IVA relativa alla cessione e lo sgravio o rimborso effettivo.

2. Le risorse derivanti dal comma 1 sono destinate al « Fondo per la promozione del Turismo » istituito presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti con decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo criteri e modalità per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 2, finalizzato alle sole attività promozionali del turismo.

**13. 018.** *(Nuova formulazione)* Prodani.

#### ART. 10.

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2 sopprimere le parole: « esclusivamente »;*

*b) aggiungere infine le seguenti parole: « ovvero le tipologie di cui al successivo comma 7, secondo le modalità ivi previste ».*

**0. 10. 92. 31.** Vignali, Tancredi, Pizzolante.

*Al comma 4, alinea, sostituire le parole: « sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano » con le parole: « sentita la Conferenza Unificata ».*

*Al comma 5 sostituire le parole: « d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano » con le parole: « d'intesa con la Conferenza Unificata ».*

**0. 10. 92. 12.** Costantino, Fratoianni, Giordano, Matarrelli, Ferrara.

*Al comma 4, sostituire le parole: « e il Ministro dello sviluppo economico », con le seguenti: « , con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».*

**0. 10. 92. 32.** Pizzolante, Vignali, Tancredi.

*Al comma 5 dopo le parole: « imprese turistiche » inserire le seguenti: « ivi compresi i condhotel ».*

*Conseguentemente, al comma 7, sopprimere le parole: « ivi inclusi i condhotel ».*

**0. 10. 92. 33.** (Nuova formulazione) Pizzolante.

*Al comma 5 aggiungere, infine le seguenti parole: « e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo ed internazionale ».*

**0. 10. 92. 27** (Nuova formulazione) Abrignani.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 10.

*(Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico).*

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della « progettazione universale » di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18.

3. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « de minimis ». Il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico

delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del primo gennaio 2015.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a:

a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito di imposta;

b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 5;

d) le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;

e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della « progettazione universale », il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiorna gli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali.

6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa:

a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole: « nei territori costieri » sono soppresse; le parole: « con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo »; le parole: « nei medesimi territori » sono sostituite dalle seguenti: « nei territori interessati »;

2) al comma 5, primo periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo »; il secondo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità »;

4) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) i Distretti costituiscono "Zone a burocrazia zero" ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano escluse dalle misure

di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; »;

b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le misure di agevolazione e di semplificazione connesse al regime proprio delle « zone a burocrazia zero » trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del distretto turistico, ancorché soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico.

c) il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, è utilizzabile anche con riferimento al settore turistico, per il perseguimento dei seguenti obiettivi: supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitività e innovativa dell'imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri ».

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17. Al fine di estendere il credito di imposta di cui al comma 1 a soggetti gestori di strutture ricettive, ivi inclusi i *condhotel*, e per spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di beni mobili finalizzati all'arredo degli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2, i limiti massimi complessivi di cui al precedente periodo possono essere aumentati a valere sulle risorse del Fondo per la promozione del turismo, istituito nello

stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Fondo è alimentato tramite le risorse recuperate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso l'adozione di misure di informatizzazione finalizzate al contrasto alla frodi relative al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

**10. 92.** Le Relatrici.

ART. 2.

*Al comma 5, dopo le parole: 900.000 euro, aggiungere le seguenti: di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015.*

**2. 58.** Le Relatrici.

ART. 3.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: 50.000 euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2014.*

**3. 14.** Le Relatrici.

ART. 4.

*Al comma 2, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare.*

**4. 30.** Le Relatrici.

ART. 5.

*Al comma 7, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare.*

**5. 54.** Le Relatrici.

## ART. 6.

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 3, le parole: « 110 milioni di euro a decorrere dal 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 110 milioni di euro per il 2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 ».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17 ».

**6. 11.** Le Relatrici.

## ART. 7.

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole; di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, Tabella B. Il Ministero con le seguenti: . Il Ministro;*

**7. 70.** Le Relatrici.

## ART. 12.

*Al comma 5, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;*

**12. 46.** Le Relatrici.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio ed abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	35
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	59
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga ed abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	38
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	61
SEDE REFERENTE:	
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	58
AVVERTENZA .....	58

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 1° luglio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

##### La seduta comincia alle 17.25.

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio ed abb.** (Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatore*, illustra il testo unificato delle proposte di legge n. 303 e abbinate, approvato in sede referente dalla XIII Commissione Agricol-

tura il 26 giugno scorso, che si compone di sette articoli.

In particolare, l'articolo 1 definisce le finalità dell'intervento normativo, individuate nella promozione dell'agricoltura sociale, quale aspetto del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, chiamata, in tale ambito, a fornire servizi socio-sanitari nelle aree rurali. Esso richiama inoltre il rispetto, oltre che delle competenze regionali, dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, che rimette alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 2 introduce la definizione di agricoltura sociale. Ai sensi del comma 1, sono tali le attività svolte dall'imprenditore

agricolo (di cui all'articolo 2135 del codice civile) volte a realizzare: l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, disabili e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale; servizi sociali per le comunità locali, tra i quali gli agrisili e servizi di accoglienza di persone in difficoltà fisica e psichica; prestazioni e servizi terapeutici, anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante; iniziative di educazione ambientale ed alimentare, di salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche.

Un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è chiamato a definire i requisiti minimi delle attività indicate (comma 2).

Al riguardo, rileva che si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni nell'emanazione del suddetto decreto, alla luce delle competenze regionali in materia.

Il comma 3, poi, qualifica le attività elencate in precedenza come attività connesse all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Tali attività possono essere svolte anche dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991 purché il fatturato derivante dall'esercizio dell'attività agricola sia prevalente (comma 4).

Il comma 5 prevede, inoltre, che l'imprenditore agricolo possa svolgere attività di agricoltura sociale in associazione con una serie di soggetti, tra cui le cooperative di cui alla legge n. 381 del 1991; le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155 del 2006; le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383 del 2000, nonché soggetti pubblici, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.

Il comma 6, infine, prevede che le attività di agricoltura sociale siano realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari.

L'articolo 3 prevede che le regioni adeguino le proprie disposizioni in materia al fine di permettere il riconoscimento degli

operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti, stabilendo che per coloro che già svolgono tali attività da due anni, le stesse regioni provvedono a un riconoscimento provvisorio. In caso di inadempienza, si applicano le disposizioni relative al potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione.

L'articolo 4 stabilisce che possano essere riconosciute organizzazioni di produttori (OP) per prodotti dell'agricoltura sociale.

Passando poi all'articolo 5, esso dispone che acquisiscono il requisito della ruralità i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati all'esercizio dell'agricoltura sociale. Le regioni sono chiamate a valorizzare il patrimonio edilizio esistente ai fini di un recupero e di un'utilizzazione dello stesso per le attività in esame.

L'articolo 6 reca taluni interventi di sostegno, che si sostanziano nella facoltà: per le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere, di inserire come criteri di priorità per l'assegnazione delle gare di fornitura, la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale; per i comuni, di prevedere specifiche misure di valorizzazione dei prodotti in esame nel commercio su aree pubbliche; per gli enti pubblici territoriali e non, di prevedere criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività in esame nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli; per gli enti pubblici territoriali, di poter dare in concessione a titolo gratuito anche agli operatori dell'agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Viene, poi, previsto (comma 5) che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro, siano definiti i criteri ed i requisiti per l'accesso ad ulteriori agevolazioni ed interventi di sostegno; anche le regioni sono chiamate ad adottare provvedimenti per la concessione di agevolazioni (comma 7).

Anche con riferimento al predetto decreto ministeriale, rileva che occorrerebbe valutare l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni nell'emanazione del decreto ministeriale.

Al comma 6 viene stabilito che nei piani regionali di sviluppo rurale siano definiti specifici programmi finalizzati allo sviluppo dell'impresa di agricoltura sociale.

Infine, l'articolo 7 istituisce l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, che avrà il compito di definire le linee guida delle attività in esame; di monitorare lo sviluppo delle stesse attività; di valutare le ricerche sull'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale; di predisporre iniziative di coordinamento tra l'agricoltura sociale e le politiche di sviluppo rurale; di definire azioni di comunicazione territoriale.

L'Osservatorio è composto da: cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato (in rappresentanza, rispettivamente, dei Dicasteri agricolo, del lavoro, dell'istruzione, della salute e della giustizia); cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente Stato-regioni; due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole; due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale; due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, nominati dalla Conferenza Stato-regioni; due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale; due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione nominati dal Ministro dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, si provvede alla definizione delle modalità organizzative.

Rileva, in generale, che il provvedimento in esame appare riconducibile alle materie agricoltura e servizi sociali, che rientrano entrambe nella competenza legislativa residuale delle regioni.

Peraltro, come già evidenziato, l'articolo 1 della proposta di legge in oggetto, nella definizione delle finalità, richiama inoltre il rispetto, oltre che delle competenze regionali, dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, che rimette alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Ricorda in proposito che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'attribuzione allo Stato di tale competenza esclusiva si riferisce alla fissazione dei livelli strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto (*ex plurimis*, sentenze n. 248 del 2011, n. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 del 2008); dunque essa può essere invocata in relazione a specifiche prestazioni delle quali le norme statali definiscono il livello essenziale di erogazione (sentenze n. 222 del 2013, n. 328 del 2006, n. 285 e n. 120 del 2005, n. 423 del 2004).

Non si tratta, quindi, di una « materia » in senso stretto, bensì di una competenza trasversale, idonea cioè ad investire tutte le materie. Siffatto parametro costituzionale consente, infatti, una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione (sentenza n. 387 del 2007) e, appunto per questo, esso, da un lato, non permette allo Stato di individuare il fondamento costituzionale della disciplina di interi settori materiali (sentenze n. 383 e n. 285 del 2005). Dall'altro, può, invece, essere invocato anche nei particolari casi in cui la determinazione del livello essenziale di una prestazione non permetta, da sola, di realizzare utilmente la finalità di garanzia dallo stesso prevista, espressiva anche dello stretto legame esistente tra tale parametro ed i principi di cui agli articoli 2 e 3, comma secondo, della Costituzione, che garantiscono i diritti invio-

labili dell'uomo e l'uguaglianza in senso sostanziale dei cittadini (sentenze n. 62 del 2013 e n. 10 del 2010).

Con riferimento a singole disposizioni possono essere richiamate altresì materie di competenza esclusiva statale. In particolare: l'articolo 4, recante disposizioni in materia di organizzazioni di produttori, appare riconducibile alle materie tutela delle concorrenza e ordinamento civile; l'articolo 5, comma 1, sul regime giuridico dei locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale, è riconducibile alla materia ordinamento civile; l'articolo 6, comma 4, sulla destinazione dei beni immobili confiscati in base alla legislazione antimafia, è ascrivibile anch'esso alla materia ordinamento civile. L'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, prevista dall'articolo 7, è infine riconducibile alla materia organizzazione amministrativa dello Stato. Intervenendo tale organismo in un ambito che incide su competenze regionali, è assicurato il coinvolgimento delle regioni attraverso l'intesa con la Conferenza Stato-regioni ai fini del decreto ministeriale istitutivo dell'osservatorio nonché attraverso la nomina da parte della Conferenza Stato-regioni di cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome e di due rappresentanti di organizzazioni del terzo settore.

Fa presente, inoltre, che talune regioni hanno già legiferato in materia.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni. La prima riferita all'articolo 2, comma 2, finalizzata a prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali nell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali avente il compito di definire i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività svolte dall'imprenditore agricolo. La seconda, riferita all'articolo 6, comma 5, mirata a prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali nell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro, finalizzato a

definire i criteri ed i requisiti per l'accesso ad ulteriori agevolazioni ed interventi di sostegno (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore.

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.**

**Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga ed abb.**

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore*, ricorda che la I Commissione è chiamata ad esaminare il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 224 Fedriga ed abb., recante «Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico», come risultante dall'approvazione di un nuovo emendamento del Governo.

Ricorda che nella seduta della XI Commissione del 26 giugno scorso è infatti intervenuto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il quale aveva preannunciato la presentazione di un emendamento interamente sostitutivo del testo unificato, che è stato poi presentato ed esaminato dalla Commissione Lavoro nella seduta del 1° luglio.

La proposta emendativa è volta ad assicurare l'accesso al sistema previdenziale, secondo la disciplina antecedente alla riforma Fornero, di un contingente di circa 8.000 ulteriori lavoratori.

L'emendamento configura il sesto intervento di salvaguardia e, per la copertura degli oneri, consente di avvalersi, in buona misura, delle risorse stanziare per le precedenti salvaguardie e in parte non utilizzate.

L'emendamento, in particolare, è volto a prolungare di un anno (da 36 a 48 mesi successivi all'entrata in vigore delle ri-

forma Fornero) il termine entro il quale le categorie di lavoratori già individuate nelle precedenti salvaguardie (alle quali si aggiungerebbe unicamente quella dei lavoratori con contratto a tempo determinato) devono maturare i requisiti pensionistici al fine di accedere al sistema previdenziale con i requisiti antecedenti alla cosiddetta legge Fornero.

Nel ricordare che, sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionali dello Stato e delle regioni, le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alla materia « previdenza sociale », che la lettera o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 17.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 1° luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI indi del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

**La seduta comincia alle 18.05.**

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.**

**C. 2486 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, fa presente che il decreto-legge, di cui oggi inizia l'esame, costituisce un primo fondamentale tassello di una riforma che non esita a definire epocale. Tale riforma vuole finalmente dare concreta attuazione all'articolo 97 della Costituzione laddove si prevede che i pubblici uffici siano organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Si tratta, a suo avviso, inoltre, di una riforma che restituisce ai cittadini quel senso di legame e di fiducia nello Stato e nelle sue articolazioni, e la possibilità di una leale cooperazione; che condurrà ad una burocrazia non più percepita, come oggi troppo spesso avviene, in termini meramente negativi, bensì come una struttura amministrativa efficiente, al servizio innanzitutto dei cittadini e preposta alla realizzazione dell'interesse pubblico.

Rileva che il provvedimento reca norme che costituiscono anche il frutto del lavoro di ascolto delle tantissime persone di qualità che lavorano quotidianamente nella pubblica amministrazione, e che fino ad oggi non sono mai state coinvolte nei processi di riforma, né tanto meno adeguatamente sostenute nel loro lavoro quotidiano.

Fa presente che con questo intervento normativo si vuole, dunque, riconoscere il valore delle tante persone valide che oggi lavorano nella pubblica amministrazione, orgogliose di servire la propria comunità e che svolgono con entusiasmo il proprio lavoro; ma al tempo stesso si vogliono tagliare via le sacche di privilegio e gli sprechi, i doppioni e le duplicazioni, che talvolta ancora persistono nei diversi settori, quale retaggio di un tempo antico che non ci possiamo più permettere, anche e soprattutto per le future generazioni.

Osserva che oggi prende formalmente avvio solo il primo passo di un percorso che sarà lungo e complesso, talvolta tortuoso, nel quale le resistenze ai cambiamenti non esiteranno a manifestarsi. Eppure, la scelta di affrontare i nodi alla base di questioni ferme da decenni, la

scelta di incentivare anche nella pubblica amministrazione un ricambio che conduca ad una maggior occupazione giovanile, la trasparenza che si vuole imprimere all'azione amministrativa e la lotta ai privilegi costituiscono comunque un tassello fondamentale, assieme al disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri, di quel complesso mosaico di riforme istituzionali, economiche e sociali necessarie a costruire un'Italia diversa.

Passando al contenuto del provvedimento ricorda che esso è composto da 54 articoli, suddivisi in 4 titoli, riguardanti, rispettivamente: misure urgenti per l'efficienza della pubblica amministrazione e per il sostegno dell'occupazione (articoli 1-23); interventi urgenti di semplificazione (articoli 24-28); misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici (articoli 29-37); misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico (articoli 38-54).

L'articolo 1 detta norme per favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, disponendo l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio e l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici (requisito contributivo).

Il comma 1 abroga tutte le disposizioni che disciplinano l'istituto del trattenimento in servizio, (ossia l'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, l'articolo 72, commi 8-10, del decreto-legge n. 112 del 2008 e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010).

Il comma 2 detta la disciplina transitoria, prevedendo che i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 (o fino alla loro scadenza, se anteriore), mentre i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono revocati.

Il comma 3 prevede che i trattenimenti in servizio per magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e per gli avvocati dello Stato sono fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 (o fino alla loro scadenza, se anteriore).

Il comma 4, al fine di garantire la funzionalità dell'Amministrazione della Difesa, prevede che, fino alla data del 31 dicembre 2015, può essere trattenuto in servizio il personale militare collocato in ausiliaria che sia stato richiamato in servizio ai sensi degli articoli 992 e 993 del Codice dell'ordinamento militare (ausiliaria).

Il comma 5 amplia l'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici, estendendolo al personale delle autorità indipendenti e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il comma 6 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo in esame, quantificati in 2,6 milioni per il 2014, 75,2 milioni per il 2015, 113,4 milioni per il 2016, 123,2 milioni per il 2017 e in 152,9 milioni a decorrere dal 2018.

Con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri relativi agli anni 2015 e successivi, il comma 6 dispone l'aumento degli obiettivi di risparmio attesi dalla *spending review* a decorrere dal 2015, previsti dalla legge di stabilità per il 2014 (ai commi 427-428, come modificati dall'articolo 2 del decreto-legge n. 4 del 2014).

L'articolo 2 disciplina la procedura per l'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati dal parte del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con misure dirette a favorire la conclusione dell'*iter*. Il CSM deve provvedere quindi: nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine di otto anni, previsto come limite massimo di

permanenza nella funzione direttiva o semidirettiva; entro tre mesi dalla pubblicazione della vacanza, negli altri casi.

In caso di ingiustificata inosservanza dei termini, il Comitato di presidenza provvede alla sostituzione del relatore della procedura con il Presidente della Commissione competente, il quale entro trenta giorni deve formulare una proposta. La nuova disciplina si applica alle procedure concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

È poi ridotto da quattro a due anni, in via transitoria (per il conferimento di funzioni relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015), il termine minimo in servizio che deve essere assicurato dai magistrati che concorrono per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive.

In fine è modificato il regime delle impugnazioni avverso i provvedimenti riguardanti i magistrati, con una delimitazione dell'area del controllo del giudice amministrativo e alcune eccezioni rispetto al regime ordinario del procedimento per l'ottemperanza.

L'articolo 3 contiene nuove disposizioni in materia di *turn over* nelle pubblica amministrazione.

In particolare: si rimodulano le limitazioni al *turn over* per determinate amministrazioni dello Stato (ed altri enti) per il quinquennio 2014-2018; in particolare, per quanto riguarda il criterio basato sui risparmi di spesa legati alle cessazioni dell'anno precedente, vengono confermati i limiti attuali (20 per cento nel 2014, 40 per cento nel 2015, 60 per cento nel 2016, 80 per cento nel 2017, 100 per cento nel 2018), pur con la specificazione (da cui potranno derivare effetti restrittivi, per quanto limitati, sulle possibilità assunzionali), che la base di calcolo è costituita dal solo personale « di ruolo », inoltre, il concomitante vincolo relativo alla percentuale di unità cessate nell'anno precedente (c.d. limite capitaro) viene eliminato (comma 1); si dispone una analoga rimodulazione delle limitazioni al *turn over* negli enti di ricerca (comma 2); si stabilisce una specifica proce-

dura per le autorizzazioni alle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 (comma 3), prevedendo al contempo un monitoraggio delle assunzioni stesse (comma 4); si prevede un graduale aumento delle percentuali di *turn over* (con conseguente incremento delle facoltà assunzionali (60 per cento nel biennio 2014-2015, 80 per cento nel biennio 2016-2017, 100 per cento nel 2018) per gli enti territoriali, per il quinquennio 2014-2018 (comma 5); si prevede la non applicazione dei richiamati limiti assunzionali al personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (comma 6); a fini di coordinamento legislativo, infine, si provvede all'abrogazione o alla modifica di specifiche norme previgenti in materia (commi 7-10).

L'articolo 4 introduce una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione. In particolare, si prevede la pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, dei bandi volti a indicare i posti che le amministrazioni intendono coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni; la possibilità, in via sperimentale, di operare trasferimenti tra sedi centrali di differenti Ministeri, Agenzie ed Enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza; l'istituzione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, di un portale per l'incontro tra domanda e offerta di mobilità. Si stabilisce, inoltre, che le sedi delle pubbliche amministrazione ubicate nel territorio dello stesso comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione costituiscono medesima unità produttiva, all'interno della quale i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa. Infine, si istituisce un Fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale pubblico, volto a favorire i processi di mobilità (con

priorità per la mobilità verso gli uffici giudiziari), con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2014 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2015.

L'articolo 5 reca disposizioni sulle gestione personale pubblico in eccedenza e sulla mobilità di personale tra diverse società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

In particolare, oltre a stabilire che gli elenchi del personale in eccedenza debbano essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni, introduce la possibilità per i dipendenti in disponibilità, al fine di ampliare le loro possibilità di ricollocazione, di chiedere la ricollocazione in una qualifica o in una posizione economica inferiore; si prevede, inoltre, che i dipendenti in mobilità possano essere comandati presso altre amministrazioni o avvalersi dell'istituto dell'aspettativa senza assegni presso organismi pubblici o privati.

Per quanto riguarda la mobilità tra società partecipate, viene introdotta la possibilità per il personale in eccedenza di chiedere la ricollocazione in una qualifica inferiore nella stessa o in altra società controllata.

L'articolo 6 prevede che le pubbliche amministrazioni non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza, né conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito.

Il divieto trova applicazione agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e non riguarda, in ogni caso, incarichi o cariche presso organi costituzionali.

L'articolo 7 dispone la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti. Con le procedure contrattuali previste dai rispettivi ordinamenti può essere

modificata la ripartizione dei contingenti, come ridefiniti, tra le varie associazioni sindacali.

L'articolo 8 rende maggiormente stringente la disciplina sul collocamento « fuori ruolo » dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) e degli avvocati e procuratori dello Stato, che intendano assumere incarichi extragiudiziari. In particolare, la disposizione prevede l'obbligatorio collocamento in « fuori ruolo » quando questi soggetti intendano assumere non solo incarichi di capo di gabinetto bensì qualsiasi ufficio di diretta collaborazione, comunque denominato. Il decreto-legge vieta inoltre il ricorso all'istituto dell'aspettativa, utilizzato per arginare il limite decennale – introdotto dalla legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012) – al collocamento fuori dai ruoli nell'arco della carriera.

Introduce inoltre una disciplina transitoria per gli incarichi in corso e fa salvi i provvedimenti di aspettativa già concessi.

Infine, l'articolo 8 prevede la pubblicazione sui siti istituzionali dei dati sulla produttività di magistrati e avvocati dello Stato.

L'articolo 9 propone una sostanziale riforma della disciplina dei compensi professionali liquidati ad « avvocati pubblici » (avvocati dello Stato e degli enti pubblici) in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni.

Sono, a tal fine, abrogati: l'articolo 1, comma 457, della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014) che, per il triennio 2014-2016, aveva ridotto i compensi di dipendenti o dirigenti delle pubbliche amministrazioni – compreso il personale dell'Avvocatura dello Stato – in relazione ai successi nei processi in cui questi hanno rappresentato l'amministrazione; l'articolo 21, comma 3, del regio-decreto n. 1611 del 1933 (Testo unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) che prevede i compensi (a carico dell'Erario) in favore degli avvocati della pubblica amministrazione: per le transazioni che seguono a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione; in caso di compen-

olazione (sia integrale che parziale) delle spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti.

L'articolo 9 prevede che, in caso di sentenza favorevole alla Pubblica amministrazione, il 10 per cento delle spese legali recuperate e poste a carico delle controparti sia ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Una deroga esplicita alla disciplina descritta è prevista in favore degli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali (la deroga non riguarda quindi gli avvocati dello Stato).

Nell'ipotesi, infine, che il giudice decida la compensazione integrale delle spese (comprese quelle di transazione a seguito di sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche), ai dipendenti avvocati pubblici non sono corrisposti compensi professionali. Sulla base della normativa abrogata, tali compensi sarebbero dovuti essere corrisposti dall'Erario.

Una specifica norma transitoria prevede che tale ultima disposizione nonché la indicata disciplina derogatoria per gli avvocati non dirigenti della pubblica amministrazione si applicano alle sentenze depositate dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

L'articolo 10 abolisce l'attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito, che vengono così interamente acquisiti ai bilanci degli enti locali.

L'articolo 11 modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali (commi 1 e 2) e nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa (comma 3). Si interviene, inoltre, sugli uffici di supporto degli organi di direzione politica degli enti locali (comma 4).

In sintesi, viene aumentato dal 10 al 30 per cento dei posti della pianta organica, la quota massima di incarichi dirigenziali

che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato e si prevede l'obbligo di selezione pubblica per il conferimento di detti incarichi. Inoltre, se i contratti sono stipulati con dipendenti di pubbliche amministrazioni, questi sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, mentre la disciplina previgente prevedeva la risoluzione del rapporto di lavoro e l'eventuale riassunzione, subordinata alla vacanza del posto in organico.

In secondo luogo, si fissa un limite massimo (pari al 10 per cento della dotazione organica) al numero di incarichi dirigenziali conferibili con contratti a tempo determinato dalle regioni e (con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa) dagli enti e dalle aziende del Servizio sanitario nazionale.

Infine, si stabilisce il divieto di effettuare attività gestionale al personale degli uffici di supporto agli organi di direzione politica locale (sindaci, presidenti di provincia e assessori).

L'articolo 12 istituisce, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, un apposito Fondo destinato a reintegrare l'INAIL dell'onere della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni (nel limite di spesa di 10 milioni di euro) in favore dei soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito che svolgano attività di volontariato a beneficio delle comunità locali.

L'articolo 13 dispone che gli incentivi relativi alla progettazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici – contemplati dai commi 5 e 6 dell'articolo 92 Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) – non vengano più corrisposti al personale con qualifica dirigenziale, in ragione dell'onnicomprendività del relativo trattamento economico (nuovo comma 6-bis dell'articolo 92 del Codice).

L'articolo 14 riguarda, anzitutto, l'abilitazione scientifica nazionale, che attesta la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso al ruolo di professore universitario ordinario e associato.

In particolare, prevede: il differimento (dal 31 maggio 2014) al 30 settembre 2014 del termine di conclusione dei lavori delle commissioni riferiti alla tornata 2013, avviata con decreto direttoriale n. 161 del 28 gennaio 2013; la sospensione, per il 2014, dell'indizione della procedura annuale di abilitazione scientifica nazionale, nelle more della revisione della disciplina.

Il termine del 31 maggio 2014 – oltre il quale si sarebbero dovute avviare le procedure di sostituzione della commissione – era stato fissato con decreto dirigenziale. 1236 del 1° aprile 2014.

Per il secondo aspetto, si segnala che il 18 giugno 2014 la VII Commissione ha approvato la risoluzione 8-00064, che ha impegnato il Governo a migliorare, sotto vari aspetti, la normativa in materia.

Inoltre, l'articolo 14 differisce (dal 31 ottobre 2014) al 31 marzo 2015 il termine per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013, previste dal piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 24, della legge n. 220 del 2010 e all'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010.

Il termine del 31 ottobre 2014 era stato fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.

L'articolo 15 reca disposizioni relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica.

In particolare, specifica che la riduzione della durata dei corsi – da disporre con un decreto interministeriale che doveva essere emanato entro il 31 marzo 2014 e che al momento non è ancora intervenuto – si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015.

Inoltre, autorizza l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 1,8 milioni di euro per il 2016 per la formazione dei medici specialisti. Al relativo onere si provvede per il 2014 utilizzando quota parte delle entrate derivanti dalle contabilità speciali scolastiche non più alimentate dal 1° gennaio 2013 (articolo 7, comma 39, decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012), per il 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strut-

turali di politica economica e, per il 2016, mediante riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Infine, prevede che anche per la partecipazione alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione medica è dovuto dai candidati un diritto di segreteria, nella misura massima di 100 euro. Le entrate sono riassegnate al MIUR per la copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione.

A tal fine, si prevede l'applicazione della procedura già prevista per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche (articolo 4, comma 54, della legge n. 183 del 2011), poi estesa ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura (articolo 4, comma 15, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013).

L'articolo 16 interviene sulla disciplina concernente la composizione dei consigli di amministrazione delle società controllate, ovvero totalmente partecipate, da parte delle amministrazioni pubbliche, eliminando l'obbligatorietà della presenza dei dipendenti pubblici e dei dipendenti delle società controllate nei consigli medesimi, ferma restando la necessità dell'intesa tra amministrazione pubblica e società interessata per nomina della maggioranza dei componenti i consigli; viene inoltre ribadito, ampliandone l'ambito di applicabilità, il vigente criterio di onnicomprensività del trattamento economico per i membri medesimi, se dipendenti dall'amministrazione pubblica o dalla società. Le norme si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo all'entrata in vigore del decreto legge.

L'articolo 17, comma 1, prevede la creazione, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di un sistema informatico, a cura del Dipartimento della funzione pubblica, in cui le pubbliche amministrazioni inseriscono i dati relativi agli enti pubblici e privati vigilati e le proposte di riordino e razionalizzazione degli stessi. Trascorsi 3 mesi

dall'abilitazione all'inserimento, è fatto divieto a tali amministrazioni di compiere qualsiasi atto nei confronti degli enti rispetto ai quali i dati e le proposte non sono stati immessi nel sistema. Con le medesime modalità, il Dipartimento della funzione pubblica deve predisporre, ai sensi del comma 2, un sistema informatico di acquisizione dati sulle modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riguardo ai servizi esternalizzati, con la finalità di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali delle attività delle amministrazioni statali.

Ai sensi del medesimo comma 2, le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati nel sistema, entro il medesimo termine e con le stesse modalità di cui al comma 1; il mancato inserimento dei dati di cui al comma 2 rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente responsabile.

I commi da 3 a 5 riguardano l'acquisizione delle informazioni relative alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, che vengono concentrate, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in un'unica banca dati gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di semplificare gli adempimenti in capo alle amministrazioni. È inoltre abrogata, a decorrere dalla medesima data, la normativa in materia di pubblicità delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, recate dai commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006).

L'articolo 18 commi 1 e 2, sopprime – con decorrenza 1° ottobre 2014 – tutte le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, ad eccezione di quella di Bolzano. Vengono dunque soppresse le seguenti sedi del Tar: Brescia, Catania, Catanzaro, Latina, Lecce, Parma, Pescara e Salerno. Spetterà ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – da emanare entro il 15 settembre 2014 – definire le modalità attuative della soppressione, quanto al trasferimento del contenzioso pendente e al trasferimento del personale. A partire dalla entrata in

vigore della legge di conversione, ogni ricorso dovrà essere presentato alla sede del Tar del capoluogo di regione.

Il comma 3 dell'articolo 18 prevede la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e il trasferimento delle sue funzioni al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.

Il comma 4 dell'articolo 18 modifica l'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, prevedendo che il suo presidente sia individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, mentre la norma previgente individuava il presidente nel Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, posto a capo di un'apposita struttura di missione. L'incarico di Commissario e la struttura di missione vengono così soppressi.

L'articolo 19 prevede la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e la decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Si prevede, inoltre, il trasferimento dei compiti e delle funzioni dell'AVCP all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); a tal fine, entro il 31 dicembre 2014, il Presidente dell'ANAC presenta un piano di riordino dell'Autorità stessa, che deve essere approvato con DPCM (commi 1-4).

Inoltre, sono ridefinite le attribuzioni spettanti all'ANAC. In particolare, si attribuisce all'Autorità: il potere sanzionatorio in caso di omessa adozione da parte delle amministrazioni degli atti di pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti (commi 5-6); le funzioni in materia di prevenzione della corruzione attualmente svolte dal Dipartimento della funzione pubblica (comma 15). Al Presidente dell'Autorità è assegnato il compito di formulare proposte per la gestione degli appalti dell'Expo 2015 (comma 7).

Sono, invece, trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni, attual-

mente svolte dall'ANAC, in materia di misurazione e valutazione della performance, che dovranno essere riordinate con regolamento di delegificazione (commi 9-11).

L'articolo 20 prevede che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assemblea dell'Associazione FORMEZ PA – entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di un commissario straordinario. A decorrere dalla data di nomina del commissario decadono gli organi attualmente in carica, ad eccezione dell'Assemblea e del collegio dei revisori.

Compito del Commissario è di assicurare la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione nonché la prosecuzione dei progetti in corso, nonché la presentazione di uno specifico piano al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione entro il 31 ottobre 2014 per salvaguardare i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell'Associazione.

L'articolo 21 unifica le scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni. In particolare, sopprime la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico « Mario Toscano », la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, il Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale ed assegna le funzioni degli organismi soppressi alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), di cui si prevede una riorganizzazione per dipartimenti (commi 1 e 3). Inoltre, introduce nel Comitato di gestione della Scuola nazionale rappresentanti delle Scuole soppresse (comma 2) e detta disposizioni in ordine al personale docente della Scuola superiore dell'economia e delle finanze e del personale non docente degli organismi soppressi (commi 4-6).

L'articolo 22, al comma 1, esclude la possibilità che i componenti di un'autorità

indipendente, alla scadenza del mandato, possano essere nominati presso altra autorità nei due anni successivi. Il comma 2 introduce per i componenti degli organi di vertice ed i dirigenti a tempo indeterminato della Consob il divieto di intrattenere rapporti con i soggetti regolati, operanti nel settore di riferimento per i quattro successivi alla cessazione dell'incarico. Lo stesso divieto, che è già previsto dalla normativa vigente per i componenti delle autorità di regolazione dei servizi pubblici, viene esteso ai dirigenti a tempo indeterminato delle stesse autorità (comma 3).

Il comma 4 introduce una nuova procedura gestionale unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale in varie Autorità amministrative indipendenti, previa stipula di apposite convenzioni. Il comma 5 prevede che dal 1° luglio 2014 le Autorità amministrative indipendenti richiamate (ad eccezione dell'Autorità di regolazione dei trasporti) riducano il trattamento economico accessorio di tutto il loro personale in misura non inferiore al 20 per cento.

Il comma 6 dispone che a decorrere dal 1° ottobre 2014 gli organismi indicati al comma 1 riducano la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per gli organi collegiali non previsti dalla legge in misura non inferiore al 50 per cento rispetto a quella sostenuta nel 2013. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge al fine di rispettare tali limiti.

Il comma 7 prevede la gestione unitaria dei servizi strumentali mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni almeno tra due Autorità.

Il comma 8 assoggetta anche le autorità amministrative indipendenti alle disposizioni in materia di acquisti centralizzati della pubblica amministrazione.

L'articolo 22, commi 9 e 10, prevede che l'Agenzia del Demanio individui, entro il 30 settembre 2014, uno o più edifici contigui da adibire a sede comune di alcune autorità indipendenti (Autorità di regolazione dei trasporti, Autorità per

l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Commissione di vigilanza sui fondi pensione e Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali). Tali Autorità vi devono trasferire i propri uffici entro il 30 giugno 2015.

Una analoga procedura (individuazione entro il 30/09/14 da parte del Demanio di immobili contigui da adibire a sede comune e trasferimento degli uffici entro il 30/06/15) è prevista per le sedi in Roma della Consob, dell'Antitrust, del Garante della privacy e dell'Autorità anticorruzione, tenendo conto delle esigenze di riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza e in modo da assicurare che le predette Autorità abbiano non più di due sedi comuni.

È abrogata la norma che dispone che più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città.

Il comma 11 dell'articolo 22 prevede, al primo periodo, l'applicazione, a decorrere dal 1° ottobre 2014, anche all'Autorità di regolazione dei trasporti della disposizione del comma 9 dell'articolo 22 in ordine all'individuazione di una sede comune in uno o più edifici contigui per diverse autorità indipendenti. Conseguentemente si sopprime la previsione che la sede dell'Autorità sia individuata in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino.

L'articolo 22, comma 12, attribuisce alla competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio (e non più del Tar Lombardia) le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

L'articolo 22, ai commi da 13 a 16, reca disposizioni concernenti l'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).

Per effetto delle norme in esame i componenti della Consob tornano ad essere cinque (dal precedente numero di tre, così ridotto dal decreto-legge n. 201 del 2011), a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

Sono apportate le conseguenti modifiche di coordinamento all'ordinamento della Consob, ripristinando la maggioranza qualificata, pari ad almeno quattro voti, per l'adozione di determinate delibere. La decorrenza delle norme sulle maggioranze qualificate è fissata (comma 16) alla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.

Il comma 15 quantifica gli oneri derivanti dall'innalzamento del numero dei componenti della Consob in 480.000 euro annui, cui si fa fronte nell'ambito del bilancio della stessa Consob mediante risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

L'articolo 23 interviene su alcune disposizioni della legge n. 56 del 2014, in materia di città metropolitane e di province.

In particolare, la competenza ad approvare lo statuto delle città metropolitane, entro il 31 dicembre 2014, è espressamente attribuita alla conferenza metropolitana, anziché al consiglio metropolitano. Viene altresì disciplinato il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie detenute dalle province di Milano e di Monza e Brianza nelle società che operano in relazione ad infrastrutture connesse all'EXPO 2015 (eseguendo gli adempimenti necessari per il trasferimento entro il 30 giugno 2014), ed i successivi passaggi finalizzati al trasferimento delle medesime partecipazioni alla città metropolitana ed alla nuova provincia di Monza e Brianza, da effettuare entro il 31 dicembre 2016. Contestualmente al subentro della regione Lombardia, viene disposta la decadenza (che ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi) dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società coinvolte in tale procedura. Le medesime previsioni riguardanti la decadenza degli organi societari si applicano alla fase successiva.

L'articolo interviene, infine, sulla disciplina della costituzione degli organi della provincia in sede di prima applicazione, stabilendo espressamente che le scadenze previste dalla legge per l'indizione e lo

svolgimento delle elezioni riguardino il presidente della provincia oltre che il consiglio provinciale. Viene infine specificato che, nelle province commissariate, l'assunzione delle funzioni da parte dei commissari avviene dal 1° luglio 2014 e che gli incarichi commissariali sono svolti a titolo gratuito.

L'articolo 24 stabilisce che il Consiglio dei ministri approvi entro il 31 ottobre 2014, previa intesa con la Conferenza unificata, l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 che contiene le linee di indirizzo in materia di semplificazione amministrativa, comuni a Stato, regioni e autonomie locali, nonché il cronoprogramma per l'attuazione delle relative misure. In particolare, l'Agenda contempla la sottoscrizione di accordi ed intese con le regioni e l'istituzione di un comitato interistituzionale presso la Conferenza unificata (comma 1). Inoltre, dispone che le amministrazioni statali adottano moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese (comma 2). Nei settori dell'edilizia e dell'avvio delle attività produttive l'adozione della modulistica è oggetto di accordo concluso in sede di Conferenza unificata (comma 3).

L'articolo 25 contiene misure di semplificazione in materia di invalidità civile e disabilità. Le disposizioni sono finalizzate all'eliminazione di duplicazioni e alla riduzione dei tempi di risposta della pubblica amministrazione.

Le disposizioni di semplificazione riguardano: le procedure necessarie per la revisione, il rinnovo o l'estensione della patente di guida richiesta dai mutilati e minorati fisici (commi 1 e 2); la regolamentazione della sosta/parcheggio degli invalidi muniti di specifico contrassegno (comma 3); snellimento delle procedure per l'accertamento della permanenza della minorazione civile o della disabilità con riduzione dei termini obbligatori entro i quali effettuare le visite di accertamento ordinarie e provvisorie e ampliamento delle fattispecie per cui possono essere

effettuati gli accertamenti provvisori (comma 4); garanzia per il disabile o l'invalido civile della continuità dell'erogazione delle provvidenze economiche nel momento del passaggio dalla minore alla maggiore età (commi 5 e 6); esclusione, per i soggetti affetti dalle menomazioni o dalle patologie stabilizzate o ingravescenti elencate nel decreto ministeriale 2 agosto 2007, dalle visite INPS di verifica della permanenza dello stato invalidante (commi 7 e 8); facoltà per la persona disabile affetta da invalidità uguale o superiore all'80 per cento di non sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista per le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni (comma 9).

L'articolo 26 semplifica le procedure prescrittive dei medicinali utilizzati per il trattamento delle patologie croniche e delle malattie rare.

In attesa della sostituzione, sull'intero territorio nazionale, della ricetta cartacea con la ricetta elettronica, il medico può prescrivere fino ad un massimo di sei confezioni, per ricetta, di medicinali da utilizzare per le patologie croniche e per le malattie rare. I farmaci prescritti devono essere utilizzati dal paziente, da almeno sei mesi. La durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.

L'articolo 27 reca la razionalizzazione e semplificazione di diverse disposizioni vigenti in ambito sanitario.

Il comma 1, incidendo sull'articolo 3 del decreto-legge n. 158 del 2012, interviene in tema di responsabilità professionale dell'esercente la professione sanitaria. Vengono dettate limitate modifiche ai criteri cui è tenuto ad uniformarsi il provvedimento regolamentare – non ancora emanato – incaricato di disciplinare le procedure e i requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione degli esercenti le professioni sanitarie, specificando che: la copertura assicurativa, che sarà garantita da un apposito fondo di nuova costituzione, sia contenuta nei limiti delle risorse del fondo stesso – anche per assicurare il rispetto della clausola di

invarianza degli oneri finanziari –; la misura del contributo dei professionisti al finanziamento del fondo sia determinata dal soggetto gestore del fondo anziché, come attualmente previsto, in sede di contrattazione collettiva.

Il comma 2, mediante la soppressione del comma 3 dell'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, elimina la necessità, per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, dell'acquisizione, da parte del comune, della verifica di compatibilità del progetto da parte della regione, da effettuarsi secondo determinati criteri.

I commi 3 e 4 incidono sulla composizione del Consiglio superiore di sanità, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, riducendo da quaranta a trenta i componenti non di diritto, e prevedendo, al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la decadenza automatica di tutti i componenti in carica e la ricostituzione dell'organo, con decreto del Ministro della salute, nella nuova composizione prevista.

L'articolo 28 dimezza l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio. Si tratta della principale fonte di finanziamento per il sistema camerale, costituendo circa il 70 per cento delle entrate.

L'articolo 29 reca disposizioni sulle cosiddetta *white list*, ovvero gli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati. In particolare, il comma 1 – novellando la legge anticorruzione (n. 190 del 2012, articolo 1, comma 52) – prevede l'obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose (si tratta ad esempio di attività di trasporto di materiali in discarica per conto terzi, noli a caldo e a freddo, guardiane di cantieri) nei suddetti elenchi (oggi l'iscrizione è facoltativa). Per quelle imprese l'iscrizione alla *white list* assorbe i contenuti della comunicazione e dell'informazione antimafia. In base al comma 2, in via transitoria, e per un massimo di 12 mesi

dall'entrata in vigore del decreto-legge, si prevede che le stazioni appaltanti possano – nei settori a rischio – procedere all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti ritenendo sufficiente la richiesta di iscrizione alla *white list*. Si presume, infatti, che l'obbligatorietà dell'iscrizione comporti un elevato numero di domande e dunque un rallentamento dei tempi per le verifiche prefettizie e si intende evitare che questo determini un rallentamento nelle procedure di affidamento dei lavori. Laddove la prefettura dovesse poi negare l'iscrizione, gli affidamenti saranno revocati, a meno che l'opera sia già in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

L'articolo 30 attribuisce al Presidente dell'ANAC una serie di compiti di alta sorveglianza al fine di garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'EXPO 2015. Per tali finalità, nello svolgimento delle attività di verifica della legittimità degli atti relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti e di ispezione e di accesso alle banche dati, si prevede che il Presidente dell'ANAC si avvalga di una apposita unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC.

L'articolo 31 modifica l'articolo 54-bis del Testo unico sul pubblico impiego (Decreto legislativo n. 165 del 2001) relativo alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, disposizione introdotta dalla cosiddetta legge Severino in materia di anticorruzione (legge n. 190 del 2012). Viene previsto dall'articolo 31 che, in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico possa inoltrare denunciare, oltre che all'autorità

giudiziaria e alla Corte dei conti, anche all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).

Tale disposizione ha natura di coordinamento con le nuove funzioni assegnate all'Autorità dal decreto-legge in esame dal comma 5 dell'articolo 19.

L'articolo 32, nell'ambito dell'attività di prevenzione della corruzione, detta una serie di misure per la gestione di imprese aggiudicatrici di appalti pubblici indagate per delitti contro la PA, in relazione all'attività delle quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite ovvero in presenza di fatti gravi e accertati, anche in seguito a denunce di illeciti da parte di dipendenti della pubblica amministrazione.

In tali ipotesi, il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto competente o di assumere direttamente il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea (fino all'esecuzione del contratto) oppure di imporre all'impresa di rinnovare gli organi sociali. Il Prefetto – fatte le proprie valutazioni – provvede con decreto alla rinnovazione degli organi sociali se l'impresa non si adegua spontaneamente entro 30 giorni; nei casi più gravi, entro 10 giorni, nomina fino ad un massimo di 3 amministratori in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge.

L'amministrazione straordinaria temporanea è considerata di pubblica utilità e gli amministratori rispondono per eventuali diseconomie solo in caso di dolo o colpa grave. Ipotesi di revoca del decreto di nomina degli amministratori sono l'adozione di provvedimento di sequestro, confisca o amministrazione giudiziaria dell'impresa aggiudicatrice dell'appalto.

Durante l'amministrazione straordinaria, i pagamenti all'impresa non sono sospesi ma l'utile d'impresa derivante dal contratto di appalto pubblico (determinato dagli amministratori via presuntiva) deve essere accantonato in un apposito fondo

Se le citate indagini penali riguardano membri di organi societari diversi da quelli dell'impresa aggiudicataria dell'ap-

palto, l'articolo 32 prevede, anziché l'amministrazione straordinaria temporanea, la possibile nomina di tre esperti da parte del Prefetto per svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa.

Le misure di amministrazione, sostegno e monitoraggio introdotte dall'articolo 32 si applicano anche se l'impresa è oggetto di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto; quest'ultimo informa dell'adozione delle misure il Presidente dell'ANAC. Le misure sono comunque revocate o cessano di produrre effetti all'esito di procedimenti penali e di prevenzione.

L'articolo 33 prevede la possibilità, per la società Expo 2015 di chiedere che l'Avvocatura generale dello Stato esprima il proprio parere, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, sulla proposta transattiva relativa a controversie concernenti diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici, servizi e forniture.

L'articolo 34 precisa che restano a carico della contabilità speciale intestata al Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario, nonché quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato.

L'articolo 35 vieta ogni operazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la sede, non è possibile identificare i soggetti che ne detengono quote di proprietà di capitale o il controllo. Tale divieto non opera qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente coinvolto nelle predette operazioni, previsti dalla vigente disciplina antiriciclaggio.

L'articolo 36 interviene sulla disciplina del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi prevedendo che venga attuata secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, indivi-

duate dalla delibera CIPE n. 145 del 2011 e che venga aggiornata con una nuova deliberazione del CIPE. La norma prevede, inoltre, alla copertura finanziaria degli oneri necessari per l'implementazione e la gestione del sistema di monitoraggio finanziario.

L'articolo 37 sottopone al controllo dell'ANAC l'effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici (articolo 132 del decreto legislativo n. 163 del 2006). Viene infatti introdotto l'obbligo di trasmissione all'ANAC, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, di alcune tipologie di varianti in corso d'opera, al fine di consentire alla stessa ANAC di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

L'articolo 38 stabilisce un termine certo (sessanta giorni) per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico.

L'articolo 39 interviene sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici – di cui agli articoli 38 e 46 del Codice dei contratti pubblici – prevedendo sanzioni pecuniarie nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti medesimi e la possibilità di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni. Ulteriori modifiche prevedono, per un verso, la non applicazione della nuova disciplina nei casi di irregolarità non essenziali o nel caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili e, per l'altro, la non incidenza delle variazioni intervenute (relativamente alle dichiarazioni), anche a seguito di pronunce giurisdizionali, sull'individuazione della soglia di anomalia delle offerte successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte stesse.

L'articolo 40 reca disposizioni volte ad accelerare i giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici.

In particolare, sono introdotte modifiche all'articolo 120 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) che prevedono: un termine ordinario di 30 giorni per la pronuncia delle sentenze semplificate di Tar e Consiglio di Stato che definiscono il giudizio (il termine è di 60 giorni solo se sorgono esigenze istruttorie, concessione di termini a difesa e integrazione del contraddittorio); termini più brevi per il deposito delle sentenze dei Tar e del Consiglio di Stato (20 giorni) e per la pubblicazione del dispositivo (2 giorni); la subordinazione dell'efficacia delle misure cautelari alla prestazione di una cauzione nonché, in ogni caso, la decadenza delle stesse misure entro 60 gg.

La nuova disciplina si applica ai giudizi introdotti con ricorso depositato in data successiva a quella dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

L'articolo 41 introduce misure per il contrasto all'abuso del processo, modificando il codice del processo amministrativo. A tal fine: stabilisce che in ogni caso il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste; modifica la disciplina della sanzione per lite temeraria prevedendo che, nelle controversie in materia di appalti, l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'1 per cento del valore del contratto.

L'articolo 42 prevede che si applicano anche nel processo amministrativo le disposizioni relative alle comunicazioni e notificazioni per via telematica a cura della cancelleria nel processo civile; alle notificazioni per via telematica a persona diversa dall'imputato nel processo penale; alle notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il pre-

detto indirizzo; alle comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 43 reca norme volte a consentire l'utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi contabili dinanzi alla Corte dei Conti. La disposizione, che non obbliga all'utilizzo di tali modalità, ma si limita a consentirle ed a salvaguardare gli atti compiuti per via telematica, prescrive il rispetto dei principi stabiliti dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) e rinvia, ove applicabile, alla disciplina introdotta per il processo civile dal decreto-legge n. 179 del 2012. Spetterà ad un decreto del Presidente della Corte dei conti stabilire le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte. La disposizione chiarisce che il pubblico ministero contabile potrà, sulla base di tali regole tecniche, procedere alle notificazioni per via telematica utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in elenchi pubblici.

L'articolo 44 del decreto-legge riguarda l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali. In particolare dispone che l'obbligo del deposito telematico – oggi previsto a decorrere dal 30 giugno 2014 – interessa esclusivamente i procedimenti iniziati davanti al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014; per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, l'obbligo del deposito telematico decorre dal 31 dicembre 2014; fino a tale data, gli atti processuali e i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

È inoltre precisato che per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. Il Ministro della giustizia può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.

In fine è introdotta, a decorrere dal 30 giugno 2015, una disciplina – analoga a quella del procedimento civile davanti al tribunale – sull'obbligo del deposito degli atti processuali in forma telematica nei procedimenti civili davanti alla corte d'appello.

L'articolo 45 modifica il codice di procedura civile, escludendo che il processo verbale – compreso quello relativo all'assunzione dei mezzi di prova – debba essere sottoscritto da altri intervenuti oltre il cancelliere e richiedendo che la notizia alle parti costituite del deposito della sentenza abbia luogo mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza stessa (e non più il solo dispositivo).

L'articolo 46, comma 1, modificando in più parti la legge n. 53 del 1994, reca disposizioni sulle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati. In particolare, la disposizione generalizza anche per queste notificazioni l'utilizzo della posta elettronica certificata; esclude che per procedervi sia necessaria l'autorizzazione del consiglio dell'ordine ed esonera, in caso di impiego di questa modalità, dal pagamento delle imposte di bollo.

Il comma 2 esclude che la notificazione per via telematica da parte dell'avvocato possa applicarsi nel settore della giustizia amministrativa.

L'articolo 47 reca disposizioni in tema di digitalizzazione della giustizia, fissando al 30 novembre 2014 il termine (originariamente individuato nel 17 giugno 2013 e dunque ampiamente scaduto) entro il quale le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni per via telematica.

L'articolo 48 reca una disposizione in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore: modificando l'articolo 530 del codice di procedura civile, il decreto-legge prevede che le vendite di cose mobili pignorate, disposte a decorrere da un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione, debbano essere interamente ef-

fettuate (dal deposito della cauzione, alla presentazione delle offerte, allo svolgimento della gara, al pagamento del prezzo) con modalità telematiche. L'eccezione a questa regola è consentita solo quando l'utilizzo delle modalità telematiche sia ritenuto dal giudice pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il celere svolgimento della procedura.

L'articolo 49 consente, nell'ambito del processo tributario, l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) anche alla parte processuale che non si avvale di un avvocato; in tal caso la parte che sta in giudizio personalmente deve indicare la propria PEC nel ricorso. Qualora la parte non abbia comunicato la PEC o questa non funzioni correttamente per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni nel corso del giudizio sono eseguite mediante deposito degli atti in segreteria della Commissione tributaria.

L'invito al pagamento del contributo unificato può essere notificato anche mediante PEC.

L'articolo 50 introduce l'ufficio del processo presso i tribunali ordinari (e relative Procure della Repubblica) e presso le Corti d'appello. È, a tal fine, aggiunto al decreto-legge n. 179 del 2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito dalla legge n. 221 del 2012, un nuovo articolo 16-*octies* che prevede presso detti uffici una specifica struttura organizzativa composta: da personale di cancelleria; da giovani laureati, scelti tra i più meritevoli, che svolgono presso detti uffici tirocinio formativo di 18 mesi (ex articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013) ovvero la formazione professionale nel primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense (ex articolo 37, del decreto-legge n. 98 del 2011).

Solo per le corti d'appello, detto ufficio è composto anche dai giudici ausiliari già previsti per lo smaltimento dell'arretrato civile (ex articolo 62 del decreto-legge n. 69 del 2013); dell'ufficio del processo presso i tribunali sono chiamati a far

parte anche i GOT (giudici onorari di tribunale), previsti dall'articolo 42-*ter* dell'ordinamento giudiziario.

Le disposizioni attuative dell'ufficio del processo sono di competenza del Ministero della giustizia e del CSM.

Viene, poi, integrato il contenuto dell'articolo 73 del citato decreto-legge n. 69 del 2013 con la previsione che l'esito positivo del tirocinio formativo (come attestato dal magistrato formatore) costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario. Analogamente, è riconosciuto come titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre in presenza dei requisiti di merito e dell'attestazione dell'esito positivo del tirocinio.

L'articolo 51, comma 1, modifica la legge n. 1196 del 1960, sull'ordinamento delle cancellerie, per specificare che le cancellerie dei tribunali e delle Corti d'appello devono essere aperte al pubblico per almeno 3 ore ogni giorno feriali, rispetto alle 5 ore giornaliere prescritte per tutte le altre cancellerie e segreterie giudiziarie. La relazione illustrativa giustifica la riduzione nell'orario di apertura al pubblico di queste cancellerie con l'esigenza dedicare una parte dell'orario di ufficio allo svolgimento delle attività connesse con il deposito telematico degli atti.

Il comma 2 specifica le modalità di effettuazione del deposito telematico degli atti processuali civili, intervenendo sull'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012, che ha previsto, con decorrenza 30 giugno 2014, il deposito obbligatorio per via telematica degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (in argomento vedi anche articolo 44 del decreto-legge in commento). Il decreto-legge specifica che: anche a tale deposito, che si considera avvenuto al momento in cui il gestore della posta elettronica certificata (PEC) del Ministero della giustizia genera la ricevuta di avvenuta consegna, si applicano le disposizioni sulla proroga di diritto della scadenza quando la stessa si verifichi

in giorno festivo o prefestivo; se il messaggio di posta elettronica è troppo « pesante » per le specifiche tecniche del sistema, può essere suddiviso in diversi invii e sarà ritenuto tempestivo quando l'invio sarà completato entro la fine del giorno di scadenza del termine.

L'articolo 52 riguarda i poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice. In particolare, prevede che le copie informatiche di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché di provvedimenti di quest'ultimo — presenti nei fascicoli informatici — equivalgano all'originale, anche se privi della firma digitale del cancelliere. L'attestazione di conformità può essere effettuata dagli avvocati e dai professionisti nominati dal giudice; a tali soggetti l'articolo 52 attribuisce poteri di autentica con riguardo agli atti contenuti nel fascicolo informatico. L'articolo 52 disciplina poi il domicilio digitale, prevedendo la notificazione all'indirizzo PEC, quando il difensore ne è munito, con riguardo ai casi in cui la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario. Inoltre, si prevede che il diritto di copia (con o senza certificazione di conformità) non sia dovuto quando la copia è estratta dai fascicoli informatici dai soggetti abilitati.

L'articolo 53 dispone la copertura finanziaria per le minori entrate per l'Era-rio conseguenti all'attuazione delle disposizioni del capo II volte a garantire l'effettività dell'attuazione del processo telematico (18 milioni per il 2014 e 52,5 a decorrere dal 2015). Le risorse necessarie sono reperite mediante un generalizzato aumento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo nel processo civile, amministrativo e tributario, all'occorrenza modificando gli importi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia).

L'articolo 54 reca la consueta clausola di entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Per quanto riguarda le motivazioni poste in premessa al decreto-legge, che argomentano la straordinaria necessità e urgenza, si ricorda: l'esigenza di emanare disposizioni per favorire la più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici, a realizzare interventi di semplificazione dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici ed introdurre ulteriori misure di semplificazione per l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione; l'esigenza di introdurre disposizioni volte a garantire un miglior livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori pubblici, anche con riferimento al completamento dei lavori e delle opere necessarie a garantire lo svolgimento dell'evento Expo 2015; l'esigenza di emanare disposizioni per l'efficiente informatizzazione del processo civile, amministrativo, contabile e tributario, nonché misure per l'organizzazione degli uffici giudiziari, al fine di assicurare la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e il più efficace impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le disposizioni del provvedimento intervengono, nel complesso, sulle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato « organi dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », « previdenza sociale » e « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale » di cui alle lettere *f*), *g*), *l*), *o*) e *r*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Con alcune disposizioni (articoli 14 e 15) il provvedimento interviene sulla materia « università », che non è espressamente citata nell'articolo 117 della Costituzione: soccorre, tuttavia, l'articolo 33 della medesima Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università

ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Le disposizioni relative alle procedure di reclutamento dei docenti universitari possono, peraltro, essere ricondotte alla citata materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione).

Alcune disposizioni (articoli 23 e 29) intervengono poi, rispettivamente, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato « organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane » e « ordine pubblico e sicurezza » di cui alle lettere p) e h), secondo comma, articolo 117 della Costituzione.

L'articolo 25 reca inoltre norme in parte riconducibili alla materia della « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Infine, le disposizioni di cui all'articolo 27 (norme di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria) intervengono, in parte, sulle materie « tutela della salute » e « professioni », di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottolinea la complessità e la delicatezza delle questioni regolamentate dal provvedimento e giudica positive le norme sulla semplificazione amministrativa, sul contrasto alla corruzione, sull'unificazione delle scuole di formazione e sull'associazione Formez P.A.

Esprime, invece, perplessità relativamente ad altre disposizioni e si riferisce, ad esempio, alle norme sul personale delle pubbliche amministrazioni centrali e locali. Sottolinea che, relativamente a tali disposizioni, il Governo dovrebbe fare una riflessione finalizzata a verificare se il decreto in discussione abroga o meno la disciplina previgente. Rileva, infatti, che

non è chiaro, a suo avviso, se debbano ritenersi tuttora in vigore i vincoli di spesa imposti agli enti territoriali per procedere alle assunzioni. Osserva, inoltre, che l'Esecutivo dovrebbe specificare, in sede di conversione del decreto-legge, se anche le disposizioni che impongono alle pubbliche amministrazioni di non procedere ad assunzioni a tempo determinato senza che, a monte, sia stata valutata la possibilità di procedere alla mobilità, siano da considerarsi superate dalla nuova disciplina recata dal provvedimento. Evidenzia, quanto al tema della mobilità volontaria nella pubblica amministrazione, che, a suo avviso, la soluzione adottata nel testo di affidare alla libera discrezionalità delle amministrazioni stesse la scelta di utilizzare tale istituto non è efficace perché di difficile applicazione.

Ricorda che molti problemi di aumento della spesa pubblica nascono da un lato dal Testo unico sugli enti locali che ha moltiplicato gli incarichi e le relative indennità, dall'altro dalla riforma del Titolo V della Costituzione che, a suo avviso, ha portato alla nascita di una sorta di federalismo della corruzione. Osserva che l'aumento della spesa pubblica a livello territoriale è stato compensato solo da un corrispondente aumento delle tasse a carico dei cittadini.

Quanto alle norme che prevedono l'abolizione delle sedi distaccate dei Tar, rileva che, pur condividendo l'obiettivo di realizzare un miglioramento della gestione della giustizia amministrativa, tale soluzione non può essere condivisa poiché non è stata preceduta da una verifica dei contenziosi pendenti presso i tribunali, con la conseguenza che, nella prima applicazione del decreto, potrebbe determinarsi una paralisi dell'attività degli uffici giudiziari. Si chiede, inoltre, relativamente all'articolo 11 che modifica il sistema di conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato nelle aziende del servizio sanitario nazionale, se tale disposizione tenga conto dei vincoli già esistenti in capo alle regioni in materia di spesa sanitaria. Ritiene tale norma pericolosa

specialmente con riferimento alle regioni che sono tenute ad osservare i cosiddetti piani di rientro dal debito. Auspica, infine, che nel corso dell'esame del decreto si possa lavorare al fine di superare alcune delle criticità contenute nel provvedimento e da lui sinteticamente evidenziate in questa sede.

Nazzareno PILOZZI (Misto) interviene per sottoporre all'attenzione della Commissione e del Ministro alcuni aspetti critici del provvedimento, riservandosi di intervenire in modo più approfondito al termine dell'attività conoscitiva che auspica sarà svolta dalla Commissione.

Riguardo alla questione della mobilità obbligatoria, osserva che nel provvedimento si prevede che due strutture pubbliche nell'arco di cinquanta chilometri costituiscano un'unica unità operativa. Norma che viene però derogata quando si sopprimono le sedi distaccate dei Tar; fa in proposito l'esempio di Latina che dista da Roma ben più di cinquanta chilometri. Si rischia così di penalizzare quei lavoratori che attualmente prestano servizio presso le sedi distaccate dei Tar.

Un'altra questione riguarda i dipendenti pubblici che fanno parte dei consigli di amministrazione delle società partecipate, per i quali il decreto-legge prevede un'indennità onnicomprensiva. Rileva che con una norma recente è stato previsto che la partecipazione ai suddetti consigli di amministrazione dei dipendenti pubblici è prestata a titolo gratuito. Si tratta di un aspetto che a suo avviso va chiarito.

Riguardo alla parte del provvedimento inerente alla riforma della giustizia amministrativa, ritiene che si tratti di un intervento di grande rilevanza che andrebbe, quindi, affrontato nel progetto complessivo di riforma della giustizia annunciato dal Governo.

Altra questione che, a suo avviso, va esaminata con grande attenzione è quella del demansionamento che coinvolge aspetti rilevanti della vita dei lavoratori.

In conclusione, apprezza le misure presenti nel decreto, preannunciate in audizione dal Ministro Madia, in materia di

semplificazione nonché in materia di anticorruzione e di riforma della cosiddetta legge Merloni.

Giuseppe LAURICELLA (PD), riservandosi anch'egli di intervenire in modo più completo al termine dell'attività conoscitiva che sarà svolta dalla Commissione e nell'apprezzare la rilevanza di un provvedimento così corposo, evidenzia alcuni punti che potrebbero essere integrati in fase di conversione.

Ad esempio, in relazione alle deroghe transitorie al divieto di mantenimento in servizio, ritiene che dovrebbe essere maggiormente rispettato il principio di eguaglianza. In base a tale principio la norma transitoria andrebbe estesa a quei dirigenti scolastici di regioni in cui è esaurita la graduatoria di concorso – non più di 150 – per evitare un blocco dell'attività scolastica.

Sul piano della limitazione del compenso degli Avvocati dello Stato, ritiene che si poteva essere meno timidi, eliminandolo del tutto. Si tratta, infatti, di una categoria di soggetti che già percepiscono un compenso più che adeguato.

Ritiene, infine, che andrebbe affrontata la questione delle parcelle delle assicurazioni obbligatorie spesso eccessive, come ad esempio nel caso dei medici, limitando così il potere delle società assicurative.

In conclusione, infine, allo scopo di metterlo al riparo dalle consuete deroghe che si verificano nei casi di interventi di così grande portata, consiglia di attribuire al provvedimento la qualifica di grande riforma economica e sociale.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) interviene in quanto non concorda con le affermazioni del collega Lauricella in merito all'estensione ai dirigenti scolastici della norma transitoria sul trattenimento in servizio.

Ricorda, infatti, che tale trattenimento viene attualmente deciso dagli uffici scolastici regionali e che, a fronte del trattenimento di persone estremamente valide, si corre però il rischio di innescare un circuito di altri tipi di favore. Rileva, poi,

che attualmente le norme vigenti consentono la mobilità interregionale, proprio per evitare il blocco dell'attività scolastica. Ma, a suo avviso, l'unica soluzione, in caso di vacanza di posti, consiste nel bandire nuovi concorsi. Questo anche per ringiovanire un personale scolastico che, secondo i dati ISTAT e OCSE, è tra i più anziani d'Europa.

**La seduta, sospesa alle 19.30, riprende alle 19.35.**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), condividendo nel merito alcune delle considerazioni critiche svolte da parte di colleghi intervenuti precedentemente nel dibattito, si sofferma in particolare sull'articolo 16 del decreto-legge in oggetto, evidenziando come la norma consenta di effettuare nomine di consiglieri di società controllate ovvero totalmente partecipate al di fuori dell'ambito della pubblica amministrazione. A suo avviso, si tratta di una scelta in controtendenza rispetto all'obiettivo, più volte annunciato, di ridurre i costi, paventando il rischio per cui le società partecipate diventino veri e propri centri di distribuzione di cariche.

Osserva, poi, che un altro punto critico è costituito dalla differenza ravvisabile tra le norme tese a garantire la trasparenza per quanto riguarda l'amministrazione statale e quelle relative, invece, agli enti locali, rilevando come solo nel primo caso si preveda espressamente che avvenga una penetrante raccolta di informazioni in merito alla gestione dei servizi.

In considerazione degli sprechi che si verificano con riferimento alla gestione da parte delle società controllate dagli enti locali – come peraltro evidenziato anche dalla Corte dei conti –, ritiene che occorrerebbe maggior rigore al fine di garantire la massima trasparenza anche per quanto riguarda questi ultimi.

Inoltre, per quanto riguarda i Tar, fa presente che, pur essendo favorevole in linea di principio alla loro riduzione, dubita tuttavia che la soluzione migliore sia quella per cui, a partire dalla entrata in vigore della legge di conversione, ogni

ricorso dovrà essere presentato alla sede del Tar del capoluogo di regione – come stabilisce l'articolo 18 del decreto-legge –, ritenendo che sarebbe più opportuno procedere a una riorganizzazione complessiva, in modo da realizzare un'equa distribuzione dei carichi di lavoro.

Emanuele COZZOLINO (M5S) rileva innanzitutto la particolare complessità delle materie trattate dal decreto-legge in oggetto, in considerazione della quale ritiene che sarebbe stato preferibile se il Governo avesse presentato un disegno di legge ordinario, per il cui esame non sono previsti tempi contingentati.

Preannunciando ulteriori interventi nel corso dell'esame preliminare da parte di deputati del suo gruppo, richiama alcuni temi che reputa particolarmente rilevanti, come quello dell'Agenda digitale, già affrontato dal cosiddetto decreto-legge « del fare » in maniera ritenuta insoddisfacente.

Citando, poi, le norme che recano misure anticorruzione, ritiene che occorra verificare se si tratti di strumenti effettivamente idonei, ciò che potrà emergere anche dall'audizione di Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, che richiede formalmente a nome del suo gruppo.

Analogamente, fa presente che sarebbe opportuno prevedere un'audizione di rappresentanti dell'INPS, al fine di acquisire dati in ordine al numero dei pensionamenti attesi attraverso la disposizione che favorisce il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda, poi, la norma che prevede la soppressione del magistrato delle acque per le province venete, evidenzia l'opportunità di riformare tale organo, attribuendogli maggiori poteri.

Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia la presentazione di proposte emendative volte a fornire un contributo, nell'ottica di migliorare il testo di un provvedimento che presenta alcuni aspetti positivi.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 19.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 1° luglio 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.45 alle 20.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*COMITATO PERMANENTE PER I PARERI*

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo*

*scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012.  
Emendamenti C. 2089 Governo.*

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.*

*Emendamenti C. 2275 Governo, approvato dal Senato.*

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Deliberazione di una integrazione del programma dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.*

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale  
(Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio ed abb.).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 303 Fiorio ed abb., recante « Disposizioni in materia di agricoltura sociale »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili prevalentemente alle materie « agricoltura e servizi sociali », che l'articolo 117, quinto comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa residuale delle regioni;

preso atto che talune regioni hanno già legiferato nella materia in oggetto;

rilevato che l'articolo 1 del provvedimento definisce le finalità dell'intervento normativo, individuate nella promozione dell'agricoltura sociale, quale aspetto del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, chiamata, in tale ambito, a fornire servizi socio-sanitari nelle aree rurali, riferendo il provvedimento alla competenza statale definita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, lettera *m*), relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

ricordato, in proposito, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'attribuzione allo Stato di tale competenza esclusiva si riferisce alla fissazione dei livelli strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto (*ex plurimis*, sentenze n. 248 del

2011, n. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 del 2008); dunque essa può essere invocata in relazione a specifiche prestazioni delle quali le norme statali definiscono il livello essenziale di erogazione (sentenze n. 222 del 2013, n. 328 del 2006, n. 285 e n. 120 del 2005, n. 423 del 2004);

evidenziato, inoltre, che sempre secondo la Corte costituzionale il suddetto parametro costituzionale consente una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione (sentenza n. 387 del 2007) e, appunto per questo, esso, da un lato, non permette allo Stato di individuare il fondamento costituzionale della disciplina di interi settori materiali (sentenze n. 383 e n. 285 del 2005); dall'altro, può, invece, essere invocato anche nei particolari casi in cui la determinazione del livello essenziale di una prestazione non permetta, da sola, di realizzare utilmente la finalità di garanzia dallo stesso prevista, espressiva anche dello stretto legame esistente tra tale parametro ed i principi di cui agli articoli 2 e 3, comma secondo, della Costituzione, che garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo e l'uguaglianza in senso sostanziale dei cittadini (sentenze n. 62 del 2013 e n. 10 del 2010);

considerato che, con riferimento a singole disposizioni del provvedimento, possono essere richiamate, altresì, materie di competenza esclusiva statale quali, in particolare, l'articolo 4, recante disposizioni in materia di organizzazioni di produttori, che appare riconducibile alle ma-

terie tutela delle concorrenza e ordinamento civile; l'articolo 5, comma 1, sul regime giuridico dei locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale, riconducibile alla materia ordinamento civile; l'articolo 6, comma 4, sulla destinazione dei beni immobili confiscati in base alla legislazione antimafia, ascrivibile anch'esso alla materia ordinamento civile; l'articolo 7, istitutivo dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, riconducibile alla materia organizzazione amministrativa dello Stato;

sottolineato che il comma 2, del medesimo articolo 2, affida ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali il compito di definire i requisiti minimi delle attività svolte dall'imprenditore agricolo, indicate dal comma 1, del medesimo articolo;

rilevato, altresì, che l'articolo 6, comma 5, prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro, siano definiti i criteri ed i requisiti per l'accesso ad ulteriori agevolazioni ed interventi di sostegno;

evidenziato, relativamente ad entrambe le disposizioni da ultimo richia-

mate, che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni nell'emanazione dei suddetti decreti, alla luce delle competenze regionali in materia,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 2, comma 2, sia previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali nell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali avente il compito di definire i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività svolte dall'imprenditore agricolo;

2) all'articolo 6, comma 5, sia previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali nell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro, finalizzato a definire i criteri ed i requisiti per l'accesso ad ulteriori agevolazioni ed interventi di sostegno.

ALLEGATO 2

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle  
deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico  
(Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga ed abb.)**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato C. 224 Fedriga ed abb., recante « Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « previdenza sociale », che la lettera o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1138 D'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini, recanti « Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata » (*Deliberazione*) ..... 62

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1138 D'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini, recanti « Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata ».

Audizione di Francesco Menditto, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, di Enrico Fontana, Direttore generale dell'Associazione Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e di Luciano Silvestri, Responsabile ufficio legalità CGIL-nazionale (*Svolgimento e conclusione*) ..... 63

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione ..... 63

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 64

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. C. 2299 Cancellieri (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 64

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X) (*Esame e rinvio*) ..... 65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 66

ERRATA CORRIGE ..... 66

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 1° luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1138 D'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini, recanti « Misure per**

**favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata ».**

*(Deliberazione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Re-

golamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione alle proposte di legge C. 1138 D'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini, recanti « Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata ».

Nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di docenti universitari, di rappresentanti della magistratura, di associazioni sindacali, di associazioni che operano per contrastare la criminalità organizzata nonché di esperti della materia.

La Commissione approva la proposta del presidente.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 1° luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1138 D'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini, recanti « Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata ».**

**Audizione di Francesco Menditto, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, di Enrico Fontana, Direttore generale dell'Associazione Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e di Luciano Silvestri, Responsabile ufficio legalità CGIL-nazionale.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audio-

visivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Francesco MENDITTO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano*, Davide PATI, *Membro della Presidenza nazionale dell'Associazione Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie*, e Luciano SILVESTRI, *Responsabile ufficio legalità CGIL-nazionale*.

Intervengono il deputato Davide MATTIELLO (PD) ed il sottosegretario di Stato Cosimo Maria FERRI.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.50.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 1° luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**Variazioni nella composizione della Commissione.**

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che entrano a far parte della Commissione i deputati Giuseppe Berretta, Vanna Iori e Camilla Sgambato, del Gruppo del Partito Democratico. Cessano, invece, di farne parte i deputati Matteo Biffoni, Umberto Marroni ed Alessandra Moretti, appartenenti al medesimo Gruppo.

Da, quindi, il benvenuto ai nuovi componenti della Commissione.

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale.****Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio ed abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuditta PINI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame che, come enunciato dall'articolo 1, promuove l'agricoltura sociale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e delle competenze regionali, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

L'articolo 2 reca le definizioni, mentre gli articoli da 3 a 5 recano, rispettivamente, disposizioni in materia di riconoscimento degli operatori, organizzazioni dei produttori e locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale.

La Commissione giustizia è competente su alcune disposizioni dell'articolo 6, che prevede interventi di sostegno, e, segnatamente, sui commi 3 e 4.

Il comma 3 prevede che, nell'ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali, di cui all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (si tratta della dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, prevista dal cd «decreto-legge Liberalizzazioni») sono previsti criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di preven-

zione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

Il comma 4 stabilisce che gli enti territoriali possono assegnare i beni immobili confiscati alla mafia in concessione, a titolo gratuito, anche agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi del provvedimento in esame.

L'articolo 7 prevede, in fine, l'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale.

Per quanto di competenza della Commissione, formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.****C. 2299 Cancellieri.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Vazio, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra la proposta di legge in esame che prevede la soppressione della società Equitalia Spa a decorrere dal 1 gennaio 2015 e il passaggio delle relative funzioni all'Agenzia delle entrate, esercitate, concretamente, dalla Direzione centrale per la riscossione, appositamente istituita, la quale subentra integralmente nei diritti e negli oneri relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione della società Equitalia S.p.A. e delle società pubbliche ad essa collegate (articolo 1).

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia si segnala l'articolo 2.

L'articolo 2 stabilisce che gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali maturati fino alla data di entrata in vigore della legge, fatta eccezione per le cartelle esattoriali in relazione alle quali è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati di natura fiscale, sono estinti e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla misura del tasso Euribor a dodici mesi da applicare sulla base delle modalità e dei criteri da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

I reati tributari per i quali, qualora sia stata pronunciata una sentenza passata in giudicato, non si applica il meccanismo di esenzione previsto dall'articolo in esame sono tutti i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, ovvero: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; dichiarazione infedele; omessa dichiarazione; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili; omesso versamento di ritenute certificate; omesso versamento di IVA; indebita compensazione; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, comunque, detti importi non possono superare il limite del tasso usurario, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, della legge sull'usura.

Al riguardo si segnala che la legge in questione si riferisce al solo calcolo dei tassi di interesse sulle somme dovute, mentre la norma in esame sembra introdurre, ai fini della definizione del limite oltre il quale gli importi dovuti sono assimilati al tasso usurario, anche gli importi riguardanti interessi mora, sanzioni e aggio.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.**

**C. 2426 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VII e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Vazio, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, osserva come il decreto legge n. 83 del 2014 sia composto da 18 articoli, suddivisi in 4 titoli, relativi, rispettivamente, alla tutela del patrimonio culturale (artt. 1-8), al supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico (artt. 9-11), all'amministrazione del patrimonio culturale e del turismo (artt. 12-16), alle norme finanziarie e all'entrata in vigore (artt. 17-18).

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala, in primo luogo, l'articolo 2, comma 1.

La disposizione prevede interventi per accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei. A tal fine, innanzitutto, dispone varie deroghe al Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti dei contratti. In particolare, consente al Direttore generale di progetto, nominato ai sensi del decreto-legge 91/2013 (L. 112/2013), di avvalersi dei poteri attribuiti ai commissari straordinari delle opere pubbliche di operare in deroga alla normativa vigente, di aggiudicare l'appalto in deroga alla disciplina sulla verifica dei requisiti, di revocare il responsabile unico del procedimento e di attribuire le relative funzioni ai componenti della segreteria tecnica di progettazione. Inoltre, prevede l'elevazione della soglia per il ricorso alla procedura negoziata per i lavori relativi ai beni culturali e della soglia delle varianti in corso d'opera, e l'applicazione di procedure d'urgenza per l'esecuzione dei contratti. Ulteriori misure riguardano il responsabile del procedimento, che può svol-

gere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori e che, con un'attestazione, può sostituire la verifica dei progetti.

L'articolo 3 prevede la nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di un commissario straordinario chiamato a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, un Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, al fine di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale. Per la gestione ordinaria del sito restano ferme le attribuzioni della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, modificando in più parti l'articolo 11 del decreto-legge 91/2013. Per quanto di competenza, si segnala il comma 3, che dispone la proroga dell'amministrazione straordinaria delle fondazioni che alla data di entrata in vigore del decreto legge non abbiano ancora adeguato i propri statuti, fino alla nomina dei nuovi organi.

L'articolo 16 provvede al riordino e alla razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo. Gli elementi maggiormente significativi della riforma sono la trasformazione dello stesso ENIT da ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro

dei beni e delle attività culturali e del turismo e la contestuale liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. Conseguentemente vengono modificate le funzioni e le caratteristiche del nuovo ente, la composizione e le modalità di nomina dei componenti. La fase di transizione è affidata alla gestione di un commissario straordinario (commi 4 e 10).

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 16 alle 16.20.

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 26 giugno 2014:

a) a pagina 48, ventesima riga, le parole: « di Stato » sono sostituite dalla seguente « penitenziaria »;

b) a pagina 50, prima colonna, quarantatreesima riga, le parole « siano corredate » sono sostituite dalle seguenti: « non siano corredate »;

c) a pagina 51, prima colonna, ventiduesima riga, le parole: « di Stato » sono sostituite dalla seguente « penitenziaria ».

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti e C. 2097 D'Arienzo recanti « Disposizioni in materia di rappresentanza militare ».	
Audizione informale di rappresentanti del Consiglio Centrale di Rappresentanza (COCER) – Sezione Carabinieri .....	67
Audizione informale di rappresentanti dei Consigli Intermedi di Rappresentanza (COIR) delle Capitanerie di Porto .....	67
Audizione informale di rappresentanti dei Consigli Intermedi di Rappresentanza (COIR) di Esercito, Marina e Aeronautica .....	67
Audizione informale di rappresentanti dei Consigli Intermedi di Rappresentanza (COIR) di Carabinieri e Guardia di Finanza .....	67

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 1° luglio 2014.*

**Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti e C. 2097 D'Arienzo recanti « Disposizioni in materia di rappresentanza militare ».**

**Audizione informale di rappresentanti del Consiglio Centrale di Rappresentanza (COCER) – Sezione Carabinieri**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.20.

**Audizione informale di rappresentanti dei Consigli Intermedi di Rappresentanza (COIR) delle Capitanerie di Porto.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.40.

**Audizione informale di rappresentanti dei Consigli Intermedi di Rappresentanza (COIR) di Esercito, Marina e Aeronautica.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 16.

**Audizione informale di rappresentanti dei Consigli Intermedi di Rappresentanza (COIR) di Carabinieri e Guardia di Finanza.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 17.30.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2397 Capezzone, recante riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale industria dell'autonoleggio e servizi automobilistici (ANIASA) .....	69
Audizione di rappresentanti di Assogasliquidi-Federchimica .....	69
Audizione dei rappresentanti dell'Automobile Club d'Italia (ACI) .....	69

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della professoressa Anna Genovese, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a componente della Commissione nazionale per la società e la borsa (Nomina n. 37) .....	69
--	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	69
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni VII e X) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	69
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	92
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 2274 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	73
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	76
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	94

##### SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori .....	84
Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. C. 1752 Causi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	84
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	95
Sui lavori della Commissione .....	89
AVVERTENZA .....	91

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 1° luglio 2014.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2397 Capezzone, recante riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale industria dell'autoneggio e servizi automobilistici (ANIASA).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.35.

**Audizione di rappresentanti di Assogasliquidi-Federchimica.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.

**Audizione dei rappresentanti dell'Automobile Club d'Italia (ACI).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.15.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 1° luglio 2014.*

**Audizione della professoressa Anna Genovese, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a componente della Commissione nazionale per la società e la borsa (Nomina n. 37).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.35.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 1° luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, comunica che i deputati Luca Pastorino e Davide Zoggia entrano a far parte della Commissione, mentre cessano di farne parte i deputati Cristina Bargerò e Roger De Menech.

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.**

**C. 2426 Governo.**

(Parere alle Commissioni VII e X).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 giugno scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento il relatore, Marco Di Maio, aveva illustrato il contenuto del decreto-legge.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, rileva come le Commissioni riunite VI e X abbiano apportato, nel corso dell'esame in sede referente, alcune modifiche al testo del decreto-legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, senza peraltro avere ancora concluso l'esame degli emendamenti.

In relazione a tali modifiche, per quanto i profili di più diretta competenza della Commissione Finanze segnala innanzitutto come, nell'ambito dell'articolo 1, il quale introduce un regime fiscale agevolato temporaneo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della

cultura e dello spettacolo, sia stato integrato il comma 1, nel senso di prevedere che il credito d'imposta è altresì riconosciuto laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Inoltre è stato specificato, sempre al comma 1, che, ai fini della fruizione del predetto credito d'imposta si applica anche l'articolo 42, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2011, ai sensi del quale le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrando nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, versate all'erario sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali e le predette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.

Nel contesto del comma 5, il quale dispone che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare ogni mese al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento, è stato aggiunto che tale obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi.

Nel medesimo comma 5 si è altresì specificato che la comunicazione circa le erogazioni liberali ricevute deve essere realizzata tramite il sito *web* istituzionale, in una pagina dedicata e facilmente individuabile e in un apposito portale, gestito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in cui si associano ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o

riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alle fruizioni.

In particolare, in base al comma 7, il quale dispone che ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta si provvede ai sensi dell'articolo 17, si è precisato l'ammontare dei predetti oneri, quantificati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per il 2017, in 14,6 milioni di euro per il 2018 e in 5,2 milioni di euro per il 2019.

È stato inoltre arricchito il contenuto dell'articolo 6, il quale reca alcuni benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva. In primo luogo è stato inserito un nuovo comma 1-*bis*, in base al quale le somme stanziare per riconoscere un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali in favore delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 91 del 2013, e non impegnate per l'anno 2014, sono utilizzabili per l'esercizio dell'anno successivo.

Inoltre, attraverso l'inserimento dei commi da 2-*bis* a 2-*septies*, è stato introdotto, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta in favore delle imprese di esercizio cinematografico, che abbiano i requisiti della piccola e media impresa ai sensi della normativa comunitaria, per il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, limitatamente alle sale esistenti almeno dal 1° gennaio 1980, dotate di non più di due schermi. Nello specifico, segnala che il beneficio spetta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti fino ad un massimo di 100.000 euro, comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo indicato dal comma 2-*sexies*, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

In base al comma 2-*ter* il credito d'imposta non concorre alla formazione del

reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR; esso è utilizzabile in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, ovvero è cedibile dal beneficiario, previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, quali possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi.

La norma precisa che anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente.

Passando al contenuto del comma 2-*quater*, segnala come esso demandi a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, la definizione dei criteri e delle procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori specificazioni ai fini del contenimento della spesa complessiva.

Il comma 2-*quinquies* indica che l'agevolazione è alternativa e non cumulabile con i contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti o per l'installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale stesse (previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2004), nonché con il credito d'imposta concesso alle imprese di esercizio cinematografico per le spese so-

stenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale (di cui all'articolo 1, comma 327, lettera c), numero 1, della legge n. 244 del 2007).

Il comma 2-*sexies* fissa il limite massimo degli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, e istituisce presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un Fondo per il restauro delle sale cinematografiche storiche, il quale è destinato a far fronte al predetto onere, fino ad esaurimento delle risorse giacenti sul Fondo medesimo, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, il quale ha incrementato fino a 110 milioni di euro, dal 2014, l'ammontare di risorse finanziarie per la concessione dei crediti d'imposta in favore del settore cinematografico introdotti dai commi 325 e seguenti della legge n. 244 del 2007.

In tale contesto il nuovo comma 2-*sexies* prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2018, una quota pari al sette per cento dell'IVA applicata al titolo d'ingresso a pagamento nelle sale cinematografiche o in altri luoghi per la visione di spettacoli cinematografici, è destinata al Fondo per le attività cinematografiche istituito dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2004, per le finalità di cui al comma 3 del medesimo articolo 12 (sostegno degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche; corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione; corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature; concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche,

per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione; corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche).

Nell'ambito dell'articolo 9, il quale prevede la concessione di un credito d'imposta a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo e fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro, si è precisato, al comma 1, che il credito vale per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016 (e non dal 2015 al 2017, come nella versione originaria del decreto-legge) e che la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge è utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015.

Inoltre si è specificato, sempre al comma 1, che una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo 9 è destinato alla concessione del credito d'imposta in favore delle agenzie di viaggi e dei *tour operator* che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, che risultino appartenenti al *cluster* 10 (Agenzie intermedie specializzate nel turismo incoming) o al cluster 11 (Agenzie specializzate in turismo incoming).

Alla lettera c) del comma 2, il quale indica le tipologie di spesa ammissibili al credito d'imposta, è stato precisato, per quanto riguarda la digitalizzazione dei servizi di vendita diretta di servizi e pernottamenti, che tali interventi, per essere fiscalmente agevolati, devono riguardare programmi e sistemi informatici.

Con riferimento al comma 3 dell'articolo 11, il quale prevede la possibilità di concedere in uso gratuito ad imprese,

cooperative e associazioni, immobili pubblici, non utilizzati e non utilizzabili a scopi istituzionali, quali case cantoniere, caselli, stazioni ferroviarie o marittime, fortificazioni e fari, sottolinea come le modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente precisano che la finalità di tale misura è quella di favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, moto turistici, fluviali e ferroviari e come sia stata inoltre innalzata da 35 a 40 anni l'età massima dei soggetti da cui devono essere costituite in prevalenza le imprese, le cooperative e le associazioni concessionarie dei beni.

Rileva inoltre come, venendo incontro a un rilievo evidenziato in sede d'illustrazione della disposizione, siano stati specificati alcuni criteri per la concessione dei beni, la quale deve avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica e come sia stato anche specificato che al momento della restituzione del bene oggetto della concessione le eventuali migliorie apportate al bene nel corso della concessione stessa saranno acquisite dall'ente proprietario.

La durata della concessione è stata quindi ampliata da sette a nove anni, rinnovabili per altri nove anni, e si è precisato che la durata della stessa dovrà essere stabilita tenendo in considerazione le spese d'investimento sostenute.

Formula quindi, fin d'ora, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), riservandosi di integrarla alla luce delle eventuali, ulteriori modifiche che dovessero essere apportate dalle Commissioni in sede referente relativamente alle parti di competenza della Commissione Finanze.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale.**

**C. 2274 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2274, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Segnala innanzitutto come l'Accordo, firmato il 17 maggio 2011, sia quasi del tutto identico agli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale stipulati con l'Isola di Man, con l'Isola di Guernsey, con il Governo di Jersey e con Gibilterra, sui cui disegni di legge di ratifica consultiva la Commissione Finanze ha recentemente espresso parere favorevole.

L'Accordo è infatti basato sul modello di accordo in materia (*TIEA – Tax Information Exchange Agreement*) predisposto dall'OCSE e risulta in linea con gli orientamenti assunti in seno al G20 e all'Unione europea circa il potenziamento degli strumenti di lotta all'evasione tributaria.

Al riguardo rileva come, anche in questo caso, la stipula dell'Accordo costituirebbe il presupposto per inserire le Isole Cook tra gli Stati cosiddetti *white list*, che cioè presentano un regime fiscale conforme agli standard di trasparenza adottati dalla stessa UE e dall'OCSE.

Inoltre sottolinea come, secondo quanto indicato dalla Relazione tecnica allegata, l'attuazione dell'Accordo potrebbe determinare l'emersione di maggiore base imponibile, con conseguente recupero di gettito per l'Erario, peraltro non puntualmente quantificabile.

Evidenzia altresì come la tipologia di accordo per lo scambio di informazioni sia dedicato a regolare i rapporti tra quegli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare tra loro una Convenzione contro le doppie imposizioni.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, il quale si compone di 13 articoli, l'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: specificando che le informazioni oggetto dello scambio sono quelle presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte oggetto dell'accordo, incluse le informazioni per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione, delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali.

In tale contesto viene specificato che i diritti e le misure di salvaguardia previste dalla legge o dalla prassi amministrativa della Parte contraente cui è richiesto di fornire le informazioni sono applicabili nella misura in cui non impediscano o non posticipino in maniera indebita l'effettivo scambio di informazioni, mentre l'articolo 2 stabilisce che la Parte cui è richiesto di fornire le informazioni non ha l'obbligo di fornire informazioni non detenute dalle sue autorità o che non siano in possesso o sotto il controllo di persone sottoposte alla sua giurisdizione.

L'articolo 3, paragrafo 1, indica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); l'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'imposta sulle successioni; l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive, mentre per le Isole Cook viene fatto riferimento all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle società, alla ritenuta su dividendi, interessi e canoni e all'imposta sul valore aggiunto.

Il paragrafo 2 prevede inoltre l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la

data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali e alle misure connesse con la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

Rileva inoltre come l'articolo 4 rechi, al paragrafo 1, le definizioni puntuali, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nell'Accordo e come, in tale contesto, il paragrafo 2 specifichi che le espressioni non esplicitamente definite nell'articolo 4 avranno il significato ad esse attribuito dalla legislazione della Parte interessata, anche in una relazione sistematica con l'ordinamento giuridico settoriale della Parte medesima.

Passando all'articolo 5, segnala come esso disciplini le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra.

In particolare il paragrafo 1 indica che le informazioni sono scambiate a prescindere dal fatto che la Parte interpellata ne abbia interesse ai fini della sua imposizione e che il comportamento in esame costituisca reato ai sensi della sua legislazione.

Il paragrafo 2 regola il caso in cui le informazioni in possesso della Parte interpellata non siano sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, prevedendo che la Parte interpellata utilizzi a sua discrezione tutte le misure per raccogliere le informazioni necessarie, a prescindere dal fatto che ne abbia interesse ai fini della sua imposizione.

Il paragrafo 3 indica che l'autorità competente della Parte interpellata è tenuta a fornire le informazioni richieste nella misura prevista dal suo diritto interno, nella forma di deposizione di testimoni o di copie autentiche di documenti originali.

Il paragrafo 4 prevede che le Parti assicurino alle proprie autorità competenti per le finalità dell'Accordo l'autorità di ottenere le informazioni richieste.

In tale ambito, sottolinea come la lettera a) preveda il superamento del segreto

bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.

Inoltre la lettera b) stabilisce la possibilità di ottenere le informazioni riguardanti: la proprietà di società di capitali e di persone, di *trust*, fondazioni e Anstalten, comprese le informazioni relative alla proprietà su queste persone in una catena della proprietà; i costituenti, beneficiari e *trustees* di *trust*; i soci fondatori, componenti dei consigli e beneficiari di fondazioni.

La norma precisa comunque che l'Accordo non crea un obbligo per le Parti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà di società quotate, fondi o organismi d'investimento collettivo pubblici, salvo che tali informazioni siano ottenibili senza eccessive difficoltà.

Il paragrafo 5 enumera le specifiche che ogni richiesta deve contenere per iscritto. In tale ambito, segnala come, oltre all'identità della persona sottoposta a verifica, al nome e indirizzo (se conosciuto) delle persone che si ritiene posseggano le informazioni, alle finalità fiscali della richiesta, alla natura dell'informazione richiesta e alla forma in cui la Parte richiedente desidera riceverla, nonché alle ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata o da persona sottoposta alla sua giurisdizione e siano presumibilmente rilevanti per l'applicazione delle imposte della Parte richiedente, sia necessaria anche una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alla prassi amministrativa della Parte richiedente e una dichiarazione attestante il fatto che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a sua disposizione per acquisire nel proprio territorio le informazioni.

Il paragrafo 6 stabilisce che la Parte interpellata deve dare riscontro all'altra Parte della ricezione della richiesta. In tale contesto è previsto, qualora l'autorità della Parte interpellata non sia stata in grado di fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, anche in caso di difficoltà o rifiuto, che la Parte debba

informare la Parte richiedente, spiegando la natura delle difficoltà o del rifiuto.

L'articolo 6 regola la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte effettuino interrogatori, esaminino documenti o presenzino ad attività di verifica fiscale nel proprio territorio.

In particolare, il paragrafo 1 regola la possibilità che i rappresentanti della Parte richiedente interroghino persone o esaminino documenti nel territorio della Parte interpellata, previo consenso scritto delle persone interessate e i paragrafi 2 e 3 disciplinano il caso in cui rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente presenzino, previo consenso della Parte interpellata, durante la fase appropriata di una verifica fiscale nel territorio dell'altra Parte, nell'ora, nel luogo e secondo le procedure e condizioni notificate alla Parte interpellata.

Le disposizioni dell'articolo 7 indicano le ipotesi in cui è consentito rifiutare una richiesta di informazioni.

In particolare, fa presente che il paragrafo 1 contempla il caso in cui la richiesta non sia conforme all'Accordo, indicando inoltre che la Parte interpellata non è obbligata a fornire le informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla sua legislazione, mentre il paragrafo 2 consente di rifiutare le informazioni quando le informazioni potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali o un processo commerciale – escludendo comunque l'applicazione del segreto bancario.

Il paragrafo 3 precisa che l'Accordo non impone alla Parte interpellata di fornire informazioni che rivelerebbero comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale, se le comunicazioni sono fornite per chiedere e fornire consulenza legale ovvero per essere utilizzate in procedimenti giudiziari.

In tale ambito ricorda inoltre che il paragrafo 4 consente il rifiuto delle informazioni richieste qualora la divulgazione delle informazioni richieste sia contraria

all'ordine pubblico e il paragrafo 5 esclude che si possa rifiutare una richiesta di informazioni per il fatto che il credito d'imposta da cui origina la richiesta sia oggetto di controversia.

Il paragrafo 6 prevede che si possa rifiutare la richiesta quando le informazioni siano richieste per applicare una disposizione che comporti una discriminazione ai danni di un soggetto nazionale o di un cittadino della Parte interpellata rispetto a un soggetto nazionale o a un cittadino della Parte richiedente.

L'articolo 8 detta le garanzie di riservatezza nell'ambito dello scambio di informazioni.

In particolare viene stabilito che le informazioni acquisite dalle amministrazioni competenti sono tenute riservate, possono essere comunicate solo alle persone o autorità incaricate dell'accertamento o riscossione di imposte previste dall'Accordo, nonché delle procedure, procedimenti o giudizi presentati per tali imposte e che le predette persone e autorità possono utilizzarle solo per tali finalità.

Inoltre viene specificato che le informazioni non possono essere comunicate ad altre persone, enti, autorità o giurisdizioni, salvo esplicito consenso scritto della Parte interpellata.

Passando a illustrare l'articolo 9, rileva come esso stabilisca che, salva diversa pattuizione tra le Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni sono a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari sono sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione di tali previsioni le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni, in particolare qualora si preveda che i costi per dare risposta a una specifica richiesta di informazioni siano significativi.

L'articolo 10 impegna le Parti ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

L'articolo 11 prevede, al paragrafo 1, che le Parti risolvano con modalità amichevoli eventuali controversie tra loro ri-

guardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, ferma restando la possibilità, indicata dal paragrafo 4, di concordare anche altre modalità di risoluzione. In tale contesto il paragrafo 3 esplicita che le autorità competenti delle Parti possono comunicare direttamente tra loro per giungere ad un accordo in merito.

L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevista quando le Parti si saranno notificate il completamento delle procedure interne di ratifica.

In tale contesto specifica che l'Accordo avrà effetto a decorrere dalla sua entrata in vigore, per i reati tributari, mentre per tutte le altre questioni esso avrà effetto a decorrere dal periodo d'imposta che inizia a partire da tale data, ovvero a decorrere dal momento, a partire dalla data medesima, in cui si originano gli oneri fiscali.

L'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti, che avrà effetti dal primo mese successivo al periodo di 6 mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte.

In tale ambito il paragrafo 3 specifica che, anche in caso di denuncia, restano fermi gli obblighi di riservatezza cui le Parti sono tenute ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo relativamente a tutte le informazioni acquisite ai sensi dello stesso.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, ricorda che l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il quale potrebbe determinare, secondo le indicazioni della Relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato, solo oneri eventuali cui si farebbe fronte con apposito provvedimento legislativo, l'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame

alla seduta di domani, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere del relatore.

#### **Disposizioni in materia di agricoltura sociale.**

##### **Nuovo testo unificato C. 303 e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo PETRINI (PD) *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il testo unificato delle proposte di legge C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente.

Fa presente come l'articolo 1 individui le finalità dell'intervento legislativo, che intende promuovere l'agricoltura sociale, nel rispetto del principio costituzionale (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione) secondo cui lo Stato ha legislazione esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, nonché delle competenze regionali.

Segnala quindi come, in tale ambito, venga affermato che l'agricoltura sociale costituisce un aspetto « della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate ».

Per quanto riguarda l'articolo 2, esso, al comma 1, comprende nella definizione di agricoltura sociale le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, dirette a realizzare:

a) l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

b) le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura; in tale ambito sono esplicitamente indicate le attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare (agrinido e agriasilo) e di accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;

c) le prestazioni e servizi terapeutici che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale, anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

d) i progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche.

Il comma 2 affida a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione dei requisiti minimi e delle modalità relativi delle attività elencate dal comma 1.

Il comma 3 specifica che attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse a quelle agricole ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.

Al riguardo ricorda, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, come la comprensione delle citate attività di agricoltura sociale nell'ambito delle attività agricole di cui all'articolo

2135 del codice civile possa avere ricadute anche sul regime tributario dei soggetti che le esercitano.

In particolare, ai fini IRPEF, gli articoli da 32 a 34 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 recano la specifica disciplina del reddito agrario, la quale si applica, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c) del TUIR, anche alle attività agrarie connesse, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, ma limitatamente a quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. Sono pertanto escluse dal novero del predetto 32, comma 1, lettera c), del TUIR le altre attività connesse indicate dal terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, cioè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.

Il regime del reddito agrario prevede, in estrema sintesi, che il reddito sia determinato, in base all'articolo 34 del TUIR, mediante l'applicazione di tariffe d'estimo.

Inoltre l'articolo 56-bis del TUIR stabilisce, al comma 3, che, per le attività agrarie connesse dirette alla fornitura di servizi, di cui al già citato terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

A tale proposito, in considerazione del fatto che il citato articolo 32, comma 1, lettera c), del TUIR richiama esplicitamente solo alcune delle attività connesse indicate dall'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, tra cui non paiono poter

essere ricomprese quelle di agricoltura sociale elencate dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 2 del testo unificato in esame, rileva come non sembri applicabile a queste ultime il regime IRPEF del reddito agrario, considerando peraltro opportuno esplicitare maggiormente nel testo tale aspetto.

Segnala come appaia invece possibile ritenere applicabili alle nuove attività di agricoltura sociale le previsioni dell'articolo 56-*bis*, comma 3, del TUIR.

Rammenta quindi che, ai fini IRAP, i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR con volume d'affari superiore a 7.000 annui assoggettati all'imposta sono inoltre destinatari (salva opzione contraria) della specifica disciplina di determinazione del valore della produzione netta stabilita dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ai sensi del quale la base imponibile dell'imposta è determinata dalla differenza tra l'ammontare degli corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione, in deroga alla regola generale (di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 446), secondo cui essa è determinata (in sintesi) dalla differenza tra il valore e i costi della produzione. Inoltre il comma 1.1 dell'articolo 11 prevede che le deduzioni forfetarie dalla base imponibile previste per ogni lavoratore impiegato a tempo indeterminato e le deduzioni degli oneri contributivi relativi al personale previste dallo stesso articolo 11 si applicano, per i produttori agricoli, nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale.

Anche in questo caso, dal momento che l'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, e l'articolo 9 del decreto legislativo n. 446 richiamano i produttori di reddito agrario di cui l'articolo 32 del TUIR, nel cui ambito non paiono poter essere ricondotte, come indicato in precedenza, le attività elencate dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1

dell'articolo 2 del testo unificato in esame, rileva come non sembri applicabile a queste ultime tale speciale regime IRAP: ritiene pertanto anche in tal caso opportuno esplicitare maggiormente tale profilo.

Per quanto riguarda l'IVA, ricorda altresì che l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 reca un regime speciale per i produttori agricoli, cioè per i soggetti che esercitano le attività indicate nel già citato articolo 2135 del codice civile, salva opzione del contribuente per l'applicazione del regime ordinario. In sintesi, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 34, per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 effettuate dai produttori agricoli, la detrazione, dall'imposta dovuta dal soggetto passivo sulle operazioni effettuate, dell'imposta assolta o addebitata dal medesimo soggetto passivo sugli acquisti da lui effettuati nell'esercizio di impresa, arte o professione, è calcolata in maniera forfettaria, in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

In tale contesto segnala inoltre come, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 34, i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, siano esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.

Il comma 4 dell'articolo 2 del testo unificato prevede che le attività di cui al comma 1 possono essere esercitate anche dalle cooperative sociali, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agri-

cole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

Il comma 5 prevede altresì che le attività indicate dal comma 1 possano essere svolte in associazione con le cooperative sociali, con le imprese sociali, con le associazioni di promozione sociale, nonché con organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e enti di patronato, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.

Ai sensi del comma 6 le predette attività sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio, secondo piani territoriali di sostegno e di promozione all'agricoltura sociale che gli enti pubblici competenti per territorio e i distretti socio-sanitari sono tenuti a predisporre, al fine di favorire processi di aggregazione tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali.

L'articolo 3 disciplina le modalità di riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale, prevedendo, al comma 1, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adeguino, se necessario, le proprie disposizioni al fine di consentire il riconoscimento di tali operatori presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni sociali e che le imprese riconosciute siano iscritte in un elenco ufficiale costituito a livello regionale.

Ai sensi del comma 2 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore ad un

anno per l'adeguamento di tali operatori ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il comma 3 specifica che, in caso di inadempienza alle previsioni del comma 1, si applicano i poteri sostitutivi del Governo previsti dall'articolo 120 della Costituzione, come attuato dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

L'articolo 4 consente agli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori (OP) di cui al decreto legislativo n. 102 del 2005, per i prodotti dell'agricoltura sociale.

L'articolo 5 reca disposizioni relative ai locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale.

In tale ambito segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 1, il quale specifica che i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 mantengono ovvero acquisiscono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti. La norma è formulata in termini analoghi al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 96 del 2000, il quale stabilisce che i locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

A tale proposito segnala come il riconoscimento del carattere di ruralità di tali immobili comporti effetti anche sul piano dell'imposizione locale immobiliare, in particolare per quanto riguarda l'assoggettamento di tali immobili all'IMU e alla TASI.

In particolare rammenta che dal 2014 i fabbricati rurali ad uso abitativo scontano IMU e TASI secondo le ordinarie modalità di legge (dunque anche, ove ricorrano le condizioni di legge, secondo le disposizioni previste per l'abitazione principale).

L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 10,6 per mille (in caso di aliquota ordinaria), ovvero la minore aliquota prevista per le specifiche tipologie di immobili. Per il 2014, l'ali-

quota massima della TASI relativa all'abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille.

Ricorda, peraltro, che il decreto-legge n. 16 del 2014 attribuisce ai comuni la possibilità di elevare l'aliquota massima TASI di un ulteriore 0,8 per mille (rispetto all'attuale 2,5) e che la facoltà di aumentare l'aliquota è condizionata al finanziamento di detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU. Le nuove aliquote massime per la TASI sull'abitazione principale potranno essere, quindi, pari a 3,3 per mille. Tale limite riguarda il solo anno 2014, non avendo il legislatore introdotto analoga previsione per gli anni successivi. Per le altre tipologie di immobili, per cui l'aliquota massima fissata al 31 dicembre 2013 per l'IMU era 10,6 per mille, tale limite viene ora innalzato all'11,4 per mille.

Ricorda inoltre, con riferimento al 2013, che il decreto-legge n. 102 del 2013 ha abolito per il medesimo l'anno 2013 la prima rata dell'IMU su abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali, mentre il decreto-legge n. 133 del 2013 ha esentato dal pagamento della seconda rata dell'IMU 2013 le seguenti categorie di immobili: abitazioni principali e assimilati; casa coniugale assegnata al coniuge; immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate; terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; fabbricati rurali ad uso strumentale.

Per quel che attiene invece ai fabbricati rurali strumentali essi sono esenti da IMU dal 2014, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 708, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013).

Dallo stesso anno 2014 i medesimi fabbricati sono assoggettati a TASI, con un'aliquota che non può superare l'1 per mille.

Al riguardo fa presente come il Ministero dell'economia e delle finanze abbia chiarito che non è possibile in alcun caso aumentare l'aliquota TASI da applicare ai

fabbricati rurali ad uso strumentale, pari all'1 per mille, né è possibile applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille.

In proposito rammenta che sono considerati fabbricati strumentali quelli diretti alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e come gli effetti finanziari dell'esenzione IMU in favore dei fabbricati rurali ad uso strumentale siano stimati dal Governo in 64 milioni annui. Tale gettito dovrebbe corrispondere a un'aliquota ordinaria dello 0,2 per cento. In merito ricorda che la stima del relativo gettito TASI (introdotta dalla legge di stabilità 2014) è stata effettuata applicando l'aliquota ordinaria TASI (1 per mille) alla base imponibile IMU, potendosi pertanto ritenere che il gettito ad aliquota ordinaria TASI dovrebbe essere stimato in misura pari a 32 milioni annui.

L'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto federalismo municipale) ha esentato dall'IMU i fabbricati rurali a uso strumentale nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Per il medesimo anno 2012 sono state previste deroghe alle ordinarie modalità di versamento dell'IMU dovuta sui fabbricati rurali ad uso strumentale.

Con riguardo agli anni 2012 e 2013, ricorda che nel 2012 i fabbricati rurali hanno scontato l'IMU con aliquota ridotta allo 0,2 per cento, con facoltà dei comuni di diminuirla ulteriormente fino allo 0,1 per cento (comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011), mentre per l'anno 2013, i fabbricati rurali strumentali sono stati esentati dal pagamento dell'IMU (per effetto del decreto-legge n. 102 del 2012 e del decreto-legge n. 133 del 2012), fatta salva la cosiddetta « mini IMU ».

Per quanto attiene ai criteri attualmente vigenti per il riconoscimento del carattere di ruralità dei fabbricati, tale disciplina è sostanzialmente dettata dall'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993.

In particolare, per quanto riguarda i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati

a edilizia abitativa rileva come il comma 3 del citato articolo 9 indichi che ai fini del riconoscimento della ruralità di tali immobili agli effetti fiscali, essi devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese;

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario; qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; se il terreno è

ubicato in comune considerato montano, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

Per quanto attiene invece alle costruzioni strumentali, specifica come il comma 3-bis del citato articolo 9 preveda che deve riconoscersi loro carattere di ruralità a fini fiscali se sono necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e sono in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 96 del 2006;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

Illustra quindi il comma 2 dell'articolo 5 del testo unificato, con il quale si prevede che le regioni promuovano prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale.

Per quanto riguarda l'articolo 6, concernente ulteriori misure di sostegno, ai sensi del comma 1 le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, mentre, in base al comma 2, i comuni sono chiamati a definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998, che disciplina appunto il commercio su aree pubbliche.

In tale ambito segnala, in quanto attinente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 3, il quale stabilisce che nelle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali, previste dall'articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012, devono essere previsti criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Al riguardo ricorda che il citato articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012 prevede che entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, sono individuati i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità

istituzionali, di proprietà dello Stato, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dell'Agenzia del demanio. Tale alienazione o locazione avviene mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro, e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.

In connessione con il comma 3, sottolinea come il comma 4 integri l'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nel senso di prevedere che i beni immobili confiscati alle organizzazioni mafiose e trasferiti agli enti locali possono essere assegnati in concessione a titolo gratuito dai medesimi enti locali anche agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il comma 5 rimanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la definizione di requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attività di cui all'articolo 2.

Il comma 6 prevede che le regioni, nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, possano promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole, basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale.

Ai sensi del comma 7 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano appositi provvedimenti per la concessione di agevolazioni connesse alle attività di cui all'articolo 2.

Passando all'esame dell'articolo 7, rileva come esso istituisca presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, al quale sono attribuiti i compiti di:

a) definire linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di

agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla proposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno alle imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti;

b) monitorare ed elaborare le informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale;

c) raccogliere e valutare le ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale;

d) proporre iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;

e) proporre azioni di comunicazione e animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.

Il comma 2 prevede che dell'Osservatorio facciano parte 20 componenti, di cui:

a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia;

b) cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale;

e) due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale;

f) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale con riferimenti statutari all'ambito agricolo;

g) due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione.

Ricorda infine che il comma 3 specifica che l'Osservatorio può avvalersi del supporto di esperti qualificati nel settore dell'agricoltura sociale, mentre il comma 4 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, il compito di insediare l'Osservatorio e di definirne le modalità di organizzazione e funzionamento; in tale ambito si stabilisce che i componenti dell'Osservatorio non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.55.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 1° luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il Governo ha chiesto di poter ulteriormente approfondire il contenuto delle proposte emendative presentate alla proposta di legge C. 2247 Causi e abbinata, recanti disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché il contenuto della proposta di legge C. 2299 Cancellieri, recante soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate. Avverte pertanto che l'esame di tali provvedimenti, già previsto nella seduta odierna, si svolgerà a partire dalla seduta di domani.

**Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.****C. 1752 Causi.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che sono stati presentati 25 emendamenti (*vedi allegato al resoconto del 26 giugno 2014*) alla proposta di legge in esame.

Daniele PESCO (M5S) rileva, in linea generale, come la proposta di legge in esame intervenga in maniera molto incisiva sul regime della proprietà privata dei beni immobili, in grave contrasto con la disciplina della materia contenuta dal codice civile.

Con riferimento, in particolare, a quanto previsto dal comma 1, capoverso comma 12-*quater*, denuncia come, in base a tale disposizione, il finanziatore possa direttamente vendere l'immobile per soddisfare il proprio credito, ove il rimborso non sia integralmente effettuato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi che ne

determinano l'obbligatorietà, così attribuendo illegittimamente il diritto di vendere il bene a un soggetto diverso dal proprietario, e che risulta titolare esclusivamente di un'ipoteca sul bene stesso.

Paolo PETRINI, *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Carella 1.11, esprimendo invece parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Daniele PESCO (M5S), illustra il proprio emendamento 1.1, il quale intende sopprimere l'articolo unico del provvedimento, rilevando come l'impianto complessivo della proposta di legge appaia orientato all'introduzione di uno strumento finanziario che ha l'obiettivo di consentire agli istituti bancari di entrare in possesso dei beni immobili di proprietà dei cittadini più anziani e che si trovano in situazioni di difficoltà economica.

Evidenzia infatti come in un momento in cui è molto difficile accedere al credito e a ottenere l'erogazione di mutui, tale prestito vitalizio finirà per trasformarsi in un ulteriore strumento a disposizione delle banche per chiedere garanzie immobiliari ai cittadini. In base a tali considerazioni, ritiene quindi che, a fronte dell'estrema debolezza del complessivo sistema di *welfare* del Paese, tale misura sembri un vero e proprio « atto di sciacallaggio » nei confronti dei cittadini che necessitano di liquidità per sostenere le loro primarie esigenze di vita.

Giovanni PAGLIA (SEL) preannuncia il suo voto contrario all'emendamento Pesco 1.1, ritenendo che l'introduzione dello strumento del prestito vitalizio ipotecario rappresenti un passo avanti rispetto allo strumento, avente finalità analoghe, della cessione della nuda proprietà, la quale presenta peraltro caratteristiche di minore trasparenza per i cittadini e si configura come una procedura spesso al di fuori di ogni valutazione di mercato. Auspica

quindi che tale nuova forma di accesso al credito divenga la modalità *standard* utilizzata dai cittadini che hanno più di sessantacinque anni per ottenere tale forma di finanziamento, valutando positivamente il complesso delle misure contenute nella proposta di legge.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Pesco, rileva come l'istituto del prestito vitalizio ipotecario sia del tutto inadeguato a supportare l'esigenza di liquidità delle famiglie italiane in questo momento di congiuntura economica negativa e di forte debolezza del sistema di Stato sociale. Ritiene infatti che la misura prevista dalla proposta di legge costituisca la risposta sbagliata alla richiesta di liquidità delle famiglie, le quali finirebbero in tal modo per essere aggredite in un bene primario, come la casa di proprietà, acquistata spesso con notevoli sacrifici, e che andrebbero invece supportate attraverso l'introduzione di strumenti di sostegno sociale quale il reddito minimo garantito.

Sottolinea pertanto l'esigenza di approfondire con grande attenzione tutti gli aspetti della proposta, che presenta profili di grande criticità.

Filippo BUSIN (LNA) dichiara la sua valutazione favorevole sulla proposta di legge, ritenendo che essa introduca un ulteriore strumento per le famiglie che necessitano di liquidità, pur valutando positivamente taluni degli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle a tutela dei diritti dei proprietari.

Marco CAUSI (PD) stigmatizza come eccessivamente negativo il giudizio del Movimento 5 Stelle sulla proposta di legge di cui è presentatore, ricordando che la modifica della disciplina del prestito vitalizio ipotecario è stata richiesta da un'ampia schiera di associazioni rappresentative dei consumatori, cosa che rende evidente la rilevanza di tale strumento a sostegno dei cittadini. Rileva inoltre come tale strumento potrebbe risultare particolarmente efficace in Italia, dove oltre l'80 per cento

degli immobili adibiti ad abitazione principale risultano di proprietà e costituiscono il principale *asset* finanziario a disposizione delle famiglie.

In tale contesto, evidenzia come l'istituto della cessione della nuda proprietà presenti rilevanti profili di incertezza e di rischio per le parti contraenti, costituendo di fatto una scommessa sulla durata della vita del soggetto che aliena la nuda proprietà, mentre lo strumento del prestito vitalizio ipotecario costituisce un mezzo sicuro, oltre che più avanzato e moderno, per ottenere liquidità dalle banche. Ricorda inoltre che il contenuto della proposta di legge corrisponda ad alcune proposte emendative presentate da senatori di diversi gruppi in occasione dell'esame da parte del Senato nel corso della discussione del decreto-legge n. 47 del 2013 (cosiddetto «decreto-casa»), che non hanno tuttavia potuto trovare accoglimento in quella sede, in quanto dichiarate inammissibili.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sottolinea come lo strumento introdotto dalla norma debba essere comunque valutato positivamente, rappresentando uno strumento ulteriore a disposizione dei cittadini che vogliano ottenere un finanziamento da parte delle banche, portando in garanzia una proprietà immobiliare.

Paolo PETRINI, *relatore*, nel concordare con le considerazioni del deputato Causi, invita i deputati del Movimento 5 Stelle a verificare come l'esito dell'introduzione dello strumento del prestito vitalizio ipotecario in altri Paesi abbia avuto ricadute decisamente positive in termini di maggiore liquidità a vantaggio delle famiglie. Porta, a tal fine, l'esempio della Gran Bretagna, ove risulta che uno strumento finanziario analogo al prestito vitalizio ipotecario ha consentito la smobilitazione di circa 5 miliardi di euro, che sono stati finalizzati, in gran parte, al finanziamento dell'acquisto di una propria abitazione da parte dei figli dei soggetti titolari del finanziamento.

Carla RUOCCO (M5S) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Pesco 1.1.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Pesco 1.1 e 1.2.

Daniele PESCO (M5S), in relazione al proprio emendamento 1.3, evidenzia come esso sia volto a evitare che venga sostanzialmente aggirato il divieto di anatocismo degli interessi stabilito dal codice civile, prevedendo la capitalizzazione annuale di interessi e spese. Sottolinea, peraltro, come il Governo abbia manifestato l'intenzione di reintrodurre in via generale la possibilità di far pagare gli interessi sugli interessi maturati, prevedendo, nell'ambito del decreto-legge n. 91 recentemente approvato, (cosiddetto «Decreto competitività») la sostituzione dell'attuale comma 2 dell'articolo 120 del TUB e affidando al CICR il compito di stabilire con regolamento le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Pesco 1.3 e Barbanti 1.4.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, prende atto dell'assenza del presentatore dell'emendamento Sottanelli 1.5; si intende vi abbia rinunciato.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento all'emendamento Barbanti 1.6, di cui è cofirmatario, evidenzia come esso intenda tutelare la posizione degli eredi del soggetto che chiede il prestito vitalizio, coinvolgendo i suddetti soggetti nella fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento bancario.

Giovanni PAGLIA (SEL) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Barbanti 1.6, ritenendo opportuno consentire che anche le persone con età superiore a 65 anni possano disporre liberamente dei propri beni.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), ricorda, in relazione all'intervento del deputato Causi, che, a fronte di tredici associazioni rappresentative dei consumatori che si sono dichiarate a favore dello strumento in esame, ve ne sono sette che, al contrario, non hanno condiviso i contenuti della proposta di legge, e cita in tal senso la posizione assunta dall'ABUSDEF.

Daniele PESCO (M5S) ritira l'emendamento Barbanti 1.6, di cui è cofirmatario. Passando quindi ad illustrare il proprio emendamento 1.7, rileva come esso sia volto a rendere opzionale, a tutela degli eredi e al pari di quanto previsto per i contratti di mutuo ordinario, il rimborso integrale della somma finanziata, sia alla scadenza del prestito sia al momento della morte del soggetto finanziato sia negli altri casi previsti al comma 1, capoverso comma 12, della proposta di legge.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Pesco 1.7, Sottanelli 1.8, Pesco 1.9 e 1.10, e approva l'emendamento Carella 1.11 (*vedi allegato 3*). Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Pesco 1.12 e Sottanelli 1.13.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.14, il quale amplia da uno a cinque anni il termine entro il quale gli eredi hanno la possibilità di rimborsare integralmente il capitale finanziato al verificarsi degli eventi estintivi del finanziamento stesso, prima che il finanziatore proceda a mettere in vendita l'immobile ipotecato.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) evidenzia come l'emendamento Pesco 1.14 potrebbe risultare positivo anche per le banche, le quali potrebbero chiedere il pagamento di una commissione aggiuntiva in caso di esercizio della facoltà di fruire di tale più lungo termine entro il quale rimborsare il capitale finanziato.

Paolo PETRINI, *relatore*, ribadisce il proprio parere contrario sull'emenda-

mento Pesco 1.14 sia dovuto al fatto che la seconda parte dello stesso introduce un'alea indeterminata a carico delle banche, prevedendo un'opzione dai contorni eccessivamente ampi, esercitabile dagli eredi del soggetto beneficiario, circa il termine entro il quale intendono rimborsare la somma finanziata.

Marco CAUSI (PD) sottolinea come gli eredi, avendo normalmente un'età più giovane del soggetto proprietario dell'immobile, possano accedere ai mutui bancari e possano in tal modo finanziare l'acquisto da parte loro dell'immobile posto a garanzia del finanziamento.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) preannuncia l'intenzione del proprio gruppo di ripresentare l'emendamento Pesco 1.14 ai fini della discussione in Assemblea del provvedimento.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, sottolinea il rischio che, ampliando a cinque anni il termine a partire dal quale il finanziatore può procedere alla vendita dell'immobile, le banche possano addebitare al soggetto finanziato ulteriori oneri che, complessivamente, potrebbero in alcuni casi risultare anche superiori al valore dell'immobile.

Giovanni PAGLIA (SEL) rileva come, in linea generale, potrebbe essere opportuno precisare che i soggetti che possono intervenire per il rimborso integrale del finanziamento, al verificarsi degli eventi estintivi dello stesso, possano essere non solo gli eredi diretti cui spetta il bene in successione, ma anche altri soggetti presenti nell'asse ereditario, in quanto spesso gli eredi diretti hanno un'età piuttosto elevata.

Girolamo PISANO (M5S), in relazione a tale aspetto della questione, ritiene che potrebbe essere inserita altresì una norma che stabilisca il diritto di prelazione a vantaggio dei discendenti, prevedendo che gli stessi possano riacquistare il bene posto in vendita dalla banca. In tale contesto

sottolinea, più in generale, come dovrebbe essere escluso il diritto del finanziatore di vendere un bene di cui non è proprietario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 1.14 e Barbanti 1.15.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.16, il quale amplia da 12 a 24 mesi il termine entro il quale l'erede può provvedere direttamente alla vendita dell'immobile, al fine di attenuare gli effetti di stravolgimento delle regole del codice civile in materia di proprietà che la proposta di legge rischia di realizzare.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.16.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.17, il quale interviene sulle modalità di determinazione del valore dell'immobile che sarà posto in vendita, eliminando il potere, per il soggetto finanziatore, di vendere direttamente l'immobile e sostituendolo con il potere di procedere all'espropriazione dell'immobile ipotecato ai sensi dell'articolo 2808 del codice civile.

Si dichiara comunque disponibile a rivedere la formulazione dell'emendamento, qualora il relatore formulasse una proposta alternativa in materia.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede al relatore ed al rappresentante del Governo di esplicitare i motivi del parere contrario espresso sull'emendamento 1.17.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, con riferimento alla richiesta di chiarimento avanzata dal deputato Villarosa, rileva come il capoverso comma 12-*quater* già specifici, a suo giudizio in modo del tutto soddisfacente, la procedura in base alla quale si procede alla vendita dell'immobile ipotecato, nel caso in cui il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi che fanno scattare il diritto a tale rimborso.

In particolare, sottolinea come, ai sensi del predetto capoverso comma 12-*quater*,

l'erede abbia la possibilità di perfezionare la vendita dell'immobile entro 12 mesi, risultando pertanto tutelato.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con le considerazioni espresse dal relatore.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea l'estrema pericolosità delle previsioni di cui al capoverso comma 12-*quater*, che conferiscono al soggetto finanziatore, cioè alla banca, il potere di procedere alla vendita dell'immobile ipotecato anche per un debito residuo inferiore al valore dell'immobile stesso.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene che la problematica segnalata dal deputato Pesco risulti sostanzialmente insussistente, in quanto, nella pratica, nessuno avrà difficoltà ad ottenere un prestito per somme inferiori al valore dell'immobile portato a garanzia; evidenzia, inoltre, come il ricavato della vendita eccedente l'ammontare del debito residuo saranno attribuiti al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, nel concordare con le considerazioni del deputato Paglia, sottolinea come, rispetto ad ogni eventuale applicazione patologica di tali previsioni, rimanga comunque inalterata la tutela assicurata dall'ordinamento penale.

Daniele PESCO (M5S) ribadisce la sua richiesta di correggere la formulazione della norma di cui al capoverso comma 12-*quater*, inserendo la previsione che, prima di procedere alla vendita, la banca deve acquisire un mandato in tal senso dal proprietario dell'immobile.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), in riferimento alle osservazioni del deputato Paglia, sottolinea come i casi a cui si applicheranno le previsioni dell'intervento legislativo possano risultare molto vari, ribadendo pertanto la necessità di chiarire meglio tali previsioni, al fine di evitare applicazioni distorte della norma.

Girolamo PISANO (M5S) esprime a sua volta perplessità circa la previsione che consente ad un soggetto diverso dal proprietario dell'immobile di procedere direttamente alla vendita dello stesso, al di fuori degli istituti già contemplati dall'ordinamento.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, ricorda che previsioni analoghe in materia sono già previste nell'ordinamento dal 2005, e che esse sono già state applicate, sia pure in un numero non molto esteso di casi, senza che ciò abbia comportato conseguenze negative.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.17.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.18, il quale intende sostituire la previsione che attribuisce al soggetto finanziatore il potere di vendita dell'immobile con altra previsione che consente di avanzare agli eredi una richiesta di vendita dello stesso.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, ribadisce come l'attuale formulazione del capoverso comma 12-*quater* già consenta agli eredi di procedere direttamente alla vendita dell'immobile, e come sia difficile ipotizzare che gli stessi eredi, qualora non intendano procedere direttamente alla vendita, siano disposti ad autorizzare il soggetto finanziatore a procedere a tale alienazione.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.18.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento 1.19, di cui è cofirmatario, il quale intende prevedere che il perito chiamato a determinare il valore dell'immobile oggetto della vendita sia nominato d'accordo tra le parti, onde evitare impropri condizionamenti sull'operato di tale soggetto.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Barbanti 1.19 e 1.20.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Barbanti 1.21, di cui è cofirmatario, il quale intende ridurre dal 15 al 10 per cento la decurtazione annuale del valore dell'immobile nel caso di mancato perfezionamento della vendita dello stesso, ritenendo che la percentuale attualmente prevista risulti eccessivamente elevata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Barbanti 1.21 e 1.22.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.23, il quale sopprime il capoverso comma 12-*quinquies*, che prevede la fissazione con decreto ministeriale delle regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e per l'individuazione delle fattispecie comportanti una riduzione significativa del valore dell'immobile tale da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento, sottolineando come questi delicati aspetti non possano essere demandati ad un atto di normativa secondaria, ma debbano essere definitivi per legge.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Pesco 1.23 e Sottanelli 1.24.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, rivedendo il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento Barbanti 1.25, esprime su di esso parere favorevole.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI si rimette alla Commissione sull'emendamento Barbanti 1.25.

La Commissione approva l'emendamento Barbanti 1.25.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa che il testo della proposta di legge, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, per l'acquisizione dei prescritti pareri.

Avverte inoltre che, a seguito delle decisioni della Conferenza dei Presidenti

di gruppo della scorsa settimana, l'avvio della discussione in Assemblea sulla proposta di legge è stato fissato per la seduta di domani, mercoledì 2 luglio, ove concluso dalla Commissione. In considerazione dell'estrema brevità dei tempi per l'esame in sede referente, propone, concorde la Commissione, di chiedere alla Presidenza della Camera che tale data di avvio della discussione sia brevemente posticipata fino alla seduta di lunedì 7 luglio, anche per consentire alle Commissioni competenti in sede consultiva di esprimere il loro parere sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

#### Sui lavori della Commissione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) propone di procedere ad un ciclo di audizioni ai fini dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2299, la quale è iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dalla seduta di lunedì 7 luglio prossimo.

Ribadisce inoltre la richiesta del gruppo M5S di inserire all'ordine del giorno della Commissione la proposta di legge C. 1123 Artini, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della banca Monte dei Paschi di Siena.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in riferimento alla richiesta di inserire all'ordine del giorno la proposta di legge C. 1123, ritiene che tale decisione debba essere assunta dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Per quanto riguarda invece l'organizzazione dei lavori sulla proposta di legge C. 2299, rileva come questa sia stata inserita all'ordine del giorno della Commissione non appena è pervenuta dalla Presidenza della Camera una sollecitazione in tal senso, a seguito della richiesta, avanzata dal gruppo M5S, di inserirla nel calendario dell'Aula. Successivamente al-

l'avvio dell'esame della stessa proposta, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, nella riunione tenutasi nel pomeriggio di giovedì 26 giugno scorso, ha deciso di anticipare alla giornata di lunedì 7 luglio l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento, eliminando la clausola che subordinava l'inizio della discussione all'effettiva conclusione dell'esame in sede referente.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ricorda che il proprio gruppo aveva chiesto, già da mesi, che la proposta di legge C. 2299 fosse discussa in Assemblea, ed alla luce di tale richiesta, il provvedimento era già stato inserito nel calendario dei lavori dell'Aula a partire dal 26 giugno, ove concluso dalla Commissione. Ritiene pertanto, in tale contesto, che la Presidenza della Commissione avrebbe dovuto attivarsi già da tempo per anticipare l'inizio dell'esame in sede referente.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ribadisce che, nel precedente calendario dei lavori dell'Assemblea, la proposta di legge C. 2299 era stata inserita con la clausola che fosse terminato l'esame in sede referente, mentre la decisione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo di anticiparne la calendarizzazione in Assemblea, a prescindere dalla conclusione dell'esame in sede referente, è intervenuta solo nel pomeriggio di giovedì 26, successivamente alla prima seduta di esame del provvedimento in Commissione, modificando in tal modo inopinatamente le prospettive per l'organizzazione dei lavori in Commissione della proposta stessa.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) stigmatizza il fatto che, mentre le proposte di legge segnalate da altri gruppi, quali la proposta di legge C. 1752 Causi e la proposta di legge C. 2397 Capezzone, hanno potuto essere esaminate in modo ampio ed approfondito, procedendo anche, nel secondo caso, ad un ciclo di audizioni, la proposta di legge C. 2299 rischi di dover essere esaminata in tempi molto ristretti, sia a causa dell'inerzia della Presidenza

della Commissione, che l'ha tardivamente inserita all'ordine del giorno, sia a causa dell'atteggiamento del Governo che, nella seduta odierna, ha chiesto di rinviarne l'esame.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nell'assicurare come la Presidenza della Commissione si sia sempre adoperata per assicurare il pieno rispetto dei diritti di tutti i gruppi e di tutti i componenti della Commissione stessa, rileva come l'anticipo al 7 luglio dell'inizio della discussione in Assemblea della proposta di legge C. 2299, sia stata sollecitata dal gruppo M5S e come pertanto, alla luce di tale richiesta, appaia difficile prevedere di svolgere audizioni sul provvedimento. Si impegna, comunque, a compiere ogni sforzo per assicurare il massimo approfondimento possibile di tale intervento legislativo.

Marco CAUSI (PD) ritiene che il gruppo M5S dovrebbe mantenere maggiore coerenza tra le posizioni assunte in Commissione e quelle espresse in seno alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, in quanto, se si ritiene necessario un approfondito esame in sede referente, non è possibile chiedere, al contempo, l'immediata calendarizzazione del provvedimento in Assemblea. Nel sottolineare il suo estremo rispetto per i diritti di tutti i gruppi e, in particolare, delle opposizioni, segnala, infatti, come tali esigenze siano tra loro incompatibili e come, qualora il gruppo M5S consideri prioritario analizzare attentamente tutti i profili della proposta di legge, occorra chiedere alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo di rivedere la data di avvio della discussione in Assemblea.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ribadisce che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo aveva già previsto l'inserimento della proposta di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 26 giugno, e che pertanto, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, la Presidenza della Commissione sarebbe stata tenuta, già in quella prospettiva temporale, ad

organizzare i lavori della Commissione in modo tale che l'esame si concludesse almeno quarantotto ore prima di tale data.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda nuovamente che l'inserimento della proposta di legge nel calendario dell'Assemblea era previsto, fino alle decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo del 26 giugno scorso, solo subordinatamente alla conclusione dell'esame in sede referente: a tale proposito segnala come l'articolo 81 del Regolamento preveda che le Commissioni dispongano di due mesi di tempo, a decorrere dall'inizio dell'esame in sede referente, per concludere tale esame. Sottolinea, quindi, come l'improvvisa decisione della Conferenza di fissare l'inizio dell'esame per il 7 luglio, derogando anche a tale previsione circa la durata dell'esame in sede referente, abbia radicalmente cambiato gli spazi a disposizione della Commissione, in termini che non potevano essere preventivati dalla Presidenza della Commissione.

Ribadisce comunque la sua estrema attenzione circa l'esigenza di rispettare le previsioni regolamentari e di garantire i diritti di tutti i gruppi.

**La seduta termina alle 16.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE CONSULTIVA

*Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.*

*C. 219 Matteo Bragantini.  
(Parere alle Commissioni I e VIII).*

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.*

*C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.*

*Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.*

*C. 2299 Cancellieri.*

## ALLEGATO 1

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.  
C. 2426 Governo.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2243, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

valutata positivamente, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'impostazione complessiva del decreto-legge, in particolare laddove si prevede di rafforzare gli strumenti di incentivazione tributaria delle erogazioni liberali per interventi a favore della cultura e dello spettacolo, nonché laddove si rafforzano alcuni benefici fiscali già previsti per la produzione cinematografica e audiovisiva, favorendo in tal modo nuovi investimenti, anche di provenienza estera, in questo settore;

rilevata l'opportunità di rafforzare ulteriormente l'efficacia di tali strumenti, in particolare per quanto riguarda le micro donazioni effettuate attraverso il meccanismo del *crowdfunding* e delle piattaforme *web* per la raccolta di denaro;

segnalate altresì positivamente le misure volte sostenere, attraverso uno specifico credito d'imposta, la digitalizzazione del settore ricettivo, incentivando in tal modo l'ammodernamento e la competitività del sistema turistico nazionale e favorendo conseguentemente investimenti

produttivi che potranno fungere da traino per la ripresa economica complessiva dell'economia nazionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* con riferimento all'articolo 1, il quale introduce un regime fiscale agevolato temporaneo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che possono beneficiare di tale strumento agevolativo anche le micro-donazioni effettuate attraverso forme di finanziamento collettivo (cosiddetto *crowdfunding*) ovvero realizzate mediante piattaforme *web* per la raccolta di denaro a fini di liberalità;

*b)* con riferimento al comma 1 dell'articolo 6, il quale, novellando l'articolo 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007 aumenta da 5 a 10 milioni di euro il limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione, prevedendo che tale limite massimo è riferito non più alla singola opera filmica, ma alla singola impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo di imposta, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare la novella, nella parte in cui rife-

risce il limite massimo del credito di imposta alla singola impresa, con il testo previgente del citato comma 335, chiarendo se si intenda escludere le imprese di post-produzione, alle quali, però, continua a riferirsi la prima parte dell'articolo 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007, non novellata;

c) con riferimento al comma 3 dell'articolo 6, il quale stabilisce che l'incremento, operato dalla lettera a) del comma 2, del limite di spesa per la concessione dei predetti crediti d'imposta per la produ-

zione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dalla legge finanziaria 2008, decorre dal 1° gennaio 2015, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire la citata decorrenza (dal 1° gennaio 2015) di tale innalzamento del limite di spesa all'interno dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, il quale attualmente indica che il limite massimo di spesa per l'applicazione del credito d'imposta in favore del settore cinematografico decorre dal 1° gennaio 2014, al fine di assicurare chiarezza alla normativa in materia.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale.  
Nuovo testo unificato C. 303 e abb.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il testo unificato delle proposte di legge C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, il quale stabilisce che le attività di agricoltura sociale di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 del medesimo articolo 2, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse a quelle agricole ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, valuti la

Commissione di merito l'opportunità di specificare se tale disposizione renda applicabile alle predette attività il regime IRPEF del reddito agrario di cui agli articoli da 32 a 34 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché le previsioni di cui all'articolo 56-*bis*, comma 3, del medesimo TUIR, in materia di determinazione del reddito mediante applicazione di un coefficiente di redditività del 25 per cento;

*b)* ancora con riferimento al richiamato comma 3 dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se tale disposizione renda applicabile alle predette attività di agricoltura sociale la specifica disciplina di determinazione del valore della produzione netta stabilita, ai fini IRAP, dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 446 del 1997 per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR con volume d'affari superiore a 7.000 annui assoggettati alla citata imposta.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.  
C. 1752 Causi.****EMENDAMENTI APPROVATI**

*Al comma 1, sostituire il capoverso comma 12-ter con il seguente: 12-ter. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non rileva la data di rimborso del prestito vitalizio ipotecario.*

**1. 11.** Carella.

*Al comma 1 comma capoverso comma 12-quinquies, dopo le parole: della*

*presente disposizione, inserire le seguenti: e previa consultazione dell'Associazione Bancaria Italiana e delle Associazioni dei consumatori; e aggiungere, in fine, le parole: e con il quale garantire trasparenza e certezza dell'importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta.*

**1. 25.** Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Pesco.

## **VII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Cultura, scienza e istruzione)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	96
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 1° luglio 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
16.15 alle 16.30.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	97
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo ( <i>Seguito dell'esame rinvio</i> ) .....	97

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004. C. 2125 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	98
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	99

##### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gianluca Galletti, sulle linee programmatiche del suo dicastero ( <i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	101
--	-----

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 1° luglio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, il territorio e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

##### La seduta comincia alle 17.

##### Variazione nella composizione della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che per il gruppo del Partito Democratico sono entrati a far parte della Commissione i deputati Roger De Menech e Stefano Covello in sostituzione dei deputati Antonio Decaro e Liliana Ventricelli

che cessano, quindi, di far parte della Commissione.

La Commissione prende atto.

**Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).**

**C. 2093 Governo.**

(*Seguito dell'esame rinvio*).

Ermete REALACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.05.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 1° luglio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, il territorio e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 17.05.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.**

**C. 2125 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Miriam COMINELLI (PD) *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.

Fa notare che, come evidenziato nella relazione illustrativa, l'Accordo italo-bosniaco nel settore della cultura, dell'istruzione e dello sport costituisce la base necessaria per ogni iniziativa e progettualità nel campo culturale, formativo e sportivo con questo Paese che riveste un ruolo centrale nei Balcani occidentali. L'Accordo è altresì volto altresì a favorire l'integrazione della Bosnia-Erzegovina nei processi d'integrazione europea e nel quadro della cooperazione regionale, incoraggiando la partecipazione bilaterale nel contesto di programmi multilaterali promossi dall'Unione europea, nonché da specifici organismi regionali quali l'Iniziativa Centro-Europea (InCE) e l'Iniziativa Adriatico-

Ionica (IAI). Attraverso l'intesa in esame diventerà più agevole operare congiuntamente per la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale (inclusi archivi, musei e biblioteche) e del patrimonio paesaggistico (in relazione al quale rileva la competenza della VIII Commissione), contrastando – anche mediante scambio di informazioni fra le rispettive Forze di polizia – i trasferimenti illeciti di beni culturali.

L'Accordo costituisce inoltre un valido strumento volto ad assicurare la protezione dei diritti d'autore e della proprietà intellettuale, in ottemperanza alle norme internazionali e nazionali. In esso particolare attenzione viene riservata alla salvaguardia dei diritti umani e alla lotta contro ogni forma di discriminazione e di intolleranza.

Osserva, infine, che l'Accordo prevede specificamente una stretta collaborazione nei settori dell'informazione, dell'editoria e delle attività sportive.

Con particolare riferimento al disegno di legge di ratifica, prima di passare all'illustrazione dell'articolato, rileva che la lentezza nell'*iter* di ratifica dell'Accordo è ascrivibile – secondo quanto si legge nella relazione illustrativa – all'esiguità delle risorse finanziarie disponibili: peraltro, nella scorsa legislatura l'*iter* del relativo disegno di legge di ratifica (A.S. 3495) si interruppe dopo l'approvazione del provvedimento, in sede referente, da parte della Commissione affari esteri del Senato il 14 novembre 2012.

Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Italia e Bosnia-Erzegovina del 19 luglio 2004, in materia di cooperazione culturale, di istruzione e sportiva.

L'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 415.440 euro a decorrere dal 2014, oltre a spese di missione pari a 29.480 euro per il 2014 e il 2015, e a 33.200 euro a decorrere dal 2016. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.

In base al comma 2, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto agli oneri previsti per specifiche spese di missione rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro degli Affari esteri, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca, che ne riferiscono al Ministro dell'economia e delle finanze. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere.

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, preannuncia la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, non ravvisandosi profili problematici in relazione agli ambiti di competenza della VIII Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Disposizioni in materia di agricoltura sociale.**

**Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.**  
(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata a avviare l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 303, C. 760, C. 903, C. 1019 e C. 1020 recanti disposizioni in materia di agricoltura sociale, quelle attività, che sono andate sviluppandosi negli ultimi anni e che vedono l'agricoltore come soggetto che fornisce servizi socio-sanitari in aggiunta all'esercizio della prevalente sua attività di produzione di beni agricoli.

Si tratta di un testo unificato che nasce da un lungo e articolato esame svoltosi presso la XIII Commissione, chiamata a riferire all'Assemblea su tale provvedimento a partire da lunedì 7 luglio prossimo. Ricorda che la XIII Commissione Agricoltura si è lungamente occupata dell'argomento nel corso della XVI legislatura, svolgendo, dapprima, un'indagine conoscitiva in forma seminariale conclusasi con l'approvazione nella seduta del 4 luglio 2012 del documento conclusivo, e, poi, esaminando le diverse proposte di legge presentate sull'argomento ed addivenendo all'approvazione di un testo unificato. La conclusione della legislatura non aveva però permesso l'ulteriore prosieguo dell'iter del provvedimento.

Quanto al tema oggetto del testo unificato, ricorda che le esperienze più significative di agricoltura sociale sono rappresentate nel nostro Paese dalle cosiddette « fattorie sociali », vale a dire da quelle aziende agricole, economicamente e finanziariamente autonome, che svolgono la propria attività agricola o zootecnica per vendere i propri prodotti sul mercato, ma lo fanno in maniera « integrata » e a vantaggio di soggetti deboli (portatori di handicap, tossicodipendenti, detenuti, anziani, eccetera), ovvero di persone residenti in aree fragili (montagne o centri isolati).

Si tratta, a suo avviso, di esperienze particolarmente meritorie, che testimoniano la capacità degli imprenditori agricoli e degli operatori sociali, in collaborazione con gli amministratori e le comunità locali, di dare vita a politiche di *welfare* territoriale in grado di coniugare le attività

di produzione di beni per il mercato con quelle dirette a favorire il reinserimento terapeutico di soggetti svantaggiati nella comunità, ovvero a sostenere il mantenimento di quel minimo di residenzialità necessario non solo per il funzionamento delle micro-economie locali, ma anche per il mantenimento della cura del territorio e per la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico.

Se è vero, dunque, che il contenuto specifico del provvedimento in esame interessa solo marginalmente le materie di diretta competenza della VIII Commissione, è altrettanto vero che tale provvedimento, nel suo complesso, propone obiettivi ai quali la VIII Commissione ha sempre riconosciuto grande rilievo non solo sotto il profilo umano e sociale, ma anche della sostenibilità delle attività economiche, intesa come attenzione agli aspetti sociali e di tutela dell'ambiente.

Detto questo sul piano generale, osserva che con il provvedimento in titolo si intende dare riconoscimento legislativo e sostegno a tutte le realtà che operano in questo campo, mediante la definizione di linee generali che ne favoriscano uno sviluppo uniforme nel nostro Paese e nel rispetto sia delle competenze costituzionalmente riconosciute agli enti territoriali che degli indirizzi europei orientati alla promozione e alla diversificazione delle attività imprenditoriali nelle zone rurali.

Quanto al suo contenuto specifico, osserva brevemente che il provvedimento si compone di 7 articoli, il primo dei quali individua la finalità del provvedimento, volto alla promozione dell'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole, mentre l'articolo 2 definisce la nozione di agricoltura sociale, comprendendovi le attività volte: all'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati; alla realizzazione di prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, tra le quali rientrano l'accoglienza e il soggiorno di bambini in età prescolare (agrinido e agriasilo) e l'accoglienza e il soggiorno di persone in difficoltà sociale,

fisica e psichica; alla realizzazione di prestazioni e servizi terapeutici che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale finalizzati a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante; alla realizzazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale.

L'articolo 3 prevede che le regioni adeguino le proprie leggi al fine di consentire l'accREDITAMENTO degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi; in caso di inerzia, è previsto il potere sostitutivo dello Stato.

L'articolo 4 stabilisce la possibilità per gli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori, ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 102 del 2005 in materia di regolazioni dei mercati agroalimentari.

L'articolo 5 prevede la possibilità di utilizzare i locali esistenti sul fondo agricolo per l'esercizio di tale attività, assimilati, ad ogni effetto, ai fabbricati rurali. Le regioni sono poi chiamate a disciplinare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

L'articolo 6 reca, poi, misure di sostegno delle attività di agricoltura sociale. In particolare, oltre a prevedersi che le pubbliche amministrazioni possano prevedere criteri di priorità per l'assegnazione a soggetti dell'agricoltura sociale delle terre demaniali e dei beni immobili confiscati in base alle leggi antimafia, ovvero che i comuni possano definire particolari modalità per valorizzare nei mercati agricoli di vendita diretta i prodotti dell'agricoltura sociale, il citato articolo 6 del provvedimento prevede anche che le istituzioni

pubbliche che gestiscono le gare per i servizi di fornitura alle mense scolastiche e agli ospedali possano prevedere criteri di priorità per i prodotti provenienti dall'agricoltura sociale.

Al riguardo, osserva, peraltro, che si tratta di disposizioni che non presentano alcun profilo problematico per quel che concerne le valutazioni di competenza della VIII Commissione, giacché si inseriscono a pieno titolo in quel complesso di misure di inclusione attiva che sia il legislatore europeo che quello nazionale hanno cercato di rafforzare progressivamente e che sono già presenti nel Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006).

Fra i principi ispiratori del Codice degli appalti pubblici e gli elementi che ne caratterizzano la modernità e il pregio si trovano, infatti, proprio quelli diretti a garantire che l'aggiudicazione di appalti pubblici possa essere anche occasione e strumento per perseguire finalità sociali e che le esigenze del mercato, ispirate fondamentalmente alle regole della libera concorrenza, possano essere coordinate con quelle di politica sociale, oltre che di tutela dell'ambiente, per realizzare uno sviluppo che possa essere sempre più equo e sostenibile.

Infine, rileva che l'articolo 7 del provvedimento istituisce l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, chiamato a monitorare lo sviluppo dell'agricoltura sociale e a definire le linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in questo settore.

Ciò premesso, ritiene che la Commissione possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame, invitando al contempo la Commissione di merito a prevedere all'articolo 6 strumenti e forme di incentivazione per i giovani imprenditori agricoli che intendano avviare attività di agricoltura sociale di cui all'articolo 2.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.20.**

#### AUDIZIONI

*Martedì 1° luglio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gianluca Galletti.*

**La seduta comincia alle 18.05.**

**Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gianluca Galletti, sulle linee programmatiche del suo dicastero.**

*(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce quindi il seguito dell'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, evidenziando che nelle precedenti sedute sono stati svolti la relazione introduttiva e gli interventi dei deputati e che nella seduta odierna – secondo quanto concordato – avrà luogo la replica del Ministro.

Il Ministro Gianluca GALLETTI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Intervengono, per formulare ulteriori osservazioni, Ermete REALACCI, *presidente*, i deputati Alessandro BRATTI (PD), Massimiliano MANFREDI (PD), Claudia MANNINO (M5S), Mariastella BIANCHI (PD), Enrico BORGHI (PD) e Piergiorgio CARRESCIA (PD).

Il Ministro Gianluca GALLETTI fornisce risposte agli ulteriori quesiti formulati

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 19.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	102
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento 1.100 del Governo e relativi subemendamenti</i> ) .....	114
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	133

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	109
--	-----

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	110
ALLEGATO 3 ( <i>Correzioni di forma approvate</i> ) .....	138

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 1° luglio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.*

##### La seduta comincia alle 11.05.

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.**

**Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrata dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi giovedì 26 giugno si è convenuto sulla convocazione di una seduta nella mattina di oggi per l'esame dell'emendamento 1.100 del Governo e dei relativi subemendamenti, in modo da concludere l'esame entro la mattinata e consentire la trasmissione del testo risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative alle Commissioni competenti in sede consultiva. L'esame si dovrebbe quindi concludere con il conferimento del mandato alla relatrice nella seduta convocata per le ore 18.30 di oggi.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa notare l'incongruità procedurale di sottoporre a votazione una proposta di modifica del Governo che, di fatto, unilateralmente, cancella il lavoro fatto sinora dalla Commissione, che si era tradotto in un testo condiviso. Ritiene, dunque, inaccettabile che la volontà della Commissione, che si era esplicitata con l'approvazione di specifici emendamenti al testo, venga oggi superata con una proposta di modifica governativa. Sottolinea, peraltro, che tale proposta di modifica è stata avanzata al di fuori di un termine di presentazione degli emendamenti che, a suo avviso, si sarebbe dovuto fissare per consentire anche ai membri della Commissione di intervenire nuovamente sul testo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rilevato che le decisioni assunte dalle Commissioni in sede referente non hanno carattere definitivo ed è pertanto ammissibile, un riesame delle questioni sulle quali già ci si era pronunciati, fa notare che l'emendamento del Governo interviene a seguito di un'interlocuzione specificamente volta a superare le criticità di carattere finanziario del testo elaborato dalla Commissione. Ricorda, infatti, che sul testo elaborato dalla Commissione era stata acquisita una relazione tecnica negativamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Fa presente che se la Commissione fosse andata avanti con il testo originario, sprovvisto di un'adeguata copertura finanziaria, l'esame del provvedimento si sarebbe bloccato in Assemblea, con il rischio di dover rinviare il provvedimento in Commissione.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), intervenendo per una precisazione, ritiene scorretto, a fronte di una relazione tecnica verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, concedere solo al Governo di incidere sul testo, non riconoscendo analoga facoltà ai parlamentari. Pur comprendendo le ragioni dell'intervento prospettato, ritiene che si sia in presenza di un precedente regolamentare pericoloso.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fatto presente che la Commissione ha piena facoltà di respingere, se lo ritiene opportuno, l'emendamento 1.100 del Governo, fa notare che le modalità di organizzazione dell'esame sono state concordate nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, senza che vi sia stata alcuna forzatura da parte della presidenza.

Avverte che è stata trasmessa ed è in distribuzione la relazione tecnica sull'emendamento 1.100, che è verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, subordinatamente ad alcune correzioni relative agli importi degli oneri derivanti dall'emendamento negli anni 2017, 2018 e 2019.

Fa presente che sono stati presentati settantadue subemendamenti (*vedi allegato 1*). Nel ricordare che nella valutazione circa l'ammissibilità dei subemendamenti occorre considerare la loro attinenza al testo dell'emendamento a cui si riferiscono, segnala che, in considerazione dell'ampiezza della portata della proposta emendativa presentata dal Governo, ha valutato tale attinenza in modo piuttosto estensivo. Applicando tale parametro di valutazione risultano pertanto inammissibili i subemendamenti Placido 0.1.100.46 e Marzana 0.1.100.61, che recano disposizioni in materia di pensionamento dei lavoratori della scuola della cosiddetta « quota 96 », intervenendo su una questione non affrontata dall'emendamento del Governo. Rileva, in proposito, che le proposte, pur presentando elementi di connessione con il contenuto dei provvedimenti esaminati dalla Commissione, affrontano tuttavia una materia che non è oggetto di tali provvedimenti e che la Commissione ha affrontato nell'ambito di ulteriori proposte di legge ancora in corso di esame. Avverte, inoltre, che la relatrice ha presentato due subemendamenti (*vedi allegato 1*), i quali hanno natura essenzialmente tecnica. Un subemendamento è volto a recepire le modifiche richieste in sede di verifica della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato, al fine di tenere conto della più

precisa quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa. L'altro subemendamento ha il fine di precisare i termini entro i quali il Ministro del lavoro deve riferire annualmente al Parlamento in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) chiede alla presidenza di attenersi, quantomeno nella valutazione sull'ammissibilità dei subemendamenti, a criteri più flessibili, anche in considerazione delle irrituali modalità procedurali di svolgimento dell'*iter*, che hanno negato ai parlamentari di intervenire nuovamente sul testo.

Giorgio AIRAUDO (SEL) condividendo quanto testé proposto dal deputato Fedriga, chiede al presidente di riconsiderare la sua valutazione sui subemendamenti dichiarati inammissibili.

Davide TRIPIEDI (M5S) si associa a quanto testé richiesto, osservando che i subemendamenti dichiarati inammissibili fanno riferimento ad un tema connesso a quello in oggetto, trattando della questione dei lavoratori di quota 96, rispetto ai quali appare necessario intervenire con la massima urgenza.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che, in sede di valutazione sull'ammissibilità, si è attenuto a criteri di estrema flessibilità, che lo hanno spinto a considerare ammissibili quasi tutte le proposte presentate, fatta eccezione per i subemendamenti Placido 0.1.100.46 e Marzana 0.1.100.61, che intervengono su una questione non attinente all'oggetto in discussione. Fatto presente, peraltro, che in materia di tutela dei lavoratori appartenenti alla cosiddetta « quota 96 » è già pendente in Commissione una specifica proposta di legge, osserva che interventi a favore di quei soggetti si potranno valutare proprio in quella sede o, eventualmente, nell'ambito dell'esame di altri provvedimenti, tra cui cita, ad esempio, il decreto-legge in materia di riforma della

pubblica amministrazione, in corso di esame presso la Camera.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, osserva che la volontà comune della Commissione è sempre stata quella di tutelare nel miglior modo possibile i lavoratori appartenenti alla cosiddetta « quota 96 », come dimostra, del resto, l'approvazione di uno specifico atto di indirizzo sul tema, promosso congiuntamente con la Commissione V. Fa notare, tuttavia, che appare più opportuno che tali interventi di tutela siano valutati nell'ambito dell'esame di altri provvedimenti d'urgenza di iniziativa governativa, che, peraltro, potrebbero entrare in vigore prima della proposta di legge in esame, sottolineando come si possa considerare a tal fine proprio il decreto-legge sulla pubblica amministrazione, in corso di esame alla Camera. Pur facendo presente che si tratta di soggetti che ancora lavorano e che non possono essere equiparati completamente agli altri « esodati », si dichiara disponibile alla formulazione di un ordine del giorno che ribadisca la volontà della Commissione di risolvere la questione relativa alla cosiddetta « quota 96 », giudicata molto importante anche ai fini dell'ingresso di giovani nel settore della scuola.

Claudio COMINARDI (M5S) invitati i componenti della maggioranza ad un maggiore realismo, giudica inaccettabile limitarsi a presentare sulla questione « quota 96 » un ordine del giorno, che, peraltro, non ha natura vincolante. Ritiene opportuno, pertanto, che la Commissione si concentri su tale problematica sin dall'esame del presente provvedimento.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) giudica paradossale la valutazione svolta dalla presidenza, che, da un lato, dichiara inammissibili subemendamenti che affrontano una questione specifica come quella di « quota 96 », dall'altro, considera idonei subemendamenti che, addirittura, abrogano la riforma Fornero nel suo complesso.

Giorgio AIRAUDO (SEL), pur non dichiarandosi contrario *a priori* ad un ordine del giorno in materia, ritiene che la questione dei « quota 96 » vada affrontata con urgenza e in modo incisivo, considerato che analoghe valutazioni di inammissibilità potrebbero essere avanzate anche nell'ambito dell'esame di altri provvedimenti. Paventa, peraltro, il rischio che l'inserimento di un emendamento in materia nel decreto-legge n. 90 del 2014 porti ad una dichiarazione di incostituzionalità delle relative disposizioni, tenuto conto degli orientamenti della Corte costituzionale in materia di decretazione di urgenza.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ribadito che la questione « quota 96 » è già oggetto di uno specifico provvedimento incardinato presso la XI Commissione e non può, in questa sede, essere considerata attinente, fa notare che tutti i gruppi, sotto il profilo politico, condividono l'esigenza di intervenire in materia, proprio al fine di salvaguardare i lavoratori rimasti vittime di un errore legislativo e nella consapevolezza che sia necessario garantire un ricambio generazionale nell'ambito del settore scolastico. Ritiene, tuttavia, che si è di fronte ad un dato di oggettiva inammissibilità, che ritiene fondata e non strumentale, dal momento che altre proposte di modifica sono state invece considerate ammissibili, proprio perché tese a fare riferimento al quadro generale degli interventi e non ad una problematica specifica, come nel caso di specie. Fatto notare che la valutazione dell'ammissibilità dei subemendamenti appare necessariamente più stringente, essendo condizionata dal testo dell'emendamento a cui fanno riferimento, invita i gruppi a rinviare l'esame della questione ad altre occasioni.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 del Governo, nonché sul subemendamento Fedriga 0.1.100.55. Raccomanda poi l'approvazione dei suoi subemendamenti 0.1.100.71 e 0.1.100.72, volti rispettivamente a precisare i termini entro

i quali il Ministro del lavoro e delle politiche sociali deve riferire annualmente al Parlamento in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia e a recepire le modifiche richieste in sede di verifica della relazione tecnica da parte della Ragioneria dello Stato, al fine di tenere conto della più precisa quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa. Fa presente che il parere sulle restanti proposte emendative deve intendersi contrario. Precisa, comunque, che il subemendamento Fedriga 0.1.100.41 appare sostanzialmente condivisibile, ma può già considerarsi assorbito nel testo presentato dal Governo, che ha contenuto analogo.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), preannunciando il suo voto a favore sul subemendamento Tripiedi 0.1.100.1, si augura che i cittadini, nell'ambito del *referendum* promosso dal suo partito, abroghino l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, considerato che la maggioranza, in seno alla XI Commissione, non sembra avere il coraggio per adottare i necessari interventi in materia.

La Commissione respinge il subemendamento Tripiedi 0.1.100.1.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Polverini 0.1.100. 2 e Polverini 0.1.100.3: s'intende vi abbiano rinunciato.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), intervenendo sul suo subemendamento 0.1.100.4, esprime il dubbio che il fatto di aver ridotto a 35 mila il numero dei soggetti da salvaguardare celi, in realtà, l'intenzione di privare della tutela i soggetti che sono stati già contemplati nei precedenti interventi, sottolineando che sarebbe stato sufficiente indicare le economie accertate presso il fondo destinato alle misure di salvaguardia. Paventa, inoltre, il rischio che l'emen-

damento 1.100 del Governo inneschi una pericolosa guerra tra poveri, dal momento che si tolgono risorse destinare alla cassa integrazione per finanziare limitati interventi di salvaguardia.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, osserva che il rischio di una riduzione delle tutele per i soggetti già compresi nella precedenti salvaguardie è stata attentamente valutata, insieme ai competenti organismi tecnici, che, tuttavia, nello stimare la presenza di risorse non utilizzate nell'ambito della seconda e quarta salvaguardia, hanno fornito ampie rassicurazioni circa il mantenimento dei diritti acquisiti dai soggetti già salvaguardati.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ritiene che la questione posta dal deputato Fedriga sia interessante e potrebbe offrire lo spunto per una riflessione di carattere più generale riguardante il rapporto tra le somme stanziare per gli interventi legislativi e il loro effettivo utilizzo. Fa notare che tale tema potrebbe riguardare anche altre categorie di lavoratori, tra i quali cita, ad esempio, i soggetti impiegati in lavori usuranti, per i quali, in passato, sono state stanziati notevoli risorse, di cui andrebbe accertato l'effettivo utilizzo. Ritiene, nel complesso, che vi sia una tendenza a sovrastimare le somme destinate al finanziamento degli interventi legislativi, evidenziando l'esigenza di un attento monitoraggio, eventualmente da svolgere anche nell'ambito di una specifica indagine conoscitiva, che abbia ad oggetto la corrispondenza tra gli stanziamenti e l'effettivo utilizzo per le finalità di salvaguardia dichiarate.

La Commissione respinge il subemendamento Fedriga 0.1.100.4.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Di Lello 0.1.100.5: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, quindi, respinge il subemendamento Fedriga 0.1.100.6.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) dichiara di ritirare il suo subemendamento 0.1.100.7.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Fedriga 0.1.100.8, 0.1.100.9, 0.1.100.10 e 0.1.100.11.

Giorgio AIRAUDO (SEL), illustra il proprio emendamento 0.1.100.12, sottolineando come esso miri a recuperare lo spirito del lavoro svolto dalla Commissione, che aveva condotto ad un testo unificato efficace e condiviso.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, osserva che il testo unificato che la Commissione aveva elaborato, recante misure effettivamente più ampie, rispecchiava pienamente la volontà di tutti i gruppi, che mirava a offrire la massima tutela ai soggetti coinvolti, tra i quali i macchinisti e le lavoratrici rientranti nell'opzione donna. Richiamate altresì le proposte relative ai lavoratori della scuola appartenenti alla « quota 96 », fa notare, tuttavia, che, secondo le valutazioni degli organismi competenti, quel testo presentava problematiche sotto il profilo della sostenibilità finanziaria. In ragione della necessità di rispettare la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, il Governo è stato sollecitato a proporre un'altra soluzione, che, sostanzialmente, recepisce solo in parte le proposte della Commissione, dal momento che sposta di un anno i termini delle decorrenze e amplia la platea ai lavoratori con contratti a tempo determinato cessati. Ritiene che le misure prospettate dal Governo – le uniche ritenute sostenibili, allo stato, dal punto di vista finanziario – costituiscano un passo avanti, pur nella consapevolezza che rimangono altre questioni aperte che richiederanno un intervento di riforma più organico e strutturale, da realizzare con futuri provvedimenti o nell'ambito della legge di stabilità.

Davide TRIPIEDI (M5S) constata con amarezza che, nonostante sull'argomento

in discussione vi sia l'unanime consenso dei gruppi, il Parlamento non viene messo dal Governo nelle condizioni di operare, con grave pregiudizio dei lavoratori coinvolti. Rilevato che nell'ambito del Governo sembrano emergere pesanti contraddizioni in ordine alla prospettiva di realizzare una riforma di tipo strutturale, ritiene necessario che la Commissione svolga sino in fondo il proprio ruolo, nel tentativo di salvaguardare lavoratori in soggetti ad attività usuranti, tra i quali cita i macchinisti, per i quali l'innalzamento dell'età pensionabile potrebbe ripercuotersi negativamente anche su fondamentali esigenze di sicurezza pubblica.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene che non si possa parlare di problemi di natura finanziaria, dal momento che taluni dei suoi emendamenti prevedono forme di copertura adeguata, analoghe a quelle previste dal Governo nell'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2014. Ritiene, pertanto, che i gruppi di maggioranza stiano votando contro i suoi emendamenti non per motivi finanziari, ma per una scelta politica di cui si devono assumere tutte le responsabilità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Airaudo 0.1.100.12, Fedriga 0.1.100.13, 0.1.100.14, 0.1.100.15, Rizzetto 0.1.100.16, Fedriga 0.1.100.17, 0.1.100.18, 0.1.100.19, 0.1.100.20, 0.1.100.21, 0.1.100.22 e 0.1.100.23.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), illustrando il suo emendamento 0.1.100.24, fa notare che esso riprende una tematica ampiamente affrontata dalla XI Commissione relativa all'esigenza di fare riferimento alla maturazione dei requisiti, piuttosto che alle decorrenze, al fine di evitare l'applicazione del regime della finestra mobile e delle aspettative di vita. Ne raccomanda, in conclusione, l'approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni,

respinge i subemendamenti Fedriga 0.1.100.24, 0.1.100.25, 0.1.100.26, 0.1.100.27, 0.1.100.28, 0.1.100.29, 0.1.100.70, 0.1.100.30, 0.1.100.31, 0.1.100.32, 0.1.100.33, 0.1.100.34, 0.1.100.35, 0.1.100.36, 0.1.100.37, 0.1.100.38, 0.1.100.39, 0.1.100.40, 0.1.100.41, 0.1.100.42, 0.1.100.43, 0.1.100.44 e 0.1.100.45, Airaudo 0.1.100.47 e Tripiedi 0.1.100.48.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Di Lello 0.1.100.49: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Fedriga 0.1.100.50, Airaudo 0.1.100.51, Fedriga 0.1.100.52, Placido 0.1.100.53 e Fedriga 0.1.100.54, approva il subemendamento Fedriga 0.1.100.55 (*vedi allegato 2*) e respinge il subemendamento Fedriga 0.1.100.56. La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi i subemendamenti del relatore 0.1.100.71 e 0.1.100.72 (*vedi allegato 2*) e respinge i subemendamenti Rizzetto 0.1.100.57, Fedriga 0.1.100.58, Placido 0.1.100.59, Rizzetto 0.1.100.60 e Fedriga 0.1.100.62.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), illustra il suo subemendamento 0.1.100.63, di cui raccomanda l'approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Fedriga 0.1.100.63, 0.1.100.64, 0.1.100.65, Rizzetto 0.1.100.66 e Fedriga 0.1.100.67.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), illustrando il suo subemendamento 0.1.100.68, fa notare che esso prevede forme di copertura adeguate – analoghe a quelle previste dal Governo nell'ambito del decreto-legge relativo alla riforma della pubblica amministrazione – sulle quali invita la Commissione a riflettere seriamente. Ritiene che, in caso di caso contrario, la maggioranza sarebbe responsabile di un vero e proprio « baratto » com-

più ai danni dei lavoratori, da momento che con l'emendamento 1.100 del Governo si sottraggono risorse destinate al finanziamento degli strumenti di sostegno al reddito in deroga per finanziarie circoscritti interventi di salvaguardia. Fa notare, inoltre, che, secondo le dichiarazioni ufficiali rese dal Ministro, tali risorse appaiono insufficienti a garantire le prestazioni già per il 2014. Nel ritenere necessario che il Governo si pronunci sulle questioni testé poste, chiede alla presidenza di valutare una breve sospensione dei lavori per consentire allo stesso Esecutivo di verificare l'adeguatezza delle coperture proposte nel suo subemendamento, che fanno riferimento alla possibilità di attingere ad ulteriori economie risultanti dalla *spending review*.

Giorgio AIRAUDO (SEL) si associa alle considerazioni testé svolte dal deputato Fedriga, giudicando inaccettabile intaccare le risorse destinate agli strumenti di sostegno al reddito in deroga, che già per l'anno in corso appaiono insufficienti, con il rischio di far luogo ad una vera e propria lotta tra poveri.

Davide BARUFFI (PD), pur facendo notare che non esiste alcun rischio di intaccare le risorse destinate al finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per l'anno 2014, considerato che la riduzione prevista dal Governo decorre dal 2015, ritiene esista una questione più generale di consistenza del Fondo sociale per occupazione e formazione, sulla quale le preoccupazioni del Ministro appaiono fondate e richiedono l'attenzione costante del Parlamento. Si augura, in conclusione, che il Governo possa garantirne la piena operatività per gli anni futuri.

Davide TRIPIEDI (M5S) ritiene inaccettabile sottrarre risorse destinate al finanziamento degli strumenti di sostegno in deroga, alla luce della grave crisi economica in atto.

Il sottosegretario Massimo CASSANO fa notare che il Governo, a seguito di una

lunga e complessa attività di verifica, ha ritenuto opportuno utilizzare le coperture finanziarie previste nell'emendamento 1.100, riservandosi, peraltro, di integrare in futuro le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione e di assumere ulteriori interventi strutturali nell'ambito della legge di stabilità. Ritiene pertanto che vi siano le condizioni per concludere positivamente l'*iter* di esame.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) chiede al Governo di pronunciarsi chiaramente sulle modalità di copertura indicate dal suo subemendamento 0.1.100.68.

Cesare DAMIANO, *presidente*, osserva che il Governo, nell'ambito della propria discrezionalità politica, ha compiuto una scelta precisa, ritenendo opportuno, per il provvedimento in esame, utilizzare determinate coperture e non altre.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene che il Governo stia giocando sulla pelle dei lavoratori, con il rischio di pregiudicare gli interventi di sostegno al reddito. Ribadisce la propria richiesta di sollecitare una risposta del Governo sul punto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ritiene che la risposta sia già stata fornita dal Governo con l'emendamento 1.100, elaborato a seguito di un lungo e complesso *iter* di approfondimento con gli organismi competenti, ricordando peraltro che l'Esecutivo si è altresì impegnato a reintegrare il fondo per occupazione e formazione e ad assumere misure strutturali nell'ambito della prossima legge di stabilità. Ritiene, infine, che su tale delicata questione si possa eventualmente presentare un ordine del giorno.

Carlo DELL'ARINGA (PD) ritiene che la questione dei risparmi derivanti da processi di *spending review* portati avanti nel settore pubblico, anche attraverso forme di staffetta generazionale, non valga per il settore privato, laddove in quest'ultimo le uscite anticipate dal lavoro producono risparmi solo per il datore di

lavoro, non certo per la pubblica amministrazione e per il bilancio dello Stato. Ritiene illogica, quindi, un'equiparazione delle conseguenze di tali interventi solo al fine di estendere talune modalità di copertura anche al provvedimento in esame.

Titti DI SALVO (Misto) ritiene che, a prescindere dal merito del subemendamento in esame, dal dibattito odierno emerga una preoccupazione condivisa dai gruppi circa l'effettiva necessità di promuovere un intervento di salvaguardia efficace. Ritiene pertanto che sia opportuno che i gruppi promuovano una specifica iniziativa parlamentare tesa a sollecitare il Governo a definire un intervento strutturale in collaborazione con la Commissione stessa, che ritiene che sul punto abbia già svolto un lavoro meritevole di attenzione. Ritiene altresì importante chiarire le questioni di copertura dell'emendamento del Governo al fine di non intaccare le risorse destinate al finanziamento della cassa integrazione in deroga.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene che occorra concentrarsi sul merito della sua proposta di modifica, che giudica fondamentale in vista di una piena tutela dei lavoratori coinvolti. In risposta al deputato Dell'Aringa, fa notare che le economie individuate dal Governo per la riforma della pubblica amministrazione fanno riferimento a più complessi processi di *spending review* – teoricamente utilizzabili anche per finanziare il provvedimento in esame – e non derivano automaticamente dai risparmi realizzabili con percorsi di prepensionamento. Fa notare, piuttosto, che proprio l'uscita dal lavoro anticipata nel settore pubblico determina oneri che vengono coperti dal Governo con le stesse modalità proposte nel suo subemendamento.

Carlo DELL'ARINGA (PD) ritiene che le uscite anticipate dal lavoro nel settore pubblico producano automaticamente un risparmio di spesa che non richiedono di essere esplicitate a livello contabile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Fedriga 0.1.100.68 e Placido 0.1.100.69. Approva, infine, l'emendamento 1.100 del Governo (*vedi allegato 2*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, essendosi concluso l'esame dell'emendamento 1.100 e dei subemendamenti ad esso riferiti, fa presente che è possibile procedere a trasmettere il testo del provvedimento risultante a seguito dell'esame degli emendamenti alle Commissioni competenti in sede consultiva, per poi riprendere l'esame ai fini del conferimento del mandato alla relatrice nella seduta convocata per le ore 18.30 di oggi.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per le ore 18.30 di oggi.

**La seduta termina alle 12.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 1° luglio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 12.55.**

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.**

**C. 2426 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VII e X).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 giugno 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha svolto un intervento introduttivo, riservandosi di presentare una proposta di parere in esito al dibattito.

Avverte altresì che, poiché durante l'esame degli emendamenti presso le Com-

missioni di merito – che non si è ancora concluso – sono già state apportate talune significative modifiche al testo in esame, anche in relazione a parti di interesse della Commissione, potrebbe valutarsi l'opportunità di attendere la trasmissione del testo definitivo, come risultante dall'esame degli emendamenti, prima di procedere alla deliberazione di competenza.

Chiede alla relatrice come intenda procedere al riguardo.

Cinzia Maria FONTANA, *relatore*, concorda con la proposta del presidente, atteso che l'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito non è ancora concluso e si stanno prospettando modifiche significative anche relativamente alle parti di interesse della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 1° luglio 2014. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.*

**La seduta comincia alle 18.35.**

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.**

**Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I e XII, segnalando che entrambe le Commissioni hanno espresso parere favorevole. Fa presente che le altre Commissioni non hanno espresso il parere di competenza, mentre la V Commissione esprimerà il proprio parere all'Assemblea nella giornata di domani.

Prima di procedere alla votazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea, propone alcune correzioni di forma (*vedi allegato 3*) che si rendono necessarie per migliorare il testo sotto il profilo del *drafting* legislativo.

Pone quindi in votazione le correzioni di forma proposte.

La Commissione approva le correzioni di forma proposte dal presidente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, propone quindi di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul nuovo testo unificato del provvedimento risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) nel preannunciare la presentazione di una relazione di minoranza, a nome del proprio gruppo annuncia l'espressione di un voto contrario sulla proposta di conferimento del mandato alla relatrice sul testo risultante dall'esame delle proposte emendative. Si dichiara, infatti, assolutamente insoddisfatto dell'atteggiamento tenuto dai Governi che si sono succeduti in questa legislatura, che non hanno profuso il necessario impegno né per assicurare adeguate salvaguardie alle diverse categorie di lavoratori « esodati » né per individuare le soluzioni strutturali, più volte promesse, ma mai materializzatesi. In particolare, fa presente che non si può fare affidamento sulle promesse dell'attuale Esecutivo, che ha già più volte disatteso impegni solennemente assunti. In questo contesto, ritiene che non si possa assolutamente essere soddisfatti dell'impegno assunto dal Ministro Poletti di un ripristino delle risorse del Fondo sociale per occupazione e

formazione nell'ambito della prossima legge di stabilità, che già dovrà farsi carico di reperire risorse per numerose altre finalità di spesa. Paventa, a questo riguardo, l'avvio di una vera e propria guerra tra categorie sociali ugualmente colpite dalla crisi occupazionale che attanaglia il nostro Paese, dal momento che il definanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione sottrae risorse alla cassa integrazione in deroga, che già presenta nel presente esercizio finanziario gravi problemi di sottofinanziamento, evidenziati nei giorni scorsi dallo stesso Ministro Poletti. Sottolinea, poi, come il testo risultante dall'esame delle proposte emendative non dia soluzione ai problemi di specifiche categorie di lavoratori, che invece erano tutelate dal nuovo testo unificato delle proposte di legge di iniziativa parlamentare elaborato dalla Commissione prima dell'intervento del Governo, segnalando, in particolare, la mancata tutela dei macchinisti ferroviari. Su un piano più generale, osserva che non si può continuare a procedere con interventi correttivi ravvicinati e frammentari, segnalando l'esigenza di una totale demolizione della riforma di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, che ha apportato drastiche modifiche a un sistema pensionistico che la stessa Commissione europea riteneva equilibrato sotto il profilo finanziario. Giudica grave che, in questo contesto, il sistema previdenziale sia stato utilizzato come un bancomat per far fronte alle esigenze di riequilibrio della finanza pubblica, con interventi che hanno leso diritti inviolabili dei lavoratori, mentre si sarebbero potuti realizzare interventi seri ed incisivi di riduzione degli sprechi delle pubbliche amministrazioni. Ritiene, quindi, che la soluzione individuata potrà senz'altro soddisfare le burocrazie e le esigenze meramente ragionieristiche, ma rischia di determinare autentici drammi sociali per i lavoratori interessati, anche in ragione dell'utilizzo delle risorse destinate alla cassa integrazione in deroga. Pur comprendendo che la maggioranza debba individuare soluzioni che consentano il mantenimento dei propri equilibri interni e

ribadendo la propria contrarietà allo stravolgimento del lavoro della Commissione operato dall'emendamento del Governo, auspica che in sede di esame in Assemblea i gruppi che sostengono l'Esecutivo possano riconsiderare le scelte compiute, sopprimendo, quantomeno, il definanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione e individuando una diversa copertura finanziaria per il provvedimento.

Titti DI SALVO (Misto) ribadisce l'esigenza di promuovere un'iniziativa che solleciti il Governo a coinvolgere la Commissione in sede di definizione delle annunciate misure strutturali, anche al fine di recuperare e valorizzare il lavoro già svolto in sede referente. Ritiene opportuno, quindi, elaborare un atto formale che spinga il Governo a considerare la XI Commissione come interlocutore principale nell'ambito della realizzazione di una riforma che risolva definitivamente le questioni ancora aperte. Nel merito, ritiene che il testo provvedimento, come risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.100 del Governo, rechi ancora talune contraddizioni che andrebbero risolte, preannunciando, quindi, il suo voto a favore degli emendamenti che verranno presentati in Assemblea, specialmente con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento. Preannuncia, comunque, che voterà a favore del conferimento del mandato al relatore, non ritenendo giusto ostacolare un provvedimento che comunque aggiunge delle salvaguardie, seppur in misura limitata e con modalità discutibili. Svolgendo talune considerazioni conclusive, fa presente che sino a quando non si realizzerà una riforma previdenziale vera che ponga in relazione l'uscita dal lavoro con il tipo di lavoro svolto, non sarà mai possibile conseguire un equilibrio sociale soddisfacente.

Giorgio AIRAUDO (SEL) ritiene che il risultato a cui si è giunti sia deludente rispetto alle premesse iniziali che la Commissione aveva posto con un lavoro che avrebbe meritato maggiore attenzione, es-

sendo volto ad assicurare tutele più ampie. Nell'evidenziare l'esigenza di una riforma strutturale che consideri tutti gli elementi in gioco – prospettando in particolare soluzioni che mettano in connessione i trattamenti di quiescenza con il tipo di lavoro svolto – fa notare che il testo definitivo rischia di escludere dalle salvaguardie talune categorie di lavoratori, per i quali sarebbe necessario intervenire subito, senza rinviare ad altri provvedimenti futuri. Richiama, in particolare, l'esigenza di un intervento di salvaguardia per i macchinisti ferroviari e per i lavoratori della scuola appartenenti alla cosiddetta « quota 96 », ribadendo i propri dubbi, anche di carattere costituzionale, in ordine ad un intervento nell'ambito del decreto-legge n. 90 del 2014. Nell'esprimere la propria preoccupazione per il fatto che le coperture individuate dal Governo intacchino risorse fondamentali destinate al finanziamento della cassa integrazione in deroga, si riserva di esprimere ulteriori considerazioni nell'ambito dell'esame in Assemblea, auspicando che in quella sede si possa contribuire a migliorare il testo. Preannuncia, in conclusione, voto contrario al conferimento del mandato al relatore, senza con ciò voler prefigurare il proprio orientamento in sede di esame in Assemblea.

Davide TRIPIEDI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore, giudicando sbagliato un intervento che mira a salvaguardare solo talune circoscritte categorie, peraltro attingendo a disponibilità riservate al finanziamento della CIG in deroga. Giudica necessaria una riforma strutturale che risolva tutte le questioni più critiche, che coinvolgono tanti lavoratori in difficoltà, come quelli impiegati in attività usuranti, che, svolgendo delicate mansioni strettamente connesse ad esigenze di sicurezza pubblica, richiederebbero un'uscita precoce dal lavoro. Rilevato, quindi, che rimangono sul tavolo le questioni relative ai macchinisti e ai lavoratori della scuola della cosiddetta « quota 96 », stigmatizza il comportamento del

Governo, che, di fatto, ha determinato lo svuotamento del ruolo del Parlamento, imponendo l'approvazione di un emendamento che ha messo in discussione il lavoro svolto dalla Commissione, peraltro rinviando ad un futuro incerto la risoluzione delle problematiche più delicate. Ritiene che occorra una maggiore sensibilità, trattandosi di affrontare veri e propri drammi sociali, rispetto ai quali ritiene scorretto addurre giustificazioni di carattere finanziario. Nel paventare il rischio che la riforma strutturale annunciata dal Governo sia persino peggiore di quella precedente, ritiene necessario che il Parlamento favorisca in materia previdenziale una inversione di marcia, che tuteli finalmente i lavoratori.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, ritiene che la soluzione normativa a cui si è giunti sia, allo stato, l'unica possibile, stanti le difficoltà finanziarie prospettate dal Governo e dai competenti organismi tecnici, che giudica, peraltro, basate su stime esagerate. Ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un passo in avanti, pur nella parzialità degli interventi previsti, che, a suo avviso, avrebbero dovuto essere più estesi, come era nelle intenzioni iniziali della Commissione. Ritiene che meriti di essere affrontata, in particolare, la situazione di grave difficoltà delle donne, per le quali il combinato disposto di talune norme vigenti rischia di determinare effetti paradossali, con la prospettiva di posticipare di molti anni l'uscita dal lavoro. Nella prospettiva della riforma strutturale annunciata dal Governo, propone comunque di continuare lungo la direzione intrapresa, eventualmente valutando l'ipotesi di un atto di indirizzo unitario che impegni il Governo a coinvolgere la Commissione in sede di elaborazione delle necessarie misure strutturali, che consentano definitivamente il superamento delle contraddizioni recate dalle salvaguardie.

Cesare DAMIANO, *presidente*, pone, quindi, in votazione la proposta di conferire alla relatrice il mandato a riferire

favorevolmente in Assemblea sul nuovo testo unificato del provvedimento risultante a seguito dell'esame in sede referente. Propone, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione delibera, quindi, di conferire al deputato Gnechi il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.

Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 19.**

## ALLEGATO 1

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico (Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo).**

**EMENDAMENTO 1.100 DEL GOVERNO  
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

*All'emendamento 1.100, sostituire il capoverso articolo 1, con il seguente:*

ART. 1. – 1. L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sopprimere gli articoli 1-bis e 1-ter;*

*b) sostituire il capoverso articolo 8 con il seguente:*

ART. 8 – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 3 miliardi di euro per il 2014, in 6,551 miliardi di euro per l'anno 2015, in 9 miliardi di euro per l'anno 2016, in 12,3 miliardi di euro per l'anno 2017 e in 14,4 miliardi di euro per l'anno 2018, si provvede mediante ulteriori misure di razionalizzazione e revisione della spesa da adottare ai sensi dell'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

**0. 1. 100. 1.** Tripiedi Rizzetto, Bechis, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimenti, Cominardi.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, al comma 1, premettere il seguente:*

01. Nelle more della definizione di un intervento strutturale in materia previdenziale, da attuare entro il 31 dicembre 2014, secondo i principi e criteri direttivi

di cui al periodo seguente, nonché dell'adozione di disposizioni relative all'accesso al pensionamento del personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, trovano applicazione i commi da 1 a 4. L'intervento strutturale in materia previdenziale è volto a recuperare la flessibilità nell'età pensionabile, attraverso un meccanismo di incentivi e disincentivi, e il sistema delle quote di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché a riconoscere la centralità della cura dell'infanzia e della non autosufficienza, in particolare da parte delle donne, e ad estendere la disciplina di legge prevista in caso di lavorazione in attività particolarmente faticosa e pesante ai lavoratori iscritti al Fondo speciale dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato istituito presso l'Inps, ai lavoratori del settore di macchina, agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi e ai lavoratori esposti all'amianto e che hanno contratto o che potranno contrarre malattie asbesto correlate.

**0. 1. 100. 2.** Polverini.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, al comma 1, premettere il seguente:*

01. Nelle more della definizione di un intervento strutturale in materia previdenziale, da attuare entro il 31 dicembre 2014, secondo i principi e criteri direttivi

di cui al periodo seguente, trovano applicazione i commi da 1 a 4. L'intervento strutturale in materia previdenziale è volto a recuperare la flessibilità nell'età pensionabile, attraverso un meccanismo di incentivi e disincentivi, e il sistema delle quote di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché a riconoscere la centralità della cura dell'infanzia e della non autosufficienza, in particolare da parte delle donne, e ad estendere la disciplina di legge prevista in caso di lavorazione in attività particolarmente faticosa e pesante ai lavoratori iscritti al Fondo speciale dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato istituito presso l'Inps, ai lavoratori del settore di macchina, agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi e ai lavoratori esposti all'amianto e che hanno contratto o che potranno contrarre malattie asbesto correlate.

**0. 1. 100. 3.** Polverini.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**\*0. 1. 100. 4.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**\*0. 1. 100. 5.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: entro i quindici giorni con le seguenti: entro i sessanta giorni.*

**0. 1. 100. 6.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: della presente disposizione con le seguenti: della presente legge.*

**0. 1. 100. 7.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 30 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2018.*

**0. 1. 100. 8.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, comma 1, lettera b), dopo le parole: collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: ovvero abbiano maturato i requisiti entro sei mesi dalla fine del periodo di mobilità.*

**0. 1. 100. 9.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015.*

**0. 1. 100. 10.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, sopprimere il comma 4.*

**0. 1. 100. 11.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, sostituire il capoverso articolo 1-bis, con il seguente:*

ART. 1-bis. – (Sostituzione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni). – 1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai

soggetti di cui all'articolo 1, commi 8 e 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, ai soggetti rientranti nelle deroghe dall'articolo 2, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nonché, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

*a*) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati fino al 31 dicembre 2011 o, in caso di fallimento dell'impresa, in mancanza dei predetti accordi, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2022, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni o altri ammortizzatori sociali e a prescindere dalla data di effettivo inizio o conclusione della fruizione degli ammortizzatori;

*b*) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2022, a prescindere dalla data di conclusione della predetta mobilità;

*c*) ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma

*2-ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni. Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10 e *10-bis*;

*d*) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile;

*e*) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 31 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;

*f*) ai lavoratori che entro la data del 31 dicembre 2011 abbiano usufruito di congedi per assistere militari con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o congiunti ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, i quali maturino il requisito per l'accesso al pensionamento entro il 6 gennaio 2015;

g) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014 ».

*Conseguentemente, al capoverso articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* sono sostituite dalle seguenti: « a 1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.397 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.320 milioni di euro per l'anno 2018, a 626 milioni di euro per l'anno 2019, a 172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022 », *con le seguenti:* sono sostituite dalle seguenti: « a 2.000 milioni di euro per l'anno 2014, a 3.500 milioni di euro per l'anno 2015, a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.500 milioni di euro per l'anno 2017, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2018, a 1.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 600 milioni di euro per l'anno 2021 e a 400 milioni di euro per l'anno 2022 »;

b) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. All'onere derivante da quanto previsto dall'articolo 1-bis e dal comma 2 del presente articolo, pari a 515 milioni di euro per l'anno 2014, 1.242 milioni di euro

per l'anno 2015, 1.242 milioni di euro per l'anno 2016, 2.012 milioni di euro per l'anno 2017, 1.565 milioni di euro per l'anno 2018 e 901 milioni di euro per l'anno 2019, 921 milioni di euro per l'anno 2020, 600 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 259 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 per effetto delle economie derivanti dall'articolo 1;

b) quanto a 441 milioni di euro per l'anno 2014, 1.161 milioni di euro per l'anno 2015, 983 milioni di euro per l'anno 2016, 1.590 milioni di euro per l'anno 2017, 1.047 milioni di euro per l'anno 2018, 655 milioni di euro per l'anno 2019, 886 milioni di euro per l'anno 2020, 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro per l'anno 2022 mediante:

1) riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

2) riduzione dei risparmi che produrrà la riforma del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il cui ammontare previsto dalla relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge predetto era pari a circa 22 miliardi nel periodo 2012-2021 e che il rapporto dell'area attuariale dell'INPS, del giugno 2013, ha correttamente ricalcolato in oltre 90 miliardi per lo stesso periodo e con ulteriori risparmi negli anni successivi.

**0. 1. 100. 12.** Airaudo, Placido.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a) ai soggetti rientranti nelle deroghe dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.*

**0. 1. 100. 13.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5.500 soggetti con le seguenti: 10.000 soggetti.*

**0. 1. 100. 14.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5.500 soggetti con le seguenti: 8.000 soggetti.*

**0. 1. 100. 15.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera a) sopprimere le parole: o non governativi.*

**0. 1. 100. 16.** Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimenti, Cominardi.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: entro il 30 settembre 2012 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2013.*

**0. 1. 100. 17.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo con le seguenti: entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo.*

**0. 1. 100. 18.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo con le seguenti: entro ventiquattro mesi dalla fine dello stesso periodo.*

**0. 1. 100. 19.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: I versamenti volontari eventualmente necessari al raggiungimento dei requisiti pensionistici di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, possono riguardare anche periodi precedenti la domanda di autorizzazione.*

**0. 1. 100. 20.** Fedriga.

*All'emendamento 1. 100, capoverso articolo 1-bis, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della concessione dei benefici di cui alla presente lettera non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo.*

**0. 1. 100. 21.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera b), sostituire le parole: 12.000 soggetti con le seguenti: 20.000 soggetti.*

**0. 1. 100. 22.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera b), sostituire le parole: 12.000 soggetti con le seguenti: 15.000 soggetti.*

**0. 1. 100. 23.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera b), sostituire le parole: la decorrenza del trattamento pensionistico con le seguenti: la maturazione del diritto al trattamento pensionistico.*

**0. 1. 100. 24.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera b), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro l'ottantaquattresimo mese.*

**0. 1. 100. 25.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera b), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il settantaduesimo mese.*

**0. 1. 100. 26.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera b), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il sessantesimo mese.*

**0. 1. 100. 27.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera c), sostituire le parole: 8.800 soggetti con le seguenti: 15.000 soggetti.*

**0. 1. 100. 28.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera c), sostituire le parole: 8.800 soggetti con le seguenti: 10.000 soggetti.*

**0. 1. 100. 29.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera c), sostituire le parole: la decorrenza del trattamento pensionistico con le seguenti: la maturazione del diritto al trattamento pensionistico.*

**0. 1. 100. 70.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera c), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro l'ottantaquattresimo mese.*

**0. 1. 100. 30.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera c), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il settantaduesimo mese.*

**0. 1. 100. 31.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera c), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il sessantesimo mese.*

**0. 1. 100. 32.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera d), sostituire le parole: 1.800 soggetti con le seguenti: 3.000 soggetti.*

**0. 1. 100. 33.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera d), sostituire le parole: 1.800 soggetti con le seguenti: 2.000 soggetti.*

**0. 1. 100. 34.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera d), sostituire le parole: la decorrenza del trattamento pensionistico con le seguenti: la maturazione del diritto al trattamento pensionistico.*

**0. 1. 100. 35.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera d), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro l'ottantaquattresimo mese.*

**0. 1. 100. 36.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera d), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il settantaduesimo mese.*

**0. 1. 100. 37.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera d), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il sessantesimo mese.*

**0. 1. 100. 38.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: 4.000 soggetti con le seguenti: 8.000 soggetti.*

**0. 1. 100. 39.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: 4.000 soggetti con le seguenti: 6.000 soggetti.*

**0. 1. 100. 40.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: non rioccupati a tempo indeterminato con le seguenti: anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato.*

**0. 1. 100. 41.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: la decorrenza del trattamento pensionistico con le seguenti: la matura-*

*zione del diritto al trattamento pensionistico.*

**0. 1. 100. 42.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro l'ottantaquattresimo mese.*

**0. 1. 100. 43.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera e) sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il settantaduesimo mese.*

**0. 1. 100. 44.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il sessantesimo mese.*

**0. 1. 100. 45.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ».

*1-ter.* In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma

1-bis è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 agosto 2014, dai lavoratori di cui al comma 1-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, provvedendo al monitoraggio delle stesse. Le domande sono registrate secondo un ordine numerico progressivo basato sulla data e sull'ora di presentazione. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.

1-*quater*. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1-bis, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2014, al personale di cui al citato comma 1-bis.

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo capoverso, comma 6, dopo le parole:* i benefici di cui al presente articolo, *aggiungere le seguenti:* , con esclusione dei commi da 1-bis a 1-*quater*;

b) *al capoverso articolo 8, comma 3:*

1) *all'alinea sopprimere le parole da:* pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014 *fino a:* per l'anno 2022;

2) *alla lettera b) sostituire le parole:* mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, *con le seguenti:* , nonché quanto agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, comma 1-bis, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

**0. 1. 100. 46.** Placido, Airaudo, Pannarale, Marcon.

**(Inammissibile)**

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « al presente

comma » e le parole: « ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 » sono sostituite dalle seguenti: « ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi ».

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo capoverso, comma 6, dopo le parole I benefici di cui al presente articolo, aggiungere le seguenti:* , con esclusione del comma 1-bis,;

b) *al capoverso articolo 8, comma 3:*

1) *all'alinea sopprimere le parole da pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014, fino a per l'anno 2022;*

b) *alla lettera b) sostituire le parole:* mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, *con le seguenti:* , nonché quanto agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, comma 1-bis, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto

1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

**0. 1. 100. 47.** Airaudo, Placido.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « al presente comma » e le parole: « ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. » sono sostituite dalle seguenti: « ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra. ».

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, così rinominato dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

**0. 1. 100. 48.** Tripiedi, Cominardi, Rizzetto, Chimienti, Bechis, Ciprini, Rostellato, Baldassarre.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. A tutti i lavoratori che avevano conseguito il requisito della cosiddetta « quota 96 », in presenza di un requisito di 60 anni anagrafici e 36 anni di anzianità contributiva, ovvero 61 anni di anzianità anagrafica e 36 anni di anzianità contributiva, prima della riforma previdenziale

di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è concesso il collocamento in quiescenza.

*Conseguentemente, al capoverso articolo 8, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 1-bis si provvede mediante un tributo *una tantum* pari a 5 miliardi di euro a carico delle imprese che esercitano attività di gioco d'azzardo anche *on line*.

**0. 1. 100. 49.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per i medesimi lavoratori, ai fini della concessione dei benefici di cui alla medesima lettera non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentiva all'esodo.

**0. 1. 100. 50.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 194 è aggiunto il seguente:

« 194-bis. Ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al comma 194 si applica comunque la disciplina pensionistica vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, qualora dopo il 31 dicembre 2011 abbiano svolto attività lavorativa con qualsiasi contratto di lavoro, anche dipendente a tempo indeterminato, che si sia risolto in conseguenza del fallimento dell'impresa o di licenziamento non dovuto a giusta causa. »

**0. 1. 100. 51.** Airaudo, Placido.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, sopprimere il comma 3.*

**0. 1. 100. 52.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , da effettuarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,.*

**0. 1. 100. 53.** Placido, Airaudo.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 60 giorni con le seguenti: 90 giorni.*

**0. 1. 100. 54.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: della presente disposizione con le seguenti: della presente legge.*

**0. 1. 100. 55.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: non prende in esame con le seguenti: comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero delle.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione a reperire le necessarie risorse a copertura degli ulteriori oneri.*

**0. 1. 100. 56.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 5, sostituire le parole: riferisce annualmente al Parlamento con*

le seguenti: entro il 30 giugno di ogni anno trasmette alle Camere una relazione.

**0. 1. 100. 71.** Il relatore.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 6, sostituire le parole da: 331 milioni di euro fino a: per l'anno 2019 con le seguenti: 355 milioni di euro per l'anno 2017, 303 milioni di euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno 2019.*

*Conseguentemente, al capoverso articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole da: 2.397 milioni di euro fino a: per l'anno 2019 con le seguenti: 2.421 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.420 milioni di euro per l'anno 2018, a 656 milioni di euro per l'anno 2019;*

*b) al comma 2, sostituire le parole da: 91 milioni di euro per l'anno 2017 fino alla fine del comma con le seguenti: 67 milioni di euro per l'anno 2017, 215 milioni di euro per l'anno 2018 e 43 milioni di euro per l'anno 2019.*

**0. 1. 100. 72.** Il relatore.

*All'emendamento 1.100, sopprimere il capoverso articolo 1-ter.*

**0. 1. 100. 57.** Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimenti, Cominardi.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-ter, al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.*

**0. 1. 100. 58.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 3. Il comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel

senso che possono usufruire delle deroghe in esso previste i lavoratori dipendenti del settore privato anche se iscritti all'INPDAP. ».

*Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la rubrica dell'articolo 1-ter con la seguente: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;*

*b) al capoverso articolo 8, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. All'onere derivanti da quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 3, si provvede mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati ».

**0. 1. 100. 59.** Placido, Airaudo.

*All'emendamento 1.100, dopo il capoverso articolo 1-ter aggiungere il seguente:*

ART. 1-quater.

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

« 10-bis. Ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo, in concorrenza con almeno 60 anni di età anagrafica. Per la liquidazione della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la base imponibile non può essere superiore all'importo del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della medesima legge n. 335 del 1995 rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

10-ter. I lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di alcun trattamento previdenziale o assistenziale, conseguono il diritto a pensione se in possesso del requisito anagrafico pari a 60 anni, prescindendo da qualsiasi minimale contributivo o di importo del rateo. Per il calcolo della pensione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In caso di conseguimento del diritto ad altro trattamento previdenziale o assistenziale, successivamente alla liquidazione della prestazione di cui al presente comma, il pagamento della stessa è sospeso fino alla maturazione dei requisiti anagrafici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ».

2. All'articolo 24, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è soppresso.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate misure in materia di giochi pubblici *on line*, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, tali da assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento di nuove o maggiori entrate in misura tale da garantire la copertura degli oneri di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**0. 1. 100. 60.** Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimenti, Cominardi.

*All'emendamento 1.100 dopo il capoverso articolo 1-ter aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*.

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ».

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono

essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 luglio 2014, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2014, al personale di cui al citato comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.

**0. 1. 100. 61.** Marzana, Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia.

*(Inammissibile)*

*All'emendamento 1.100, dopo il capoverso articolo. 1-ter aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*.

1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: « fino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2018 ».

2. Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal comma 1 del presente articolo, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.

**0. 1. 100. 62.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, dopo il capoverso articolo 1-ter aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*.

*(Interpretazione autentica del comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243).*

1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel senso che ai fini dell'accesso al regime sperimentale resta valida la sola maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015.

**0. 1. 100. 63.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, dopo il capoverso articolo 1-ter aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*.

*(Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario e marittimo).*

1. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, le parole: « al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « al presente comma » e le parole: « ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'Inps ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 » sono sostituite dalle seguenti: « ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria marittimi ».

**0. 1. 100. 64.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, dopo il capoverso articolo 1-ter aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*.

*(Validità degli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali).*

1. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta, anche in deroga alla normativa vigente, piena validità a tutti gli accordi stipulati dalle imprese anche in sede non governativa, entro il 31 dicembre 2011, per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, compresi gli ammortizzatori sociali in deroga.

**0. 1. 100. 65.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, dopo il capoverso articolo 1-ter aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*.

1. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali determinatisi a seguito

delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta una relazione trimestrale alle competenti Commissioni parlamentari relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento nonché, di quelli che avrebbero potuto accedere al trattamento pensionistico secondo la previgente normativa, oltre alla classificazione della tipologia di accordo eventualmente intercorsa tra lavoratore ed azienda nei casi di incentivo e ai relativi effetti finanziari derivanti nonché alla classificazione del numero di lavoratori che potranno potenzialmente usufruire delle deroghe previste dall'ordinamento nel trimestre successivo ed ai relativi effetti finanziari.

**0. 1. 100. 66.** Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimenti, Cominardi.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 8, sostituire il comma 3 con il seguente:*

2. All'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le parole: « a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a 1.950 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.500 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.500 milioni di euro per

l'anno 2017 e a 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 ».

**0. 1. 100. 67.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 8, al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le parole: « a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a 1.585 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.117,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.339,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a 1.432,6 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.388,6 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 1.343,6 milioni di euro per l'anno 2022. »

**0. 1. 100. 68.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 8, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al primo periodo dopo le parole: « convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, », sono inserite le seguenti: « nonché per finanziare ulteriori interventi di salvaguardia in favore di lavoratori che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento, secondo i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 dicembre 2022, ».

**0. 1. 100. 69.** Placido, Airaudò.

*L'articolo 1 è sostituito dai seguenti:*

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 22, comma 1, all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).*

1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al predetto articolo 22, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « ulteriori 55.000 soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « ulteriori 35.000 soggetti »;

b) alla lettera a), le parole: « alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori che ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « siano percettori, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, ovvero cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

secondo le modalità di cui al decreto 8 ottobre 2012 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 2012, n. 17 »;

2. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 198 milioni di euro per l'anno 2016, 380 milioni di euro per l'anno 2017, 495 milioni di euro per l'anno 2018, 240 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Per effetto di quanto disposto al comma 1, lettera a), del presente articolo, è operata una corrispondente diminuzione nel contingente numerico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012 citato al comma 1, lettera b), del presente articolo.

4. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al predetto articolo 11, comma 2, le parole: « nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni di euro per l'anno 2014, di 83 milioni di euro per l'anno 2015, di 63 milioni di euro per l'anno 2016, di 43 milioni di euro per l'anno 2017, di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 6 milioni di euro per l'anno 2019 ». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235

della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 61 milioni di euro per l'anno 2016, 42 milioni di euro per l'anno 2017, 23 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019.

#### ART. 1-bis.

*(Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche).*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 al 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nei limiti di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionino, entro il periodo di fruizione dell'indennità

di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento potrà comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità sopra indicato;

b) nei limiti di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

c) nei limiti di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) nei limiti di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti

utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

e) nei limiti di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel predetto comma 1.

3. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si applicano per ogni singola categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 2014, n. 17. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e altresì provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

5. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annualmente al Parlamento in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 331 milioni di euro per l'anno 2017, 203 milioni di euro per l'anno 2018, 173 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati per gli importi di cui al precedente periodo.

#### ART. 1-ter.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147).*

1. L'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, potrà essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

#### *Conseguentemente:*

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 7;*

b) *sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

#### ART. 8.

*(Disposizioni di copertura finanziaria).*

1. Per effetto delle modifiche di cui agli articoli 1 e 1-bis, all'articolo 1, comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, quarto periodo, le parole: « a 1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020 » sono

sostituite dalle seguenti: « a 1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.397 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.320 milioni di euro per l'anno 2018, a 626 milioni di euro per l'anno 2019, a 172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022 ».

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2014, 91 milioni di euro per l'anno 2017, 315 milioni di euro per l'anno 2018 e 73 milioni di euro per l'anno 2019.

3. All'onere derivante da quanto previsto dall'articolo 1-bis e dal comma 2 del presente articolo pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 128 mi-

lioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 259 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 per effetto delle economie derivanti dall'articolo 1;

b) quanto a 137 milioni di euro per l'anno 2015, 119 milioni di euro per l'anno 2016, 93 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1. 100.** Il Governo.

## ALLEGATO 2

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico (Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo).**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* della presente disposizione *con le seguenti:* della presente legge.

**0. 1. 100. 55.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 5, sostituire le parole:* riferisce annualmente al Parlamento *con le seguenti:* entro il 30 giugno di ogni anno trasmette alle Camere una relazione

**0. 1. 100. 71.** Il Relatore.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 6, sostituire le parole da:* 331 milioni di euro *fino a:* per l'anno 2019 *con le seguenti:* 355 milioni di euro per l'anno 2017, 303 milioni di euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno 2019.

*Conseguentemente, al capoverso articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole da:* 2.397 milioni di euro *fino a:* per l'anno 2019 *con le seguenti:* 2.421 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.420 milioni di euro per l'anno 2018, a 656 milioni di euro per l'anno 2019;

*b) al comma 2, sostituire le parole da:* 91 milioni di euro per l'anno 2017 *fino alla fine del comma con le seguenti:* 67 milioni

di euro per l'anno 2017, 215 milioni di euro per l'anno 2018 e 43 milioni di euro per l'anno 2019.

**0. 1. 100. 72.** Il Relatore.

*Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:*

**ART. 1.**

*(Modifiche all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).*

1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al predetto articolo 22, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'alinea, le parole: « ulteriori 55.000 soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « ulteriori 35.000 soggetti »;

*b)* alla lettera *a)*, le parole: « alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori che ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai

sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: « siano percettori, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, ovvero cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto 8 ottobre 2012 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2012, n. 17 »;

2. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 198 milioni di euro per l'anno 2016, 380 milioni di euro per l'anno 2017, 495 milioni di euro per l'anno 2018, 240 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Per effetto di quanto disposto al comma 1, lettera a), del presente articolo, è operata una corrispondente diminuzione nel contingente numerico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012 citato al comma 1, lettera b), del presente articolo.

4. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'arti-

colo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al predetto articolo 11, comma 2, le parole: « nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni di euro per l'anno 2014, di 83 milioni di euro per l'anno 2015, di 63 milioni di euro per l'anno 2016, di 43 milioni di euro per l'anno 2017, di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 6 milioni di euro per l'anno 2019 ». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 61 milioni di euro per l'anno 2016, 42 milioni di euro per l'anno 2017, 23 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019.

#### ART. 1-bis.

*(Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche).*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 al 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nei limiti di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionino, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento potrà comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità sopra indicato;

b) nei limiti di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

c) nei limiti di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) nei limiti di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-*ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

e) nei limiti di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel predetto comma 1.

3. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al presente

articolo, non può avere decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si applicano per ogni singola categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 2014, n. 17. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e altresì provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

5. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annualmente al Parlamento in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 331 milioni di euro per l'anno 2017, 203 milioni di euro per l'anno 2018, 173 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati per gli importi di cui al precedente periodo.

ART. 1-ter.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147).*

1. L'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, potrà essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n.147, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

*Conseguentemente:*

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 7;*

b) sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

(Disposizioni di copertura finanziaria).

1. Per effetto delle modifiche di cui agli articoli 1 e 1-bis, all'articolo 1, comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, quarto periodo, le parole: « a 1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « a 1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.397 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.320 milioni di euro per l'anno 2018, a 626 milioni di euro per l'anno 2019, a 172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022 ».

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2014, 91 milioni di euro per l'anno 2017, 315 milioni di euro per l'anno 2018 e 73 milioni di euro per l'anno 2019.

3. All'onere derivante da quanto previsto dall'articolo 1-bis e dal comma 2 del presente articolo pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 259 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 per effetto delle economie derivanti dall'articolo 1;

b) quanto a 137 milioni di euro per l'anno 2015, 119 milioni di euro per l'anno 2016, 93 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1. 100.** Il Governo.

## ALLEGATO 3

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico (Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo).**

**CORREZIONI DI FORMA APPROVATE**

*All'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo le parole: 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero aggiungere le seguenti: siano.*

*All'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 1,*

*lettera a), con le seguenti: indicato nella prima voce della Tabella di cui all'articolo 6, comma 1,*

*All'articolo 1-ter, comma 1, sostituire le parole: potrà con le seguenti: può.*

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione .....	139
7-00375 Lenzi: Iniziative volte a fronteggiare la peste suina africana e la malattia vescicolare suina ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	139

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 303 Fiorio e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	141
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	144

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin e C. 2205 Miotto ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	145
---	-----

#### COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto ...	146
--	-----

#### RISOLUZIONI

Martedì 1° luglio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

**La seduta comincia alle 15.40.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che i deputati Raffaele FITTO e Ferdinando AIELLO hanno cessato di far parte della Commissione.

#### 7-00375 Lenzi: Iniziative volte a fronteggiare la peste suina africana e la malattia vescicolare suina.

(*Seguito della discussione congiunta e rinvio*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito della discussione della risoluzione 7-00375 Lenzi: Iniziative volte a fronteggiare la peste suina africana e la malattia vescicolare suina.

Ricorda che nella seduta precedente è proseguito il dibattito.

Chiede, pertanto, se ci sono colleghi che intendono intervenire.

Roberto CAPELLI (Misto-CD), rammaricandosi di non aver potuto seguire inte-

gralmente i lavori della precedente seduta, ritiene auspicabile approfondire alcuni aspetti del tema in esame. Ricorda poi che lo scorso 30 aprile la regione Sardegna e il Ministero della salute hanno elaborato un Piano di azione, sottoposto alle istituzioni europee, che coincide con molti dei punti indicati nella risoluzione. Ritiene che serva una decisa svolta nella lotta alle patologie suine e che occorre approfondire il ruolo degli istituti zooprofilattici. Sottolinea quindi che la peste suina africana (PSA), che affligge la regione da circa 34 anni, ha sinora provocato danni per circa 600 milioni di euro ed ha particolarmente colpito le regioni del Nuorese e dell'Ogliastra.

Pone in evidenza la correlazione tra ammontare dei risarcimenti e diffusione della malattia e le difficoltà che incontrano nell'azione di contrasto i veterinari e il Corpo forestale. Rileva in proposito che la diffusione della PSA in Sardegna è legata sicuramente a fattori culturali e geografici ma ha tratto sviluppo anche da illeciti penali per conseguire indebitamente risarcimenti. Ritiene che un riconoscimento della qualità della produzione suinicola sarda possa contribuire ad un superamento delle patologie, così come l'utilizzo di nuove tecnologie come il GPS.

Auspica lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informali per approfondire le tematiche oggetto della risoluzione al fine di apportare eventuali integrazioni per dare indirizzi più specifici al governo per rafforzare l'azione di contrasto a tale fenomeno.

Donata LENZI (PD) si interroga se sia opportuna la proposta di audizioni avanzata dal collega Capelli o se sia preferibile approvare in breve tempo la risoluzione per poi valutare lo svolgimento di un approfondimento di tipo conoscitivo, anche attraverso una indagine conoscitiva, ricordando che in ogni caso il problema delle patologie suine non è limitato alla Sardegna.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO preannuncia la proposta di alcune limitate

modifiche agli impegni contenuti nella risoluzione volte al rispetto della normativa vigente e delle competenze della Conferenza Stato-regioni.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nell'auspicare che la Commissione possa approfondire i numerosi punti critici, peraltro già sollevati nel suo intervento della seduta precedente, ribadisce, in ogni caso, la necessità di superare i grandi disagi legati alla diffusione delle patologie suine. Chiede ai colleghi di esprimere la loro opinione circa lo sviluppo dei lavori della Commissione in relazione alla risoluzione in oggetto.

Donata LENZI (PD) ritiene che il numero dei soggetti da audire non possa essere limitato. Manifesta in ogni caso interesse ad approfondire alcuni aspetti anche in ragione del fatto che alcuni comportamenti a cui si è fatto riferimento negli interventi dei colleghi connessi alla difficoltà ad abbattere i suini infetti appaiono poco giustificabili, specie considerando che nella sua regione quando si è trattato di dover procedere all'abbattimento di cinghiali non si sono registrate problematiche o difficoltà analoghe.

Roberto CAPELLI (Misto-CD) invita a distinguere tra l'abbattimento di cinghiali selvatici e quello di suini allevati, questi ultimi – a differenza dei primi – di proprietà privata, e a individuare con precisione i compiti del Corpo forestale. Auspica l'istituzione in Sardegna di un punto frontaliero unico che sarebbe funzionale anche ad un maggiore rispetto del benessere animale.

Silvia GIORDANO (M5S) sottolinea che è sempre auspicabile approfondire i temi all'esame della Commissione e giudica quindi positivamente il rapido svolgimento di alcune audizioni informali al fine di apportare eventuali integrazioni al testo della risoluzione per meglio contribuire alla soluzione del grave problema costituito dalla diffusione delle patologie suine.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, invita a fornire nel prossimo ufficio di presidenza indicazioni circa i soggetti da audire e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 1° luglio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

**La seduta comincia alle 16.05.**

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale.**

**Testo unificato C. 303 Fiorio e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per l'espressione, in sede consultiva, del parere alla XIII Commissione Agricoltura, sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 303 Fiorio e abbinate « Disposizioni in materia di agricoltura sociale ».

Dà, quindi, la parola, al relatore Fossati per lo svolgimento della relazione.

Filippo FOSSATI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla XIII Commissione (Agricoltura) il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 303 e abbinate, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, che rappresenta un tema con notevoli punti di contatto con le competenze della Commissione Affari sociali.

La proposta di legge in esame si ricollega ad analoghe proposte di legge esaminate dalla Commissione Agricoltura nella precedente legislatura, facendo seguito ad una specifica indagine conoscitiva sulla materia, rispetto alle quali la Com-

missione Affari sociali aveva espresso, in data 27 novembre 2012, un parere favorevole con due osservazioni.

La connotazione principale del provvedimento in titolo è quella di disciplinare, per la prima volta, una forma di attività che è andata evolvendosi negli ultimi anni e che vede l'agricoltore come soggetto capace di fornire servizi socio-sanitari in aggiunta alla attività prevalente di produzione di beni agricoli.

Entrando nel merito del contenuto, rileva che il testo elaborato dalla Commissione competente si compone di sette articoli.

Fa presente che, in particolare, l'articolo 1 individua le finalità della legge, che è volta alla promozione dell'agricoltura sociale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione – che rimette alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale – e nell'ambito delle competenze regionali.

L'articolo 2 definisce la nozione di agricoltura sociale e rappresenta pertanto la parte del provvedimento di maggiore interesse in relazione alle competenze della Commissione affari sociali. Vengono riconosciute come attività di agricoltura sociale quelle esercitate dagli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, volte: all'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008; a fornire prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura in particolare, attraverso l'accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare (agrignano e agriasilo) e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica; a fornire prestazioni e servizi terapeutici che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale finalizzati a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali,

emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante; a realizzare progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale. Giudica positivamente la definizione della socialità estesa fino a comprendere molte delle motivazioni che sostengono l'avvio di esperienze comunitarie di ritorno alla terra, non rare sul territorio nazionale, utili sul versante occupazionale e della cura del territorio.

Fa presente che i requisiti minimi e le modalità relative alle predette attività dovranno essere definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Ricorda che nel parere espresso dalla XII Commissione nella passata legislatura si invitava la Commissione di merito a prevedere la possibilità di svolgere attività di agricoltura sociale, oltre che per gli imprenditori agricoli, anche per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991. Il comma 4 dell'articolo 2 del provvedimento riconosce questa possibilità per le cooperative sociali, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo.

In ogni caso, come disposto dal comma 5 dell'articolo 2, le attività di agricoltura sociale possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ferme restando

la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.

Il comma 6 dell'articolo 2 dispone che le attività di agricoltura sociale sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio, che, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti le attività agricole, sono tenuti a predisporre piani territoriali di sostegno e di promozione all'agricoltura sociale, al fine di favorire processi di aggregazione tra le diverse imprese, produttori agricoli e istituzioni locali.

L'articolo 3 prevede che le regioni adeguino le proprie leggi al fine di consentire l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi.

Ai sensi del successivo articolo 4, è prevista la possibilità per gli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori, in coerenza con il regolamento (UE) n.1308/2013 del 17 dicembre 2013 e le norme nazionali di applicazione.

Osserva, che secondo quanto disposto dall'articolo 5, i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale mantengono ovvero acquisiscono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti.

L'articolo 6 reca taluni interventi di sostegno, prevedendo, tra l'altro, che le istituzioni pubbliche che gestiscono le gare per i servizi di fornitura alle mense scolastiche e agli ospedali possano prevedere criteri di priorità per i prodotti provenienti dall'agricoltura sociale. Criteri di priorità per le esperienze di agricoltura sociale sono previsti anche in caso di locazione e alienazione di terreni demaniali e in caso di assegnazione di terreni confiscati alla criminalità organizzata. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e con il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, sono definiti i requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno.

L'articolo 7 istituisce, infine, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, chiamato a definire le linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche, monitorare lo sviluppo dell'agricoltura sociale, anche attraverso la raccolta dei dati, promuovere iniziative di coordinamento, svolgere azioni di comunicazione ed animazione territoriale.

Tale Osservatorio è composto da: cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, tra cui 2 nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro della salute; cinque rappresentanti delle regioni; due rappresentanti delle organizzazioni professionali e di rappresentanza del settore agricolo; due rappresentanti di organizzazioni del terzo settore, nominati dalla Conferenza Stato-regioni e individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale.

Ritiene altresì utile segnalare che alcune regioni hanno già legiferato in materia di agricoltura sociale o sono comunque intervenute sulla materia con delibere della Giunta.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte e di quelle che emergeranno nel corso del dibattito.

Matteo MANTERO (M5S) rileva che il gruppo del Movimento 5 Stelle condivide i principi recati dalle proposte di legge in materia di agricoltura sociale ma ritiene che il testo unificato all'esame della Commissione in sede consultiva presenti numerosi punti critici. Stigmatizza innanzitutto l'eccessiva dilatazione dei soggetti beneficiari. A titolo esemplificativo paventa il rischio che gli operatori agricoli possano preferire l'utilizzo di disoccupati a scapito di soggetti disabili rispetto ai quali sarebbe essenziale fornire una possibilità di integrazione.

Giudica negativamente l'aumento della tipologie dei servizi forniti e l'inclusione tra gli operatori riconosciuti, accanto agli

imprenditori agricoli, delle cooperative sociali. Preannuncia pertanto un parere favorevole sul provvedimento a condizione che siano accolte le considerazioni testé illustrate.

Ileana ARGENTIN (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e per avere colto lo spirito del provvedimento che consiste nel concedere l'accesso ai benefici delle attività dell'agricoltura sociale a tutte le persone svantaggiate. Ritiene sia da evitare una competizione tra soggetti portatori di forme diverse di svantaggio e giudica positivamente il testo sottoposto al parere della Commissione anche per il suo carattere propositivo.

Invita a considerare con attenzione l'importante funzione, che alcuni vorrebbero a suo avviso cancellare, svolta nel corso di numerosi decenni dalle cooperative sociali, che hanno in molti casi fornito le risposte ai bisogni di settori consistenti della popolazione.

Elena CARNEVALI (PD) esprime il suo apprezzamento per l'operato del relatore e ricorda, anche sulla base di precedenti esperienze amministrative, l'estrema importanza del ruolo delle cooperative e di altri soggetti privati nei percorsi di inclusione sociale. Sottolinea le straordinarie potenzialità delle attività agricole per il trattamento di soggetti in difficoltà quali tossicodipendenti e disabili psichici.

Ricorda che il concetto di svantaggio è ormai in evoluzione e valuta pertanto favorevolmente l'inclusione nel testo all'esame della Commissione di soggetti quali i disoccupati.

Maria AMATO (PD) evidenzia la positività di un ampio coinvolgimento di soggetti nelle attività di agricoltura sociale, ricordando il notevole impegno connesso allo svolgimento di attività agricole. Esprime apprezzamento per il sostegno ad attività quali gli agrinidi e gli agriasili, ricordando che i momenti di integrazione costituiscono una ricchezza per ogni individuo.

Chiara SCUVERA (PD), manifestando sintonia con la visione positiva sul provvedimento espressa dalle colleghe del suo gruppo, ne sottolinea i caratteri di innovazione sociale per la realizzazione di un *welfare* non assistenzialistico. Ricorda in proposito le positive esperienze già avviate in regioni come la Lombardia e il Trentino, anche tramite l'utilizzo di risorse europee.

Ritiene che andrebbero poste maggiormente in risalto le opportunità in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e il conseguente sostegno all'occupazione femminile, offerte dalle attività di agricoltura sociale, che anche per questo motivo necessitano di un riconoscimento e di un accreditamento.

Ricorda come le imprese agricole siano vocate per fornire prestazioni sociali e sanitarie e che andrebbero pertanto diffuse le buone pratiche che si sviluppano a livello europeo.

Andrea CECCONI (M5S), osservando che i principi ispiratori del provvedimento sono condivisibili, evidenzia la vaghezza di alcune definizioni e l'eccessivo allargamento dei soggetti coinvolti. Ribadisce il rischio di un uso improprio di alcune disposizioni e giudica sfavorevolmente l'assenza di una chiara distinzione rispetto alle diverse tipologie di cooperative sociali.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.**

**Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per

l'espressione, in sede consultiva, del parere alla XI Commissione Lavoro, sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 224 Fedriga e abbinate, riguardante « Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico », quale risultante dall'emendamento 1.100 del Governo, sostitutivo dell'intero testo, sul quale la nostra Commissione ha già espresso parere nel gennaio scorso.

Ricorda, altresì, che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Aula a partire dalle ore 16 di domani e pertanto la XI Commissione conferirà il mandato al relatore alle ore 19 di oggi.

Dà, quindi, la parola, alla relatrice, on. Lenzi, per l'illustrazione della relazione, a cui seguirà il dibattito e la votazione del parere da trasmettere nella giornata odierna alla Commissione Lavoro.

Donata LENZI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul testo unificato delle proposte di legge C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini e C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo e C. 1336 Airaudo, recante « Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico », quale risultante al termine dell'esame degli emendamenti, o meglio quale risultante dopo l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 1 e soppressivo degli articoli dal 2 al 7.

Ricorda, altresì, che sul precedente testo la Commissione XII si era espressa nella seduta del 22 gennaio scorso e a quel parere farà riferimento.

Il nuovo testo nella sostanza prolunga la decorrenza dei provvedimenti di salvaguardia al 6 gennaio del 2016 cioè di un anno ampliando così la platea di altri 35.000 salvaguardati. Questo vale per tutte le categorie di salvaguardati.

Fa presente, quindi, che ridotto a questi termini non le sembra che ci sia materia di interesse della Commissione anche perché nel frattempo con altro provvedimento sono state tolte in parte le

penalizzazioni previste che impedivano di accedere al pensionamento anticipato (a 62 anni con 42 anni di contributi) ad età inferiore fino al 2017 ma con penalizzazione di 1 o due punti percentuali e soprattutto non considerando come componenti di anzianità contributiva quelli non corrispondenti a effettiva prestazione lavorativa. Ad oggi con ulteriori interventi normativi si sono inclusi nell'ambito della nozione di prestazione effettiva da lavoro anche i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria e poi sono stati altresì inclusi i periodi per la donazione di sangue e di emocomponenti, per i congedi parentali di maternità e paternità, nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n.104 del 1992.

Ricorda che nel precedente parere venne formulata la proposta di una totale abrogazione della dicitura « effettiva prestazione lavorativa » e il ritorno alla dizione anzianità contributiva. Si interroga se questo punto la Commissione potrebbe ribadire tale osservazione ove ve ne fosse necessità.

**La seduta sospesa alle 16.45, è ripresa alle 16.50.**

Donata LENZI (PD), alla luce di un approfondimento sulla nuova formulazione del testo all'esame della Commissione, ritiene che non sia più riferibile l'osservazione precedentemente avanzata dalla Commissione. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole senza osservazioni e condizioni.

Marialucia LOREFICE (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice. Motiva tale decisione con la riduzione del numero dei soggetti tutelati, con l'improprio utilizzo, quale copertura, delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e con la contrarietà a tutta l'impostazione della riforma Fornero, che a suo avviso, andrebbe abrogata totalmente.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 17.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 1° luglio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

**La seduta comincia alle 17.**

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.**

**C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin e C. 2205 Miotto.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che a Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, delle abbinate proposte di legge C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin e C. 2205 Miotto: Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Ricorda che nella seduta dell'11 giugno scorso, l'on. Carnevali, ha svolto la relazione introduttiva.

Dà, pertanto, la parola a coloro che intendono intervenire.

Massimo Enrico BARONI (M5S) rileva che le proposte C. 698 Grassi e C. 1352 Argentin appaiono molto simili tra loro mentre la proposta C. 2205 Miotto risulta essere più articolata e probabilmente preferibile in quanto più gradita ai cittadini. Ritiene in ogni caso che occorra un esame approfondito anche in ragione del fatto che potrebbe essere sufficiente una corretta applicazione della normativa già esistente.

Ricorda che il tema in esame è anche oggetto di tavoli di approfondimento svolti da militanti del Movimento 5 Stelle e di altre forze politiche.

Ileana ARGENTIN (PD) condivide l'impostazione della relazione svolta nella seduta precedente e ribadisce la necessità di fornire rapidamente una risposta alle famiglie interessate. Osserva che l'attuale normativa manca dell'applicazione regolamentare e non fornisce un metodo di lavoro utilizzabile. Ricorda che si tratta di un tema in sviluppo da molti anni, rispetto al quale si era spesa in particolare l'allora Ministro Livia Turco.

Sottolinea che accanto all'aspetto sanitario occorre prestare attenzione a quello sociale. Invita ad un maggiore approfondimento allo strumento dei *trust* che non appare sufficientemente considerato in tutte le proposte in esame, inclusa quella a sua firma. Ricorda in proposito che rappresenta un errore non tenere conto delle potenziali diversità reddituali dei soggetti coinvolti.

Chiede di velocizzare i tempi delle audizioni per giungere rapidamente all'adozione di un unico testo, richiamando in proposito alcuni gravi episodi recenti e le difficoltà legate al periodo estivo. Osserva che la disabilità rappresenta un patrimonio ma anche un fattore di rischio e che vi è una pluralità di soggetti coinvolti, a cominciare dalla necessaria tutela dei fratelli e sorelle delle persone disabili.

Evidenzia la necessità di un forte impegno per il reperimento delle risorse necessarie che non sono in ogni caso di

grande entità. Dichiarando di comprendere le motivazioni di alcune posizioni estreme dettate da una situazione di esasperazione, ricorda di essere in Parlamento anche per rappresentare il modo dei soggetti interessati ad una rapida approvazione del provvedimento in esame. Invita a procedere all'audizione anche delle persone che normalmente non riescono a fare sentire la propria voce ma che possono offrire un'importante testimonianza delle sofferenze che sono quotidianamente affrontate.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ritiene che la sensibilità espressa dalla collega Argentin sia condivisa da tutta la Commissione e che vi sia pertanto la più ampia disponibilità ad ascoltare tutti i soggetti coinvolti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.15.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 1° luglio 2014.*

**Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 17.20 alle 17.45.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Atto n. 92 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) .....	147
ALLEGATO (Proposta di parere dei relatori) .....	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	148

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° luglio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.**

Atto n. 92.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 maggio 2014.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i relatori hanno predisposto una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*).

La senatrice Magda Angela ZANONI (PD), *relatrice*, sottolinea che la proposta di parere predisposta è suddivisa in due parti: nella prima parte sono raccolte osservazioni di carattere generale sottoposte all'attenzione del Governo, affinché valuti alcune perplessità emerse; la seconda parte è composta da specifiche condizioni che nel complesso riprendono i contenuti dell'intesa sancita in Conferenza Unificata.

Ritiene che possa essere adesso fissato un adeguato termine per l'eventuale presentazione di proposte modificative o alternative.

Il senatore Andrea MANDELLI (FI-PdL), *relatore*, nel condividere i rilievi della relatrice Zanoni, osserva che il termine per la presentazione di proposte modificative o alternative alla proposta di parere dei relatori deve essere adeguato alla complessità della materia.

Ricorda, inoltre, che l'impatto del nuovo sistema contabile potrebbe determinare difficoltà di diverso ordine per i comuni più piccoli rispetto a quelli di maggiori dimensioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, secondo quanto concordato dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ricorda che il termine per la presentazione di proposte modificative o alternative alla proposta di parere dei relatori, è fissato per venerdì 4 luglio 2014, alle ore 16.

La Commissione tornerà a riunirsi martedì 8 luglio, alle ore 14 e alle ore 20.30, per l'esame e la votazione delle eventuali proposte modificative e alternative e mercoledì 9 luglio, alle ore 8, per la votazione finale sulla proposta di parere.

Invita i relatori a promuovere il coordinamento con le attività delle Commissioni bilancio della Camera e del Senato, in modo da favorire l'uniformità tra le scelte adottate in ordine all'espressione dei rispettivi pareri.

Il senatore Federico FORNARO (PD) invita a considerare l'eventualità che, in

base alle proposte modificative o alternative presentate, la Commissione possa procedere direttamente nel seguito dell'esame e alla sua conclusione nella seduta di mercoledì 9 luglio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che una valutazione del genere potrà essere effettuata una volta verificata la consistenza delle proposte modificative e alternative presentate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (Atto n. 92).**

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi »;

rilevato che tali disposizioni costituiscono una tappa fondamentale nel percorso di risanamento dei conti pubblici, anche in virtù delle attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard;

condivisa l'esigenza, connessa all'armonizzazione dei bilanci, di rendere la finanza pubblica più trasparente a vantaggio dei cittadini e dei vari portatori d'interesse verso la Pubblica Amministrazione;

sottolineato che lo schema di decreto si colloca nell'ambito del più ampio progetto di armonizzazione avviato dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, diretto a eliminare la pluralità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dei vari settori delle amministrazioni pubbliche e a prevedere la graduale adozione di strumenti e principi contabili comuni, che garantiscano bilanci e rendiconti confrontabili e aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri;

condiviso, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, l'invito della Corte dei conti, formulato in occasione della recente audizione concernente lo schema di decreto in esame, ad « una maggiore

coerenza fra il sistema contabile dello Stato e quello degli enti territoriali, con riferimento, soprattutto, all'adozione della competenza finanziaria potenziata. Il c.d. principio della competenza « a scadenza », introdotto per gli enti territoriali (Regioni, Enti locali e loro organismi partecipati), in prospettiva deve trovare applicazione anche per le altre amministrazioni pubbliche (decreto legislativo n. 91 del 2011) »;

considerato che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha previsto una fase di sperimentazione – iniziata nel 2012 e che destinata a concludersi il 31 dicembre 2014 – che ha visto il coinvolgimento di oltre 300 enti territoriali, che ha permesso di verificare la validità delle procedure operative e conseguentemente di apportare i necessari correttivi. Infatti, in base alla delega prevista dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, la riforma contabile degli enti territoriali è stata definita attraverso un innovativo procedimento « dal basso », al fine di garantire una puntuale verifica delle scelte tecniche e procedurali e un attento affinamento e approfondimento metodologico;

rilevato che il processo attuativo è stato pertanto caratterizzato da:

una preliminare individuazione dei contenuti generali della riforma nel titolo primo del D.Lgs 118/2011, destinati ad essere verificati e integrati a seguito di una sperimentazione;

la definizione di una disciplina provvisoria, oggetto di sperimentazione, con il DPCM 28 dicembre 2011 (la sperimenta-

zione è stata regolarmente avviata il 1° gennaio 2012 coinvolgendo circa un centinaio di enti e, in attuazione dell'articolo 9, del DL 102/2013, nell'esercizio 2014 è stata estesa ad ulteriori 350 enti);

la definizione della disciplina definitiva della riforma, sulla base dei risultati della sperimentazione, attraverso l'emanazione dello schema di decreto in esame, previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 42 del 2009;

rilevato che lo schema di decreto in esame è, pertanto, il risultato di oltre due anni di impegno dedicato a seguire la sperimentazione e ad integrare ed affinare la versione sperimentale della riforma, da parte di diversi gruppi di lavori operanti presso la Ragioneria Generale dello Stato;

considerati l'attività di approfondimento svolta e in particolare gli esiti delle specifiche audizioni svolte di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia – UPI (15 maggio 2014), della Corte dei conti (29 maggio 2014), dell'Istituto nazionale di statistica – ISTAT (4 giugno 2014), della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (12 giugno 2014), dell'Associazione nazionale comuni italiani – ANCI (19 giugno 2014) e della Ragioneria generale dello Stato (26 giugno 2014);

considerato che, con riferimento alla disciplina dei residui, sono ampiamente condivisibili le più rigorose regole per la loro contabilizzazione; tuttavia occorre non pregiudicare la continuità del funzionamento dell'ente e dei servizi resi ed evitare – attraverso un impatto a efficacia immediata dei meccanismi di riaccantonamento dei residui e di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità – situazioni insostenibili di disequilibrio; ad esempio, nel corso della propria audizione, la rappresentante dell'ANCI ha ricordato che «una prima stima realizzata da IFEL sui dati di bilancio disponibili ipotizza un valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità per il comparto comunale pari a 17 miliardi di euro. L'importo dell'accantonamento sopra evidenziato costringe, di fatto, gli enti ad una manovra aggiuntiva

pari ad oltre il 29,4 per cento della spesa, non sostenibile nell'attuale quadro di finanza locale... Per tale ragione si ritiene necessario immaginare sin da ora un percorso di accompagnamento di natura finanziaria che consenta agli enti di rendere graduale e sostenibile per i bilanci l'applicazione delle nuove regole contabili»;

considerato che dovrebbe essere dato rilievo nei bilanci ai dati contabili relativi alle società partecipate o controllate che effettivamente incidono sulla situazione finanziaria degli enti;

rilevato che, nel testo dello schema di decreto legislativo, il perimetro del consolidamento è esteso rispetto al diritto comune (obbligatorio solo per le società controllate) alle società partecipate e a quelle quotate, nei limiti della quota di partecipazione (rispettivamente 20 per cento e 10 per cento);

sottolineato che è ampiamente condivisibile l'esigenza di effettuare una differenziazione tra le diverse forme di consolidamento in ragione delle diverse forme di partecipazione e controllo da parte degli enti territoriali, oltre che del diverso tipo di società (es. quotate e non quotate);

considerato che risulta essenziale garantire – anche attraverso l'esperienza maturata da coloro che già hanno effettuato la sperimentazione – un percorso formativo e di aggiornamento del personale degli enti territoriali, per favorire il tempestivo adeguamento ai nuovi metodi contabili;

considerato che è necessario che sia garantito l'efficace scambio di dati tra le diverse amministrazioni, aggiornando i sistemi già utilizzati;

rilevato che è necessario garantire un passaggio graduale al nuovo sistema contabile e tenere presente che è difficile garantire l'ordinato avvio del nuovo sistema, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per tutti gli enti che non hanno preso parte alla sperimentazione; tra l'altro, alla data di entrata in vigore del decreto legi-

slativo, non pochi enti avranno già predisposto i documenti di bilancio con la contabilità tradizionale;

sottolineato che è comunque necessario procedere in modo incisivo con l'introduzione dei nuovi metodi contabili;

condivisi i contenuti dell'intesa sancita in Conferenza Unificata il 3 aprile 2014 sullo schema di decreto legislativo;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) gli enti che hanno effettuato la sperimentazione adottino il nuovo sistema contabile dal 1° gennaio 2015, insieme agli enti che dispongono di risorse umane e organizzative adeguate; valuti quindi il Governo l'opportunità che gli enti che accedono per la prima volta al nuovo metodo contabile possano beneficiare di un limitato « premio » in termini di spazi finanziari rispetto al patto di stabilità interno; il passaggio dalla vecchia alla nuova contabilità non deve determinare situazioni di difficile sostenibilità per singoli enti e quindi occorre individuare un percorso che accompagni gli enti che, entro una certa data, abbiano segnalato insormontabili difficoltà in relazione all'immediata applicazione del nuovo sistema;

b) individui il Governo le modalità più idonee per assicurare, d'intesa con gli enti interessati, la continuità dell'attività amministrativa e la sostenibilità complessiva, laddove l'ulteriore disavanzo – eventualmente connesso all'applicazione delle nuove regole contabili – costituisca una quota consistente del bilancio complessivo e per tali enti non sia sufficiente il rientro previsto dalla condizione n. 4) del presente parere;

c) assicuri il Governo, con riguardo all'articolo 18 del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 1, lettera s), dello schema di decreto correttivo, l'effettivo esercizio del dovere da

parte degli enti territoriali di adottare i propri bilanci nei termini prescritti; occorre infatti garantire il loro diritto a vedere assicurato, nel corso del tempo, il rispetto da parte dello Stato di termini certi e compatibili con il processo di bilancio;

d) valuti il Governo l'esigenza di differenziare ulteriormente l'area del consolidamento, tenendo conto del tipo di società e delle diverse forme di partecipazione o controllo da parte degli enti; in particolare, individui il Governo, tenendo conto anche delle dimensioni dell'ente, una quota minima di partecipazione – ad esempio inferiore all'1 per cento – al di sotto della quale non vi è obbligo di consolidamento;

e) individui il Governo tempi, modi e strumenti della formazione del personale, in grado di garantire la piena e diffusa attuazione dei nuovi metodi contabili; in particolare, valuti il Governo l'opportunità di riconoscere forme di premialità in favore degli enti che hanno effettuato la sperimentazione e che mettono a disposizione proprio personale per la formazione dei dipendenti di altri enti;

f) assicuri il Governo la confrontabilità del flusso informativo anche attraverso l'interoperabilità del flusso informatico, mediante l'aggiornamento del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (Siope), quale fonte principale per l'elaborazione delle stime di Contabilità Nazionale, e attraverso forme di riutilizzo del medesimo Sistema;

*e con le seguenti condizioni:*

1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1), il comma 1 dell'articolo 1 sia sostituito dal seguente: « 1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'articolo

19, comma 2, lettera *b*), degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto.»;

2) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), al comma 2 dell'articolo 3 dopo le parole « sistemi operativi omogenei ed interoperabili » siano aggiunte le seguenti « con formato elettronico base comune utilizzato da tutte le regioni »;

3) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), al comma 4 dell'articolo 3, le parole »dall'ambito sanitario « siano sostituite dalle seguenti « dal perimetro sanitario »;

4) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), al comma 7 dell'articolo 3, alla lettera *a*), siano sostituite le parole »dall'ambito sanitario « con le seguenti « dal perimetro sanitario » e aggiungere in fine il seguente periodo: « Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura »;

5) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), sia sostituito il comma 16 dell'articolo 3 con il seguente: « 16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno. In attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 15, entro il 31 luglio 2014, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

*a*) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;

*b*) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;

*c*) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.»;

6) con riferimento all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *h*) sia inserita la seguente: « *h-bis*). All'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria.»;

7) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), al comma 6 dell'articolo 11, alla lettera *e*) siano sostituite le parole « lettera *o*) » con le seguenti « lettera *n*) »;

8) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), al comma 15 dell'articolo 11, dopo la parola « adottano » sia soppressa la parola « solo » e dopo le parole « funzione autorizzatoria » siano aggiunte le seguenti parole: « cui affiancano, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 che possono non essere compilati »;

9) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), all'articolo 11-*quater* dopo il comma 3 sia aggiunto il seguente: « 4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari. »;

10) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *s*) – relativa all'articolo 18 – il numero 3) sia sostituito dal seguente « 3., alla lettera *c*) del comma 1, le parole « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre »;

11) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *t*), il comma 4 dell'articolo 18-*bis* sia sostituito dal seguente: « 4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriale. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriale. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti. »;

12) con riferimento all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *t*), sia inserita la seguente:

*t-bis*) all'articolo 20:

1) al comma 2 la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: « *a*) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate.

Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente; »;

2) dopo il comma 2 siano inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi.

2-*ter*. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi, obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento e impegno dell'importo nel bilancio regionale. La regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In relazione a tale autorizzazione la regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata dalla valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno, detto evento è contabilmente registrato nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come cancellazione dei residui attivi. »;

13) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 36, comma 3, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. »;

14) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 38, comma 1, sia sostituita la parola « permanente » con la parola « continuativo » e le parole « legge di stabilità » siano sostituite con le seguenti « legge di bilancio »;

15) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 40, comma 1, secondo periodo, dopo le parole « trasferimenti in *c/capitale*, » siano aggiunte le seguenti « al saldo negativo delle partite finanziarie, » e dopo le parole « di competenza di parte corrente » aggiungere le seguenti « , salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità »;

16) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 42 sia sostituito il comma 6 con il seguente: « 6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

*a*) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

*b*) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

*c*) per il finanziamento di spese di investimento;

*d*) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

*e*) per l'estinzione anticipata dei prestiti. »;

17) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 51, comma 2, sia soppressa la lettera *h*);

18) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 51, comma 4, dopo le parole « secondo le modalità previste dall'articolo 42, commi 8 e 9 » siano inserite le seguenti « le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, »;

19) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 51, comma 6, dopo la lettera *f*) siano aggiunte le seguenti lettere:

« *g*) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera *d*);

*h*) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. »;

20) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 51, dopo il comma 9 sia aggiunto il seguente: « 10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015 »;

21) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 54, comma 3, siano sostituite le lettere *h*) ed *i*) con le seguenti:

« *g*) l'esercizio finanziario e la data di emissione;

*h*) la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »;

22) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 56, comma 8, dopo le parole: « nel registro delle fatture ricevute » siano aggiunte le seguenti: « secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 », le parole « Per tali documenti è istituito un registro unico » siano sostituite con le seguenti « Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, » e siano soppresse le parole da « Nel registro delle fatture è annotato: » e le relative lettere da *a*) ad *h*);

23) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 63, il comma 4 sia sostituito dal seguente: « 4. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera *b*), con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelievi e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'articolo 20, comma 1. »;

24) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 66, il comma 2 sia sostituito dal seguente: « 2. Nel sito internet della regione dedicato ai bilanci è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, con il relativo allegato concernente la gestione del perimetro sanitario di cui all'articolo 63, comma 4, del rendiconto consolidato,

comprensivo della gestione in capitoli e del rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'articolo 11, comma 2. »;

25) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 74, n. 1, relativamente all'articolo 114 del TUEL sia soppressa la lettera *d*);

26) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 74, n. 5, relativamente all'articolo 151 del TUEL, al comma 1, secondo periodo, sia sostituita la parola « deliberano » con la parola « presentano »;

27) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 74, n. 11, relativamente all'articolo 162 del TUEL sia sostituita la lettera *a*) con la seguente: « *a*) al comma 1, le parole: « redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo » sono sostituite dalle seguenti: « riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. »;

28) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 74, n. 11, relativamente all'articolo 162 del TUEL, al comma 6, dopo le parole « trasferimenti in c/capitale, » siano aggiunte le seguenti « al saldo negativo delle partite finanziarie » e dopo le parole « non possono avere altra forma di finanziamento » siano aggiunte le seguenti parole: », salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità »;

29) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 74, n. 12,

relativamente all'articolo 163 del TUEL, al comma 5, dopo le parole «. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,» siano aggiunte le seguenti «unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,»;

30) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 12, relativamente all'articolo 166 del TUEL, al comma 1 e al comma 2-*quater*, sostituire le parole «Altri Fondi» con le seguenti «Fondo di riserva»;

31) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 19, relativamente all'articolo 170 del TUEL, al comma 1 siano sostituite le parole «30 giugno» con le parole «31 luglio», siano soppresse le parole «da adottarsi entro il 31 luglio» e siano aggiunte in fine le seguenti «Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi»;

32) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera c) – concernente modifiche al comma 3 – dopo la lettera d) siano aggiunte le seguenti:

«e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-*bis*, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-*quater*, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.»;

33) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera e) – che inserisce il comma 5-*quater* – dopo la lettera c) siano aggiunte le seguenti «d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.»;

34) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, relativamente all'articolo 175 del TUEL, dopo la lettera l) sia aggiunta la seguente: «m) dopo il comma 9-*bis* è aggiunto il seguente: «9-*ter*. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.»;

35) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 34, relativamente all'articolo 191 del TUEL, alla lettera c) dopo le parole: «nel registro delle fatture ricevute» siano aggiunte le seguenti «secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89», dopo le parole «Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico» siano inserite le seguenti «nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,» e siano soppresse le parole da «Nel registro delle fatture è annotato:» e le relative lettere da a) ad h);

36) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 61, relativamente all'articolo 239 del TUEL, al

comma 1, n. 2), dopo le parole « variazioni di bilancio » siano aggiunte le seguenti: « escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio ».

37) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 80, comma 1, siano sostituite le parole « con la predisposizione degli strumenti della programmazione relativi al 2015 e agli esercizi successivi » con le seguenti « con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi »;

38) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 80, dopo il comma 1 sia inserito il seguente comma « 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, relative al Titolo I, III, IV e V, si applicano, a decorrere dall'anno 2015, alle sole regioni che abbiano concluso la fase di sperimentazione di cui all'articolo 78 e alle Regioni che avendo svolto parte della sperimentazione intendano comunque procedere ai sensi del comma 1. Le Regioni che non abbiano avviato o concluso la sperimentazione di cui all'articolo 78, sono tenute a svolgere la medesima per almeno un anno e ad applicare le disposizioni di cui al comma 1 a decorrere dall'esercizio successivo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuati meccanismi sanzionatori a carico delle amministrazioni pubbliche che non adempiano all'obbligo di avvio della sperimentazione di cui all'articolo 78. »;

39) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al

paragrafo 4/1 (Gli strumenti della programmazione regionale) sia soppresso l'ultimo periodo;

40) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al paragrafo 5/3 (Contenuti) sia soppresso il secondo periodo;

41) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al paragrafo 5/3 (Contenuti) sia sostituito l'ultimo periodo « Lo sviluppo puntuale del contenuto della seconda sezione del DEFR è condizionato all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale: nelle more dell'attuazione del disposto dell'articolo 119 della Costituzione, gli indirizzi economico-finanziari collegati alla manovra finanziaria regionale sono contenuti nella relazione di accompagnamento del progetto della legge di bilancio. » con il seguente: « I contenuti finanziari del DEFR e della Nota di aggiornamento al documento strategico di programmazione sono condizionati all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale e definiti a seguito del parere che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, elabora sulle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica inseriti nel DEF (e nella Nota di aggiornamento al DEF) e sulle regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza trasmesse al Governo. In caso di mancata attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, i documenti di programmazione regionali limitano la loro portata ad un contenuto meramente programmatico e orientato a obiettivi non finanziari, e la Nota di aggiornamento al DEFR è presentata contestualmente al disegno di legge di bilancio. »;

42) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), all'allegato 4/2, paragrafo 3.3. dopo le parole « L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risul-

tato di amministrazione come quota accantonata. » aggiungere le seguenti « Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Diparti-

mento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. »;

43) siano adeguati i principi applicati in conseguenza delle ulteriori modifiche apportate allo schema di decreto a seguito del parere della Commissione.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 159

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 1° luglio 2014. – Presidenza della  
presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 14.10 alle 14.35.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)

#### SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della VII Commissione .....	3
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo. C. 2426 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3
ALLEGATO 1 ( <i>Ulteriori emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti</i> ) .....	18
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati nella seduta del 1° luglio</i> ) .....	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	16
ERRATA CORRIGE .....	16

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio ed abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	35
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	59
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga ed abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	38
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	61

#### SEDE REFERENTE:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	58
AVVERTENZA .....	58

### II Giustizia

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1138 D'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini, recanti « Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata » ( <i>Deliberazione</i> ) .....	62
---	----

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1138 D'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini, recanti « Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata ».	
---	--

Audizione di Francesco Menditto, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, di Enrico Fontana, Direttore generale dell'Associazione Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e di Luciano Silvestri, Responsabile ufficio legalità CGIL-nazionale ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	63
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Variazioni nella composizione della Commissione .....	63
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio ed abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	64
Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. C. 2299 Cancellieri (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	64
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	66
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	66

#### **IV Difesa**

##### **AUDIZIONI INFORMALI:**

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti e C. 2097 D'Arienzo recanti « Disposizioni in materia di rappresentanza militare ».	
Audizione informale di rappresentanti del Consiglio Centrale di Rappresentanza (COCER) – Sezione Carabinieri .....	67
Audizione informale di rappresentanti dei Consigli Intermedi di Rappresentanza (COIR) delle Capitanerie di Porto .....	67
Audizione informale di rappresentanti dei Consigli Intermedi di Rappresentanza (COIR) di Esercito, Marina e Aeronautica .....	67
Audizione informale di rappresentanti dei Consigli Intermedi di Rappresentanza (COIR) di Carabinieri e Guardia di Finanza .....	67

#### **VI Finanze**

##### **AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2397 Capezzone, recante riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale industria dell'autonoleggio e servizi automobilistici (ANIASA) .....	69
Audizione di rappresentanti di Assogasliquidi-Federchimica .....	69
Audizione dei rappresentanti dell'Automobile Club d'Italia (ACI) .....	69

##### **AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione della professoressa Anna Genovese, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a componente della Commissione nazionale per la società e la borsa (Nomina n. 37) .....	69
--	----

##### **SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione .....	69
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni VII e X) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	69
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i> .....	92

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 2274 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	73
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	76
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	94
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Sull'ordine dei lavori .....	84
Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. C. 1752 Causi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	84
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	95
Sui lavori della Commissione .....	89
AVVERTENZA .....	91
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	96
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Variazione nella composizione della Commissione .....	97
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo ( <i>Seguito dell'esame rinvio</i> ) .....	97
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004. C. 2125 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	98
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	99
<b>AUDIZIONI:</b>	
Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gianluca Galletti, sulle linee programmatiche del suo dicastero ( <i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	101
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	102
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento 1.100 del Governo e relativi subemendamenti</i> ) .....	114
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	133
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	109

## SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	110
ALLEGATO 3 ( <i>Correzioni di forma approvate</i> ) .....	138

**XII Affari sociali**

## RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione .....	139
7-00375 Lenzi: Iniziative volte a fronteggiare la peste suina africana e la malattia vescicolare suina ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	139

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 303 Fiorio e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	141
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	144

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin e C. 2205 Miotto ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	145
---	-----

## COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto ...	146
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Atto n. 92 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	147
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere dei relatori</i> ) .....	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	148

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	159
---	-----

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 9,00



\*17SMC0002630\*